



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex Dlgs 231/01
ed ex art. 30 Dlgs 81/08 e DM 13/02/14
(parte speciale A)**

**ANALISI DEI RISCHI
GS 23101-2 "ERMES - Enterprise Risk Management
Evaluation Series"
EX DLGS 231/01**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 2 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI GENERALITA'		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

INDICE

1. Premessa.....	7
1.1 Principi Generali.....	7
1.2 I controlli dell'OdV.....	8
1.2.1 I responsabili interni.....	8
1.2.2 Le evidenze	9
1.2.3 Attività ispettiva e di impulso	9
1.2.4 Flussi informativi	10
2. Reati contro la Pubblica Amministrazione	11
2.1 Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e <u>frode nelle pubbliche forniture</u> . (*)	12
2.1.1 Reati in tema di erogazioni pubbliche.....	13
2.1.2 Reati fraudolenti in danno alla P.A.	17
2.1.3 Giurisprudenza	22
2.2 Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.	23
2.2.1 Giurisprudenza	36
2.3 Processi a Rischio-Reato e funzioni interessate.....	37
2.4 Principi generali di comportamento	40
2.4.1 Principi comportamentali	40
2.4.2 Divieti.....	43
2.5 Presidi di controllo	44
3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati	49
3.1 Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	49
3.2 Processi a Rischio -Reato.....	53
3.3 Principi generali di comportamento	53
3.4 Presidi di controllo specifici	57
4. Reati di Associazione a delinquere e Criminalità Organizzata, anche Transnazionale	58
4.1 Art. 24ter Delitti di criminalità organizzata	58
4.2 Processi a Rischio-Reato.....	67
4.3 Principi generali di comportamento	68
4.4 Presidi di controllo	70
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	72

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 3 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI GENERALITA'		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

5.1 Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	72
5.2 Processi a Rischio-Reato.....	74
5.3 Principi generali di comportamento	74
5.4 Presidi di controllo	75
6. Delitti contro l'industria ed il commercio	76
6.1 Art. 25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio	76
6.2 Processi a Rischio-Reato.....	77
6.3 Principi generali di comportamento	78
6.4 Presidi di controllo	79
7. Reati societari.....	80
7.1 Art. 25ter Reati societari	80
7.1.1 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni.....	80
7.1.2 Tutela penale del capitale sociale.....	85
7.1.3 Tutela penale del regolare funzionamento dell'ente	87
7.1.4 Tutela penale contro le frodi	88
7.1.5 Tutela penale delle funzioni di vigilanza	88
7.1.6 Corruzione tra privati	90
7.2 Processi a Rischio -Reato.....	92
7.3 Principi generali di comportamento	93
7.3.1 Norme comportamentali	93
7.3.2 Divieti.....	94
7.4 Presidi specifici	96
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	97
8.1 Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	97
8.2 Processi a Rischio-Reato.....	99
8.3 Principi di comportamento.....	100
8.4 Presidi di controllo	100
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	102
9.1 Art. 25quater-1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	102
9.2 Tipologia di reati.....	102
9.3 Processi a rischio reato.....	102
9.4 Principi generali di comportamento	103
9.5 Presidi di controllo	103
10. Delitti contro la personalità individuale.....	104
10.1 Art. 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale	104

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 4 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI GENERALITA'		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

10.2	Processi a Rischio-Reato.....	110
10.3	Principi di comportamento.....	110
10.4	Presidi di controllo.....	112
11.	Reati di Abuso di Mercato.....	113
11.1	Art. 25sexies Reati di abusi di mercato.....	113
11.2	Processi a rischio reato.....	120
11.3	Principi di comportamento.....	120
11.4.	Presidi di controllo.....	120
12.	Reati in materia di Sicurezza sul lavoro.....	121
12.1	Art. 25 septies Omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime e malattie professionali realizzati in violazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene dei lavoratori sul posto di lavoro.....	121
12.1.1	Giurisprudenza.....	123
12.2	Processi a Rischio-Reato.....	123
12.3	Principi generali di comportamento.....	124
12.4	Presidi di controllo.....	126
13.	Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	127
13.1	Art. 25octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	127
13.2	Processi a rischio reato.....	128
13.3	Principi generali di comportamento.....	129
13.4.	Presidi di controllo.....	131
14.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	133
14.1	Art. 25novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	133
14.2	Processi a rischi reato.....	135
14.3	Principi generali di comportamento.....	136
14.4	Presidi di controllo.....	137
15.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.....	138
15.1	Art. 25decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	138
15.2	Processi a Rischio-Reato.....	138
15.3	Principi generali di comportamento e presidi di controllo.....	138
15.4	Presidi di controllo.....	139
16.	Reati Ambientali.....	140
16.1	Art. 25undecies Reati Ambientali.....	140

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 5 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI GENERALITA'		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

16.1.1	Giurisprudenza	163
16.2	Processi a Rischio-Reato.....	164
16.3	Principi generali di comportamento	164
16.4	Presidi di controllo	166
17.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	167
17.1	Art. 25duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	167
17.2	Processi a Rischio-Reato.....	168
17.3	Principi generali di comportamento e presidi di controllo.....	169
17.4	Presidi di controllo	169
18.	Razzismo e xenofobia	170
18.1	Art. 25terdecies – Razzismo e Xenofobia.....	170
18.2	Processi a Rischio-Reato.....	170
18.3	Principi generali di comportamento e presidi di controllo.....	170
18.4.	Presidi di controllo	171
19.	Frode sportiva	172
19.1	Art. 25 quaterdecies Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giuoco o di scommesse.	172
19.2	Tipologia di reati	172
19.3	Processi a rischio reato.....	173
19.4.	Principi generali di comportamento	174
19.5.	Presidi di controllo	174
20	Reati tributari	175
20.1	Art. 25 quinquiesdecies Reati Tributari	175
20.2	Processi a Rischio -Reato.....	192
20.3	Principi generali di comportamento	193
20.4	Presidi di controllo.....	195
21	Reati di Contrabbando	197
21.1	Processi a rischio reato.....	199

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 6 di 199	
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento	
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI GENERALITA'		DATA 26-11-2020	REVISIONE 00

Matrice indicante lo stato di revisione delle varie sezioni

Sezioni	Indice di Revisione							
	0	1	2	3	4	5	6	7
Generalità	26-11-20							
Reati contro la P.A.	26-11-20							
Delitti informatici	26-11-20							
Criminalità organizzata	26-11-20							
Falsità in monete	26-11-20							
Delitti contro l'industria e il commercio	26-11-20							
Reati Societari	26-11-20							
Terrorismo	26-11-20							
Mutilazione organi genitali femminili	26-11-20							
Delitti contro la personalità individuale	26-11-20							
Abusi di mercato	26-11-20							
Sicurezza sul Lavoro	26-11-20							
Ricettazione, riciclaggio, etc.	26-11-20							
Violazione del Diritto d'Autore	26-11-20							
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.	26-11-20							
Reati ambientali	26-11-20							
Impiego lavoratori stranieri irregolari	26-11-20							
Razzismo e Xenofobia	26-11-20							
Frode sportiva	26-11-20							
Reati tributari	26-11-20							
Reati di contrabbando	26-11-20							

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 7 di 199	
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI GENERALITA'		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00	
GS 23101:2017				

1. Premessa

Questo documento illustrante i risultati dell' "Analisi Qualitativa dei Rischi 231", stante la finalità cui esso è predisposto è stata strutturato in diverse sezioni, ognuna dedicata ad una diversa categoria di reati presupposto.

All'elaborazione delle Sezioni si è giunti a seguito di una articolata procedura di analisi dei rischi-reato insiti nei numerosi processi cui è coinvolta l'Organizzazione.

Nel Catalogo delle fattispecie indicate dagli artt. 24 e ss D.lgs. 231/01 è prevista una serie eterogenea di illeciti continuamente oggetto di modifiche da parte del legislatore.

L'articolazione in Sezioni di questo documento è stata concepita anche per far fronte agli interventi riformatori di settore, consentendo di essere integrata da nuove Sezioni ove dovesse ampliarsi il numero degli illeciti contemplati dal decreto ovvero di modificare, ad esempio, solo una singola sezione qualora ciò si rendesse necessario in virtù di modifiche societarie o normative.

Si rimanda alla valutazione analitica dei rischi (Mappatura Rischio per Processi - Area di reato 231), effettuata tramite metodologia ERMES, per maggiori dettagli.

Le singole Sezioni prendono in considerazione le fattispecie criminose in atto potenzialmente integrabili in seno all'Organizzazione.

Quanto descritto dalle varie Sezioni si coordina con i principi di ordine generale indicato dal Sistema di Gestione Qualità esistente, dal Codice Etico e con le sanzioni indicate nel Sistema Disciplinare. L'individuazione delle attività descritte in ogni sezione è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure aziendali consolidate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Il presente documento fa riferimento ad alcuni documenti di registrazione delle attività, richiamati in ogni Sezione.

1.1 Principi Generali

Indipendentemente da ogni specifico precetto previsto dalle procedure aziendali a presidio delle specifiche Aree ed Attività sensibili alla commissione di reati, tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività effettuate dall'Organizzazione e dai suoi delegati per conto di essa dovranno essere ispirate ai seguenti principi:

Principio di legalità

Ogni transazione deve essere legittima, rispettosa di norme, procedure e regolamenti, nonché conforme alle disposizioni del Modello.

Principio di separazione

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 8 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI GENERALITA'		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Ogni processo aziendale deve essere rispettoso del principio della separazione delle diverse funzioni societarie, nessun operatore può controllare un intero processo aziendale.

Conformità alle deleghe

Ogni atto deve essere posto in essere da chi ne ha i poteri: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Verificabilità

Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile documentata, coerente e congrua, basata su informazioni documentabili e complete.

Trasparenza

Ogni transazione aziendale deve essere aperta ad analisi e verifiche obiettive, con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

1.2 I controlli dell'OdV

1.2.1 I responsabili interni

I Responsabili Interni sono i soggetti preposti a garantire la regolare esecuzione di ciascun Processo Sensibile, designati dalla direzione aziendale. Costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione dei Reati e sono di conseguenza referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo. Se non diversamente specificato, coincidono con i Responsabili di Funzione nell'ambito della quale si svolgono i processi sensibili.

Nelle sezioni seguenti vengono indicati i Processi Sensibili e descritte le attività di dettaglio.

I Responsabili Interni:

- a) vigilano sul regolare svolgimento del Processo di cui sono referenti;
- b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte;
- c) per ogni Processo Sensibile sono responsabili della predisposizione e conservazione della documentazione rilevante della quale mettono a disposizione i contenuti per l'OdV;
- d) comunicano all'OdV le eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello;
- e) contribuiscono all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informano l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

Il Responsabile Interno sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza del Modello, del seguente contenuto: "Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione predisposto e diffuso

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 9 di 199	
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI GENERALITA'		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00	
GS 23101:2017				

dall'organizzazione in adempimento della stessa normativa; dichiara al riguardo che non sussistono allo stato, né da parte propria, né nell'ambito della propria area, situazioni di illiceità o di pericolo riferibili alle ipotesi criminose ivi richiamate”.

1.2.2 Le evidenze

Dalle evidenze conservate per ciascuna attività sensibile deve essere possibile risalire quantomeno ai seguenti elementi:

- i dati descrittivi dell'attività (es. oggetto, valore economico presunto, P.A. o altra controparte, termine finale o durata presunta);
- i nominativi delle persone coinvolte;
- i principali adempimenti relativi all'attività ed il suo esito;
- gli eventuali Consulenti o Partners coinvolti nell'operazione (con le motivazioni che hanno condotto alla loro scelta e gli elementi a tal fine assunti, il tipo di incarico conferito, il corrispettivo riconosciuto, le eventuali condizioni particolari applicate) e l'attestazione rilasciata da ciascuno di essi di conoscenza ed adesione al Modello;
- gli altri elementi e circostanze attinenti l'attività che possono assumere rilievo ai fini della corretta applicazione del Modello (movimenti di denaro, modalità di pagamento, etc. ...).

È onere del Responsabile Interno archiviare le evidenze e curarne il successivo aggiornamento.

È compito dell'OdV dotarsi di adeguate procedure e risorse per gestire un Archivio delle Evidenze di cui viene in possesso, chiedendone la disponibilità ai Responsabili Interni.

1.2.3 Attività ispettiva e di impulso

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del Modello e nello Statuto dell'OdV), l'OdV effettua periodicamente (direttamente o tramite fornitori specialistici) controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del reporting verso gli organi deputati, ecc.).

È altresì compito dell'OdV:

- verificare l'applicazione e l'aggiornamento di istruzioni operative relative a:
 - il rispetto dei principi generali e delle caratteristiche sopraccitate;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 10 di 199	
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI GENERALITA'		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00	
GS 23101:2017				

- gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio;

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:

- all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- alla possibilità per l'organizzazione di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);

d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti nell'organizzazione, con l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

1.2.4 Flussi informativi

Per quanto riguarda le segnalazioni di violazione, sussiste l'obbligo di tempestiva segnalazione delle violazioni di anomalie o atipicità nello svolgimento nelle normali attività, con particolare riguardo a quelle che configurano comportamenti difforni dal presente documento o dalle disposizioni del Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa in generale, nonché di ogni altro reato e/o violazione di altre normative, disposizioni, regole applicabili, anche se sopravvenute.

La segnalazione seguirà le indicazioni riportate nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico e nel sistema Disciplinare.

L'organizzazione garantisce, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nelle more dell'accertamento della sua eventuale responsabilità.

È fatto inoltre divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tal proposito, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D. Lgs. 231/01 sono previste sanzioni "nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate".

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 11 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

2. Reati contro la Pubblica Amministrazione

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti dell'organizzazione, nonché da altri collaboratori, anche volontari, dai suoi Consulenti e Partners nel proprio interesse o vantaggio. Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti o altri collaboratori, i Consulenti e Partners dell'organizzazione sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Ai fini del presente Modello per "Pubblica Amministrazione" si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che

attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.),

amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle

amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle

Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del

Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari

dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo e non

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 12 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

esautivo si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di un pubblico servizio è invece colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per pubblico servizio si intendono:

- attività disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica;
- con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'incaricato di pubblico servizio quindi svolge attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipalì; i dipendenti di Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

2.1 Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. (*)

Iniziando ad analizzare le fattispecie di reato originariamente previste nel Decreto, l'art. 24 rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 13 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		DATA REVISIONE 26-11-2020 00

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis Si applicano all'ente le sanzioni previste nei commi precedenti in relazione al delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e).

I delitti richiamati dal primo comma sono: malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Qui di seguito vengono riportati i contenuti degli articoli del codice penale che vengono in rilievo e il contenuto del delitto di cui all'art. 2 della L. 898/1986 e le relative modalità attuative.

(*) Il riferimento alla truffa in danno dell'Unione europea e l'estensione della previsione anche al reato di frode nelle pubbliche forniture sono stati introdotti con il Decreto Legislativo di recepimento della cd. Direttiva PIF, D.Lgs. 75/2020), che ha anche sancito l'aggiunta del comma 2 bis.

2.1.1 Reati in tema di erogazioni pubbliche

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La malversazione consiste nel non utilizzare le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico. Dato che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati concessi.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 14 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

Ai fini della configurabilità del reato, la nozione di "opere" o "attività di interesse pubblico", alla cui realizzazione è subordinata la concessione del finanziamento, del contributo o della sovvenzione pubblica, va intesa in senso molto ampio, e dunque vanno esclusi dall'ambito operativo della norma soltanto quei sussidi economici elargiti per finalità assistenziali sociali senza vincolo preciso di destinazione. In sostanza, la formula normativa ha riguardo allo scopo perseguito dall'ente pubblico erogante piuttosto che all'opera o all'attività in sé considerata, conseguendone che l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività non è connesso alla natura oggettiva dell'una o dell'altra ma piuttosto alla provenienza pubblica dell'erogazione e al vincolo di destinazione della stessa, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello Stato o di altro ente pubblico

La Sezioni Unite hanno di recente risolto un annoso contrasto giurisprudenziale statuendo come il reato di malversazione a danno dello Stato possa concorrere con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (e quindi con la figura sussidiaria di cui all'art 316 ter c.p.) posto che tra le due fattispecie non sussiste un concorso apparente di norme, ma un concorso materiale di reati che può determinare, al più, un vincolo di continuazione qualora l'erogazione pubblica sia ottenuta dal privato fraudolentemente e poi utilizzata per scopi privati: e ciò in quanto le condotte incriminate dalle due fattispecie sono strutturalmente differenti e cronologicamente distinte.¹

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato di malversazione: tale reato può essere in concreto commesso direttamente da chi, in base al valore dell'operazione, ha il potere di deliberare la destinazione dei fondi, con la collaborazione del settore amministrativo/finanziario.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. **La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.****

¹ Cass. Pen., Sez. Un., 23 febbraio 2017, n. 20664.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 15 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <th>DATA</th> <th>REVISIONE</th> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila (€ 3999,96) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci (€ 5.164,00) a cinquanta milioni di lire (€ 25.064,00). Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

(*) Ultimo periodo aggiunto dal Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

La novella legislativa introdotta dal c.d. "legge spazzacorrotti" (legge 09/01/2019, n. 3) ha inasprito la sanzione nel caso in cui a commettere la condotta illecita sia un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abusi della sua qualità e dei suoi poteri, innalzando la pena edittale nel minimo e nel massimo (da uno a quattro anni).

Infine, tale fattispecie condivide con la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l'oggetto materiale della condotta ma si pone rispetto ad essa in rapporto di sussidiarietà, applicandosi la prima "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis".

Potendo entrambi i reati prevedere l'utilizzo di falso, documentale o dichiarativo, la linea principale di discriminazione tra le due fattispecie appare ravvisarsi nella circostanza che il reato di cui all'articolo 316 ter c.p. non richiede il requisito della induzione in errore del soggetto passivo, che è invece uno degli elementi costitutivi della truffa. Tale induzione in errore difetta, in particolare, tutte le volte che l'erogazione del contributo avvenga sulla base della mera autocertificazione del privato e non presuppone alcun controllo preventivo da parte del dipendente pubblico, che per tale determinante ragione si rappresenta esattamente la attestazione del privato ed eroga il contributo sulla base della sola affermazione del privato di averne diritto.

Come si vedrà di qui a breve, la truffa aggravata ex art. 640 bis si caratterizza, dunque, per modalità diverse e più gravi modalità della condotta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato di indebita percezione di erogazioni: le fattispecie richiamate sono finalizzate ad assicurare la corretta utilizzazione di erogazioni di finanziamenti

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 16 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti.

Nella malversazione la condotta è costituita dalla distrazione del bene, conseguito comunque legittimamente, rispetto ai fini cui era indirizzato.

Per quanto attiene invece l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Il delitto si consuma con l'indebita percezione del beneficio e è richiesto da parte dell'agente un dolo specifico.

Quali soggetti attivi del reato vengono in considerazione, innanzitutto, coloro che hanno contatti con l'esterno e, in particolare, con la Pubblica Amministrazione, pertanto tutti i soggetti con procura esterna e il settore dell'alta amministrazione. Poiché gli strumenti per la commissione del reato consistono sostanzialmente nella produzione di documenti attestanti condizioni non vere o nell'omissione di informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento dei contributi, il reato può però essere commesso anche, in via autonoma o in concorso con i soggetti con rilevanza esterna, da chi predispone i documenti o fornisce i dati richiesti.

Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. **La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.** Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti (*).

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria (5).

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

* La parte sottolineata è stata introdotta nel comma 1 dell'art. 2 L. 898/1986 dal Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 17 di 199	
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00	
GS 23101:2017				

2.1.2 Reati fraudolenti in danno alla P.A.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91).

La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€ 1549.37):

se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; (...)

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito dell'attività dell'Organizzazione, soprattutto in quelli che sono impegnati nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato, ad esempio, la produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni etc.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato: il reato può essere commesso dai soggetti con visibilità esterna, che vengono in contatto con lo Stato o altri enti pubblici. Può anche presentarsi il caso che l'Organizzazione tragga vantaggio dalla condotta artificiosa posta in essere da altro soggetto: in questo caso si configurerà la responsabilità dell'Organizzazione se persone ad essa riferibili (dirigenti, dipendenti, consulenti, partner contrattuali) concorrano alla commissione del reato, recando vantaggio alla stessa. Sono molteplici le modalità con cui può essere attuato tale reato. Occorre peraltro sottolineare come il soggetto che pone in essere gli artifici e raggiri, tali da non rendere intelligibile la realtà, può anche essere diverso da colui che trae i benefici dall'atto di disposizione della Pubblica Amministrazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 18 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o dell'Unione europea.

Con riferimento alle due forme di truffa aggravata, l'elemento specializzante della figura di cui all'art. 640 bis c.p. rispetto alla figura di cui al secondo comma dell'art. 640 c.p. risiede nell'oggetto sul quale deve cadere l'azione truffaldina rappresentato da i) ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, comunque denominata; ii) "contributi e sovvenzioni" (erogazioni a fondo perduto); iii) finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati); iv) mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione)².

La giurisprudenza ha chiarito che per "erogazioni pubbliche", cui si riferisce l'art. 640 bis c.p., debbono intendersi soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico, rimanendone quindi escluse le indennità di natura previdenziale o assistenziale, la cui fraudolenta percezione può rendere configurabile il reato di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ai sensi dell'art.640, comma 2, n. 1 (Cass. Pen., Sez. I, 1999, n. 2286).

In merito, la Suprema Corte ha evidenziato che quando lo Stato o la Unione Europea stanziino in bilancio fondi da destinare a finanziamenti per aiutare imprese aventi particolari requisiti, l'illecita captazione del finanziamento, carpita rappresentando fraudolentemente requisiti inesistenti, pur non provocando uscite di bilancio superiori a quelle stanziolate dall'ente erogatore ha l'effetto di sottrarre il finanziamento ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge. Il "danno" attiene alla captazione di risorse pubbliche da parte di "soggetti diversi" da quelli aventi titolo: vi è in sostanza una natura pubblicistica dell'erogazione a destinazione vincolata verso soggetti ben individuati aventi determinati presupposti per ricevere i fondi pubblici.

² Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 1999, n. 11831. La giurisprudenza ha chiarito che "erogazioni pubbliche", cui si riferisce l'art. 640 bis c.p., debbono intendersi soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico, rimanendone quindi escluse le indennità di natura previdenziale o assistenziale, la cui fraudolenta percezione può rendere configurabile il reato di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ai sensi dell'art.640, comma 2, n. 1 (Cass. Pen., Sez. I, 1999, n. 2286).

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 19 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

Rispetto all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, come detto, tale fattispecie condivide con la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l'oggetto materiale della condotta ma si pone rispetto ad essa in rapporto di sussidiarietà, applicandosi la prima "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis".

Potendo entrambi i reati prevedere l'utilizzo di falso, documentale o dichiarativo, la linea principale di discriminazione tra le due fattispecie appare ravvisarsi nella circostanza che il reato di cui all'articolo 316 ter c.p. non richiede il requisito della induzione in errore del soggetto passivo, che è invece uno degli elementi costitutivi della truffa. Tale induzione in errore difetta, in particolare, tutte le volte che l'erogazione del contributo avvenga sulla base della mera autocertificazione del privato e non presuppone alcun controllo preventivo da parte del dipendente pubblico, che per tale determinante ragione si rappresenta esattamente la attestazione del privato ed eroga il contributo sulla base della sola affermazione del privato di averne diritto.

Tale ipotesi si distingue dunque dall'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato di truffa aggravata: i soggetti attivi del reato coincidono con i soggetti indicati con riferimento alle fattispecie precedenti di malversazione ed indebita percezione di erogazioni pubbliche. Occorre, dunque, sottolineare che, per quanto riguarda tale reato, la varietà delle possibili modalità di commissione dell'illecito comporta che lo stesso possa essere commesso non solo dai soggetti con poteri di rappresentanza, ma anche da altri soggetti, sia dipendenti che non dipendenti (es. consulenti) purché riferibili, in qualche modo, alla sfera di vigilanza del Consorzio.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€1549,39) se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 20 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Questa fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.

Altro esempio di frode informatica può essere il seguente: compiere alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato di frode informatica: le occasioni di commissione di tale reato dipenderanno dalla quantità, frequenza e tipologia di rapporti telematici con la Pubblica Amministrazione, nonché dagli strumenti usati.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Come sopra evidenziato, il Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF ha inserito tra i reati presupposto della responsabilità "amministrativa" degli enti anche il reato di frode nelle pubbliche forniture.

Si tratta di un reato che, a ben vedere, non richiede una condotta implicate artifici o raggiri, propri del reato di truffa, nè un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo piuttosto sufficiente, ai fini della sua integrazione, la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi. Ne deriva che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti. In questo senso, si esprimeva già la Cassazione nel 2014. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38346 del 18 settembre 2014).

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 21 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

Più di recente, la Suprema Corte si è occupata in più occasioni del reato in esame per precisarne i contorni e distinguerli da quelli delle fattispecie di truffa e di inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

Sulla base dei suoi pronunciamenti, è emerso come la nozione di frode, rilevante ai fini della contestata norma incriminatrice, si riferisca ad ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, quale sancito dall'art. 1375 cod. civ., per ciò solo risolvendosi oggettivamente in un fatto dannoso per l'interesse pubblico (cfr. Sez. 6, sent. n. 6905 del 25.10.2016 – dep. 14.02.2017, Rv. 269370): il che vale a ribadire il consolidato insegnamento, per cui il reato previsto e punito dall'art. 356 cod. pen. non richiede una condotta implicante artifici o raggiri – propri del reato di truffa e semmai rilevanti ad integrare il concorso delle due fattispecie criminose, ricorrendo ovviamente gli altri elementi costitutivi richiesti dall'art. 640 cod. pen. – essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi (cfr. Sez. 6, sent. n. 38346 del 15.05.2014, Rv. 260270)

Anche altre recenti sentenze della Cassazione hanno precisato come l'espressione "commette frode", contenuta nell'art. 356 c.p., non alluda necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, perchè si riferisce a ogni violazione contrattuale, a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto o dal danno patrimoniale del quale possa risentire l'ente committente. (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-10-2018) 28-12-2018, n. 58448)

Da ultimo, va evidenziato come la Sezione Sesta della Corte di Cassazione, nella sentenza depositata in data 27 maggio 2019, abbia affermato altresì che la condotta materiale punibile ai sensi dell'art. 356 c.p. consiste in una qualunque inesecuzione, imperfezione, inadempienza posta in essere dolosamente dal reo nella pubblica fornitura.

La Corte ha precisato pure che il reato si consuma, per quanto riguarda la prestazione di opere, già nel corso della loro esecuzione, bastando a concretarlo l'inadempimento doloso che (senza attingere alla gravità della prestazione di "aliud pro alio") attenga alla quantità o alle qualità anche non essenziali della prestazione dovuta. Con la sentenza in esame, la Suprema Corte confermava la condanna inflitta al gestore di una Società aggiudicataria degli appalti di refezione scolastica e per gli anziani in due comuni, per aver commesso frode nei contratti di fornitura e nell'adempimento dei connessi obblighi di capitolato, utilizzando per la preparazione dei pasti ingredienti diversi e di qualità inferiore a quelli previsti nel medesimo capitolato. Gli inadempimenti si sarebbero verificati nell'ottica della malafede contrattuale, che vale a differenziare il reato di cui trattasi da quello affine di cui all'art. 355 c.p. (Inadempimento nelle pubbliche forniture) e che trova indici esemplificativi nell'intensità della mancata esecuzione delle pattuizioni negoziali e nell'utilizzo di espedienti volti a celare la palese inadeguatezza delle prestazioni rispetto ai fini e agli interessi perseguiti.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 22 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">DATA</td> <td style="width: 50%;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

2.1.3 Giurisprudenza

- In tema di responsabilità da reato degli enti, qualora l'illecito penale presupposto sia quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, è obbligatorio procedere alla confisca per equivalente del profitto del reato (ed è quindi legittimo il sequestro preventivo funzionale alla medesima), non trovando applicazione il disposto di cui al primo comma dell'art. 322 ter cod. pen., per cui, in relazione ai delitti contro la P.A., può procedersi alla confisca di valore solo in riferimento al prezzo del reato (annulla con rinvio, Trib. Lib. Pordenone, 17 Ottobre 2008). Cassazione penale, sez. VI, n. 14973 del 18 marzo 2009, Rv. 243507. CED Cass. Pen. 2009.
- In tema di responsabilità degli enti, l'utilità economica ricavata dalla persona giuridica a seguito della consumazione di una truffa non può essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata già restituita al soggetto danneggiato. Cass. Pen., sez. II, 16 novembre 2011, n. 45054, Rv. 251070, Ced. Cass. Pen.
- Integra il concetto di interesse o vantaggio dell'ente, ai sensi dell'art. 24 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, l'ipotesi in cui il profitto del reato di truffa sia inizialmente conseguito dalla società indagata, attraverso l'accreditamento in suo favore delle somme erogate dalla pubblica amministrazione, restando irrilevante ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente l'eventuale successiva distrazione delle medesime somme sui conti personali dell'amministratore. Cass. Pen., sez. II, n. 3615 del 20 dicembre 2005. Foro it. 2006, 6, 329.
- Nel procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, non può essere applicata, in via provvisoria, una misura cautelare corrispondente a una sanzione interdittiva la cui irrogazione non è prevista, in sede di condanna, in relazione al tipo di illecito contestato (nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice di merito aveva applicato all'ente, a titolo di misura cautelare, la sanzione dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività per un illecito amministrativo derivante dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Cassazione penale, sez. II, 26 febbraio 2007, n. 10500, Foro it., 2007, 9, 473.
- Nel caso di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il cui profitto sia stato conseguito da una persona giuridica e non sia più individuabile nell'ambito del patrimonio della medesima, l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo di beni della persona fisica cui il reato sia stato addebitato, in vista della confisca per equivalente prevista dall'art. 322ter cod. pen., non richiede la previa, infruttuosa esecuzione sui beni della persona giuridica. Cass. Pen., n. 10838 del 14.03.2007, Rv. 235827. CED Cass. Pen..
- La truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi, erogati in ratei periodici, è reato a consumazione prolungata, perché il soggetto agente manifesta sin

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 23 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

dall'inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, e quindi il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno. (La Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità della società a responsabilità limitata, ai sensi della normativa del D.Lgs. n. 231 del 2001, in assenza di elementi volti a dimostrare l'inesistenza della cosiddetta colpa dell'organizzazione, per i fatti commessi dall'amministratore unico in riferimento alle erogazioni dei ratei di finanziamento successive all'entrata in vigore della normativa sulla responsabilità degli enti, seppure riferibili ad un "mutuo allo scopo" concesso con D.M. precedente). Cass. Pen., sez. II, n. 3615 del 20/12/2005, Rv. 232956. CED Cass. Pen..

- La falsa attestazione del legale rappresentante di una società circa il possesso, da parte di quest'ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, e, nel contempo, ne discende anche la responsabilità della società per illecito amministrativo ex D.Lgs 231/01. Cass. Pen. Sez. V, 25 gennaio 2012, n. 14359. Prat. Lavoro, 2012, 23, 1036 nota di Proietti Semproni.
- Il profitto del reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen., ai fini dell'applicazione della confisca per equivalente, coincide con l'intero ammontare del finanziamento qualora il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato ed il progetto non sarebbe stato approvato senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore, mentre corrisponde alla maggiore quota dei fondi non dovuti nel caso in cui siano rappresentati dal beneficiario operazioni o costi riportati in fatture o relazioni ideologicamente false. Cass. Pen., sez. III, n. 17451 del 04/04/2012 Ud. (dep. 10/05/2012) Rv. 252546. In Ced. Cass. Pen.

2.2 Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

In ambito nazionale, l'art. 25 del D. Lgs. 231/01 è stato recentemente modificato dalla riforma operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici" e successivamente dal Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF.

La Legge 3/2019 è così intervenuta:

- il novero dei reati presupposto è stato ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena, che dalla reclusione da uno a tre anni passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 24 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

- la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita: se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con la Legge Anticorruzione 2019 la sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale;
- al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A seguito della Legge 3/2019 è intervenuto, riformando ancora l'art. 25 del D.lgs. 231/2001 anche il Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF che **ha ampliato ulteriormente il novero dei reati contro la PA presupposto della responsabilità dell'ente ai reati di cui agli articoli: 314 co. 1 c.p.: peculato "semplice" (salvo l'ipotesi di peculato per uso momentaneo della cosa con immediata restituzione); 316 c.p.: peculato mediante profitto dell'errore altrui; e 323 c.p.: abuso di ufficio, qualora i relativi fatti offendano gli interessi dell'Unione Europea.**

L'art. 25 del Decreto ora così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 25 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <th>DATA</th> <th>REVISIONE</th> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Qui di seguito si riportano gli articoli del codice penale che disciplinano i reati ivi disciplinati.

Art. 317. C.p. – Concussione

[I]. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione (*)

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

(*) (**)

(*) Rubrica e Articolo novellati ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

(**) Articolo novellato ex legge 09/01/2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici" (c.d. "Legge Spazzacorrotti"), per la parte relativa all'inasprimento della pena edittale nel minimo e massimo (GU n.3 del 16/01/2019, in vigore dal 01.02.2019)

319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 26 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

319-Bis c.p. – Circostanze aggravanti.

[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

319-Ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

[comma I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (*)

[comma II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-Quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità (*)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni **ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.** (*)

(*) L'inciso in neretto è stato aggiunto con il Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF.

320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (*)

[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

(*) Articolo novellato ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

321 c.p. - Pene per il corruttore

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 27 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

322 c.p. - Istigazione alla corruzione

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (*)

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

322 - Bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi dell'Unione europea e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri) (*)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 28 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono l'Unione europea;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

5. quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. (**)

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

(*) Articolo novellato ex legge 09/01/2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici" (c.d. "Legge Spazzacorrotti"), per la parte relativa ai soggetti attivi della condotta criminosa (GU n.3 del 16/01/2019, in vigore dal 01.02.2019)

(**) Comma aggiunto dal Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di conversione della Direttiva PIF.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 29 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

346 bis Traffico di influenze illecite*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli *articoli 318, 319, 319-ter* e nei reati di corruzione di cui *all'articolo 322-bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui *all'articolo 322-bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui *all'articolo 322-bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio ⁽⁴⁾.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui *all'articolo 322-bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

* Articolo novellato e inserito nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 dalla L. 3/2019 entrata in vigore il 31 gennaio 2019.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato di corruzione.

Oggetto dell'accordo

- La corruzione è un reato a concorso necessario (tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e il privato) e consiste in un accordo criminoso. Il soggetto privato, da un lato, offre o promette una remunerazione, consistente in denaro o altra utilità (i.e. un qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica) e il pubblico ufficiale, dall'altro lato, in cambio di tale utilità o promessa di utilità, compie o si impegna a compiere un atto, o più genericamente si impegna ad asservire la sua funzione ad un interesse diverso rispetto a quello per cui la stessa è istituzionalmente deputata.

Soggetti coinvolti nel reato

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 30 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

- La corruzione, nelle sue diverse manifestazioni, è reato proprio, nel senso che il soggetto che riceve la promessa o la dazione deve rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Al fine di identificare il soggetto che riveste la qualifica richiesta occorre avere riguardo alle caratteristiche della funzione esercitata, verificando in concreto se l'attività posta in essere dall'agente presenta i connotati della pubblica funzione.

Sono considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, a titolo esemplificativo, i seguenti soggetti:

- i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti territoriali le cui attività sono caratterizzate dai connotati tipici della pubblica funzione;
- chi svolge attività di carattere accessorio o sussidiario rispetto ai fini istituzionali dello Stato o di altri enti pubblici, nella misura in cui tale attività contribuisce alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione;
- coloro che sono dotati di poteri autoritativi (coazione, perquisizione, contestazione di violazioni di legge) nei confronti dei quali il privato si trova in posizione di soggezione;
- coloro che hanno poteri di certificazione, attestazione, vidimazione;
- soggetti che, in forza di una concessione amministrativa, siano incaricati di realizzare un'opera pubblica o un servizio pubblico.

Gli strumenti per commettere il reato di corruzione sono diversi. Nella sua manifestazione più ricorrente il privato pone in essere la sua opera corruttiva offrendo o consegnando una somma di denaro. In questo caso la commissione del reato prevede il reperimento dei fondi necessari, situazione che coinvolgerebbe direttamente il settore amministrativo dell'Organizzazione. Passo successivo è un pagamento o un ordine di pagamento al funzionario corrotto o a terzi quali intermediari tra l'Organizzazione e il pubblico ufficiale. Il reato, peraltro, può anche essere commesso con cessione di servizi a prezzi scontati, acquisti di beni e servizi a prezzi maggiorati, acquisti di beni o di prestazioni di servizi per operazioni inesistenti ovvero riconoscimento di altre utilità, inclusa l'assunzione di personale.

Considerazioni sul reato di traffico di influenze illecite

Il reato di traffico di influenze illecite è stato riformato e inserito nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con la Legge Anticorruzione 2019, L. 3/2019, entrata in vigore il 31 gennaio 2019.

Nella nuova formulazione dell'art. 346 bis c.p., la condotta tipica si realizza non solo tramite lo sfruttamento di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, ma anche nelle ipotesi in cui la relazione vantata con un pubblico ufficiale, con un incaricato di pubblico servizio ovvero con uno dei soggetti di cui all'art. 322 bis (membri della Corte penale internazionale, organi delle Comunità Europee, e funzionari delle Comunità europee e di stati esteri) sia soltanto millantata (la legge 3/2019 ha abrogato l'art.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 31 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

346 c.p., e i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito possono essere sussunti sotto il nuovo art. 346-bis c.p). Il denaro o l'altra utilità (anche non patrimoniale) sono oggi, nel reato base, il prezzo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. ovvero la remunerazione per l'esercizio, da parte di uno di questi, delle sue funzioni o dei poteri. Laddove il denaro sia dato o promesso per remunerare il soggetto pubblico, non è dunque essenziale che tale remunerazione sia relazionata al compimento, da parte di questi, di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Questa ipotesi è piuttosto oggi una fattispecie aggravata, ai sensi dell'art. 346-bis, 4° co., c.p. congiuntamente al caso, già previsto dalla L. n. 190/2012, in cui «*i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie*».

L'art. 346 bis c.p. prevede la punibilità, oltre che del mediatore (1° co.), del soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (2° co.), il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno.

La scelta del legislatore italiano di criminalizzare le condotte di traffico di influenze trova le sue radici nelle Convenzioni di Merida e del Consiglio d'Europa³ che configurano un obbligo di incriminare condotte prodromiche rispetto ad accordi corruttivi che potranno coinvolgere il pubblico funzionario sulle cui determinazioni si vorrebbe illecitamente influire; condotte, in particolare, che richiedono l'intervento di terzi soggetti che agiscano, in sostanza, quali mediatori di un futuro accordo corruttivo.

Tanto l'avverbio "indebitamente" che accompagna la condotta di dazione o di promessa, quanto l'aggettivo "illecita", che qualifica la mediazione, rivestono, nella struttura della fattispecie, una funzione determinante e, per quello che si dirà, critica.

In altri termini l'illiceità penale della condotta dipende dal complesso delle norme extrapenali che concorrono a determinare le condizioni in cui i comportamenti considerati risultano altrimenti leciti.

Come già è stato evidenziato rispetto alla prima formulazione dell'art. 346 bis contenuta nella L. 190/2012: «*è dunque presupposto, anche per la necessaria componente di consapevolezza dell'agire richiesta dal dolo,*

³ Cfr. art.18 della Convenzione Onu di Merida contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata dalla legge 3 agosto 2009, n. 116 ("ciascuno Stato parte esamina l'adozione di misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando tali atti sono stati commessi intenzionalmente :

a) al fatto di promettere, offrire o concedere a un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o supposta, al fine di ottenere da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato parte un indebito vantaggio per l'istigatore iniziale di tale atto o per ogni altra persona; b) al fatto, per un pubblico ufficiale o per ogni altra persona, di sollecitare o di accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per un'altra persona al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato parte"); nonché l'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 110 ("ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio a titolo di remunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11, a prescindere che l'indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come pure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l'offerta o la promessa di remunerazione per tale influenza, a prescindere che quest'ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato").

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 32 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

che, esplicitamente od implicitamente, sussistano, nell'ordinamento, previsioni in grado di definire il confine tra il consentito ed il non consentito, alla stessa stregua, del resto, di quanto accade in altri paesi, ove è riconosciuta la liceità di attività di mediazione e rappresentanza esercitate in forma professionale specie presso istituzioni politiche o amministrazioni pubbliche.

Nella specie, tuttavia, un simile catalogo non è rinvenibile con la conseguente possibilità, tutt'altro che remota, di ritenere sanzionate condotte altrove ritenute del tutto lecite (si pensi all'azione, appunto, di gruppi di pressione per conto di portatori di interessi particolari a favore dell'introduzione o, viceversa, dell'abrogazione di leggi)⁴.

In maniera ancora più incisiva⁵, durante i lavori parlamentari che hanno preceduto l'entrata in vigore della norma nel suo testo originario, era stato rilevato che *“senza la regolamentazione previa dell'attività di lobbying, la previsione punitiva del “traffico di influenza” si risolve in un immenso contenitore capace di ricomprendere in modo indeterminato comportamenti abitualmente praticati – e ritenuti, addirittura, commendevoli -, dalle grandi associazioni di categoria. Omissis.*

Pertanto, queste attività potrebbero tranquillamente essere ricomprese nella disposizione di cui al testo dell'art. 346-bis, nella parte in cui esso dichiara punibile chiunque, “sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente si fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita”.

E' indubbio che solo la regolamentazione dell'attività di lobbying potrà guidare l'interprete nella qualificazione di una mediazione come “illecita” e, correlativamente, di una promessa di denaro o di altro vantaggio patrimoniale come “indebita”.

Tornando alla descrizione della fattispecie.

Quanto poi al concetto di “mediazione”, resta aperta la questione se il reato sia configurabile anche nel caso in cui la stessa sia effettivamente esercitata nei confronti del soggetto pubblico⁶, o debba, invece, restare unicamente a livello di prospettazione, senza che poi l'intermediario agisca effettivamente.

Tale seconda soluzione non è da preferire, posto che rischierebbe di lasciare scoperti i casi in cui l'esercizio effettivo della mediazione non giunga ad integrare la corruzione, neppure nella forma della istigazione.

I rapporti del reato di traffico di influenze illecite con il reato di corruzione

⁴Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Relazione n. III/11/2012 del 15 novembre 2012.

⁵Ronco, Note per l'audizione avanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato della Repubblica, 16 settembre 2012.

⁶Senza che allo stesso venga promesso o corrisposto alcunché, posto che, diversamente, si ricadrebbe nell'ipotesi della istigazione alla corruzione, in caso di mancata accettazione, e di corruzione in caso, invece, di accettazione.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 33 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

La disposizione esordisce con la clausola di riserva “fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis”.

Tale clausola è evidentemente volta ad evitare duplicazioni sanzionatorie nell'ipotesi in cui la mediazione sia andata a buon fine, con conseguente corresponsabilità di tutti i partecipi (il privato, il ‘mediatore’ e il pubblico ufficiale corrotto), ai sensi dell’art. 110 c.p., nel delitto di corruzione.

La differenza della fattispecie in esame, nella sua prima parte (mediazione illecita), rispetto al concorso nel reato di corruzione sembra potersi individuare nella circostanza che il denaro o gli altri vantaggi patrimoniali non rappresentano il prezzo da corrispondere al pubblico ufficiale, ma vengono rappresentati e destinati a retribuire unicamente l’opera di una mediazione.

Con riferimento invece alla seconda parte della disposizione (remunerazione del pubblico funzionario), ove il denaro o altro vantaggio (o la loro promessa) fossero, nella rappresentazione dell’intermediario, il prezzo da corrispondere non per l’opera di mediazione, ma per remunerare il pubblico, parrebbe necessario che tali utilità non vengano corrisposte o la loro promessa non venga accettata: diversamente opinando, verrebbe integrato il concorso nel delitto di corruzione propria.

Insomma la clausola di riserva esclude la stessa tipicità del fatto qualora la condotta di mediazione (e quella di colui che la “finanzia”) sia specificamente inquadrabile nel concorso in corruzione propria o impropria ovvero in corruzione in atti giudiziari o nel reato di cui all’art. 322 bis: quando cioè l’azione del mediatore (e del suo finanziatore) abbia effettivamente esplicitato una efficienza causale nella corruzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.⁷

Fermo restando che le condotte di traffico di influenze sono prodromiche a fattispecie corruttive, per una corretta gestione del relativo rischio nell’ambito del Modello Organizzativo, sono state “mappate” e gestite nei protocolli rilevanti ai fine della prevenzione dei reati di corruzione, e, in modo particolare, nelle procedure di gestione dei rapporti con consulenti aventi ad oggetto “attività di relazioni istituzionali”. Significativo rilievo ai fini della mitigazione dei rischi reato hanno anche flussi monitorati dall’Organismo di vigilanza e il sistema sanzionatorio aziendale.

Peculato (art. 314, primo comma)

Come sopra evidenziato, il Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF ha ricompreso tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa anche il reato di cui al primo comma dell’art. 314 c.p. “quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea”.

⁷Ufficio del massimario, cit.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 34 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

L'art. 314 al primo comma stabilisce che:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Perché possa integrarsi la responsabilità dell'ente per il reato di peculato, occorre ipotizzare due distinte situazioni.

La prima, riguarda l'ipotesi in cui il soggetto attivo appartenente all'ente rivesta il ruolo di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (come nel caso di medici e/o operatori sanitari) e, con interesse o vantaggio dell'organizzazione, venga ad appropriarsi di denaro o altra cosa mobile altrui di cui abbia la disponibilità.

La seconda ipotesi, è invece quella in cui un soggetto appartenente all'ente, concorra nel reato proprio di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizi, nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Anche questa ipotesi di reato è stata contemplata come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dal Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF, sempre che "il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea".

L'art. 316 c.p. stabilisce che:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Valgono anche per questa ipotesi le considerazioni espresse in relazione all'ipotesi di peculato "semplice".

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Anche questa ipotesi è stata contemplata come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dal Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF, sempre che "il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea".

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 35 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

L'art. 323 c.p. prevede che:

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. ⁽³⁾

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Anche rispetto a questa ipotesi, valgono le considerazioni sopra espresse rispetto alla possibilità che possano essere integrati tutti gli estremi della responsabilità dell'ente da reato di abuso di ufficio e, in particolare, le considerazioni relative alla possibilità che, al di fuori delle ipotesi di corruzione (più grave reato per cui scatterebbe la clausola di sussidiarietà), sia ipotizzabile un concorso di un appartenente all'organizzazione nel reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, con interesse o vantaggio dell'ente.

Completato il quadro delle fattispecie di reato rilevanti, previste dal D. Lgs 231/2001 come presupposti della responsabilità amministrativa degli enti, per le considerazioni esplicitate di seguito a proposito dei reati di associazione a delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio, cui espressamente si rimanda, si ritiene opportuno in questa sede attenzionare anche altre due fattispecie di reato previste nel codice penale, nell'area dei delitti contro la PA, ma non espressamente previste nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001, ovvero i reati di Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), e Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.) Di seguito si citano testualmente i tre articoli sopracitati:

Turbata libertà degli incanti (art. 353 cp)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 36 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cp)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente) al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)

Chiunque, per danaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516

2.2.1 Giurisprudenza

- In tema di responsabilità degli enti a norma del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, dipendente dal reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), l'ente può essere ritenuto responsabile, senza che vi sia una violazione del principio di irretroattività stabilito dall'art. 2 d.lg. n. 231 del 2001, se all'accordo corruttivo, risalente ad un periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lg. n. 231 del 2001, seguano una o più dazioni di denaro in un periodo successivo a quello suddetto. Ed infatti, sebbene il delitto di corruzione si perfezioni anche solo con l'accettazione della promessa di denaro, ove segua l'effettiva dazione del denaro il momento consumativo si sposta in avanti fino a coincidere con la dazione medesima. E nel caso di plurimi pagamenti detto momento non può che protrarsi sino all'ultimo, in quanto le singole dazioni, pur trovando la loro origine nell'accordo iniziale, tacitamente confermano ogni volta quell'accordo e, lungi dal costituire un "post factum" non punibile, integrano la fattispecie delittuosa. (Nella fattispecie l'accordo corruttivo risaliva al 1998, mentre l'ultima dazione di denaro risaliva al 2002, cioè ad un momento successivo all'entrata in vigore del d.lg. n. 231 del 2001). Tribunale Milano, sez. X, 31 luglio 2007, n. 3300, Corriere del merito 2007, 12, 1439.
- Integra il concetto di interesse o vantaggio dell'ente, ai sensi dell'art. 5 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, l'ipotesi in cui il profitto del reato di truffa sia inizialmente conseguito dalla società indagata, attraverso l'accreditamento in suo favore delle somme erogate dalla p.a., restando irrilevante ai fini

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 37 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

della responsabilità amministrativa del l'ente l'eventuale successiva distrazione delle medesime somme sui conti personali dell'amministratore. Tribunale Lucca, 26 ottobre 2004, Foro it. 2006, 6, 329.

- Ai fini della configurazione del delitto di corruzione propria, pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorre che dal suo comportamento emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli, poichè solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono. (Nel caso di specie, in cui una società farmaceutica aveva istituito un'apposita struttura al fine di sostenere ed incrementare la vendita dei medicinali prodotti, attraverso elargizioni di liberalità in denaro o di altri "benefits" in favore di medici e farmacisti, o dei relativi enti di appartenenza, è stata esclusa la sussistenza dell'ipotizzato delitto di corruzione). Cass. pen, sez. VI, n. 34417 del 15/05/2008, Rv. 241081. CED Cass. pen.. Conformi: Cass. n. 21192/07, Rv.236624; Cass. n. 20046/08, Rv. 241184.
- Anche all'ente indagato per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 d.lg. n. 231/01 derivante dal reato di cui all'art. 322 bis c.p. (corruzione internazionale) si applicano le misure cautelari interdittive. Il comma 4 dell'art. 25 ha la funzione di estendere l'ambito soggettivo di quegli stessi delitti richiamati nei primi tre commi. Pertanto, il richiamo contenuto nel comma 5 dell'art. 25 cit. deve considerarsi rivolto alle ipotesi base di corruzione indicate nei commi 2 e 3, comprensive anche delle estensioni soggettive contemplate nel comma 4. Cass. Pen., sez. VI, n. 42701 del 30 settembre 2010, in Diritto e Giustizia 2010 -con nota di Rispoli-.
- In tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l'effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero. Cass. Pen., sez. VI, n. 42701 del 30 settembre 2010, in CED.

2.3 Processi a Rischio-Reato e funzioni interessate

La presente Sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolta dall'organizzazione. Tenendo conto della tipologia e frequenza dei rapporti, che l'organizzazione intrattiene con la Pubblica Amministrazione, tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività (c.d. attività sensibili) nell'ambito delle quali è ipoteticamente possibile che sia commesso un reato contro la Pubblica Amministrazione. Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle attività sensibili e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso l'organizzazione, sono state poi individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 38 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono stati individuati presso l'organizzazione i seguenti processi e attività sensibili in relazione a tutti i reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto:

- Gestione dei rapporti istituzionali (Partecipazione ed organizzazione di eventi/incontri con soggetti appartenenti ad enti di governo centrale e/o locale, e con soggetti apicali delle istituzioni pubbliche);
- Gestione dei rapporti con la PA per ottenere agevolazioni (in particolare: rapporti con enti previdenziali e/o assistenziali, a titolo di esempio: stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, o richiesta e godimento a qualsiasi titolo di benefici fiscali, contributivi, relativi al personale; o, ancora, ottenimento contributi in caso adeguamenti alla normativa in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro); finanziamenti, sovvenzioni a altri benefici (ad esempio, rapporti con enti pubblici per l'erogazione di finanziamenti per la ricerca);
- Gestione dei rapporti con la PA per ottenere accreditamenti, concessioni e autorizzazioni; (a titolo di esempio: ottenimento di autorizzazioni o licenze edilizie);
- Gestione della partecipazione a procedure competitive e/o gestione rapporti con PA per affidamenti diretti;
- Gestione dei rapporti con partners in occasione della partecipazione a gare pubbliche;
- Gestione delle commesse/contratti pubblici;
- Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- Gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione;
- Gestione del sistema informativo aziendale, anche tramite outsourcer

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 39 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Considerate, in modo particolare, le modalità di commissione dei reati di natura corruttiva che presuppongono uno scambio ovvero una dazione di denaro o altra utilità al soggetto corrotto, oltre alle aree di attività sopra indicate che sono strettamente attinenti alla gestione dei rapporti con le PA, sono state individuate altre aree che potrebbero essere coinvolte dalla commissione di reati, rispetto alle quali pure sono stati previsti protocolli specifici.

Nella sua manifestazione di scuola, il reato di corruzione è compiuto quando il privato pone in essere la sua opera corruttiva offrendo o consegnando una somma di denaro: in questo caso la commissione del reato implicherebbe il reperimento dei fondi necessari, situazione questa che coinvolgerebbe direttamente il settore amministrativo del Consorzio: il passo successivo potrebbe essere un pagamento o un ordine di pagamento al funzionario corrotto o a terzi quali intermediari tra il Consorzio e il pubblico ufficiale.

Ma il corrispettivo della corruzione potrebbe, però essere pagato al funzionario corrotto anche sotto altre forme rispetto ad un pagamento "diretto": ad esempio, con cessione di beni o servizi a prezzi scontati; oppure con acquisti di beni e servizi a prezzi maggiorati; ovvero con altre forme di pagamento per operazioni, in tutto o in parte, inesistenti; come pure attraverso altre forme di utilità, inclusa l'assunzione di personale; ed, addirittura, come pure si è verificato in lacune situazioni attenzionate negli ultimi anni dai giudici, attraverso più complessi sistemi di attribuzioni di quote di società appositamente costituite.

I processi aziendali con attività strumentali da considerare sensibili, ad esempio, al rischio di commissione del reato di corruzione sono stati individuati nei seguenti:

- selezione, assunzione e gestione di persone vicine ai dipendenti e funzionari della Pubblica Amministrazione, dei quali si intendono ottenere i favori;
- pagamento di emolumenti maggiorati al fine di generare provviste corruttive;
- gestione del processo di acquisizione di beni e servizi non trasparente (ad esempio, creando fondi a mezzo di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o assegnando contratti a persone o società gradite ai dipendenti e ai funzionari della Pubblica Amministrazione); omaggi/liberalità/donazioni o sponsorizzazioni a favore di dipendenti e funzionari della Pubblica Amministrazione o persone ad esse collegate;
- assegnazione e gestione di incarichi di consulenza in modo non trasparente (ad esempio, creando fondi, remunerando la prestazione di servizi con corrispettivi superiori a quelli di mercato) ovvero assegnazione a persone/società gradite ai dipendenti e/o ai funzionari della Pubblica Amministrazione, dei quali si intende ottenere i favori;
- gestione dei rapporti con eventuali partners;
- gestione dei rapporti con consorziate e controllate;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 40 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- gestione del ciclo passivo (registrazione delle fatture passive al fine di ridurre il rischio che il pagamento di fatture per prestazioni inesistenti, o per un prezzo superiore a quello effettivo, volto al fine di trasferire “denaro o altra utilità”, per la realizzazione del reato di corruzione, ovvero al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto).
- conclusione di falsi accordi transattivi per la predisposizione di mezzi finanziari utili per assicurare la provvista da destinarsi a dipendenti o funzionari della Pubblica Amministrazione.
- gestione degli investimenti, ad esempio costituzione di società al fine di generare provviste di denaro o comunque di pagare il prezzo di corruzioni.

2.4 Principi generali di comportamento

2.4.1 Principi comportamentali

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, devono attenersi.

Coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di una delega in tal senso, in cui siano specificati in modo chiaro i limiti e l'oggetto della delega. I poteri autorizzativi e di firma sono attribuiti in base alla funzione ricoperta dal soggetto interessato, valutato il relativo livello gerarchico, e nel rispetto delle procedure aziendali e dei livelli di poteri e autorizzazione ivi previsti. Il sistema delle deleghe e delle procure deve conciliare la posizione di ciascun soggetto, e la relativa responsabilità, con i poteri conferiti. In ogni caso, qualora un soggetto cessi di ricoprire una determinata funzione, le deleghe e le procure devono essere immediatamente revocate.

In caso di rapporti con la PA gestiti tramite soggetti esterni (ad esempio i consulenti), gli stessi devono impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel codice etico, nel presente Modello e nelle disposizioni di legge nazionali ed estere.

Ogni operazione deve essere sempre verificabile e documentata, coerente e congrua. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di procedere all'effettuazione di controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e di individuare il soggetto che ha autorizzato, registrato, effettuato e verificato l'operazione stessa.

L'Organizzazione e i destinatari del Modello coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Authorities, devono attenersi dunque ai seguenti precetti:

- a) assicurare che i rapporti intrattenuti con i pubblici funzionari siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e avvengano nell'assoluto rispetto del Codice Etico e del presente Modello

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 41 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

Organizzativo dell'Organizzazione: leggi e normative vigenti, tra queste, si richiamano in modo particolare, il D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il D. Lgs 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; ed il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare per quanto concerne gli incarichi extraistituzionali e il divieto di pantouflage di cui all'art. 53;

- b) stabilire un sistema di deleghe e procure congruo rispetto ai ruoli e alle responsabilità da ciascuno assunte e rispetto alla rilevanza delle operazioni economiche svolte;
- c) formalizzare le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'organizzazione; i livelli di dipendenza gerarchica; e descrivere le mansioni di ciascun operatore dell'organizzazione;
- d) documentare le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti dell'organizzazione;
- e) garantire coerenza tra procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- f) rendere conoscibili ai soggetti esterni il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, garantendo strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- g) adoperarsi per rendere trasparenti le condizioni di indipendenza e obiettività dei soggetti coinvolti nell'Organizzazione, al fine di prevenire e svelare eventuali conflitti di interesse con l'Organizzazione stessa.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, identificano ipotesi di conflitto di interessi:

- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opere, prestazioni intellettuali, incarichi di ogni genere, anche di rappresentanza e/o politici etc.) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi (tra questi, Pubbliche Amministrazioni con le quali si hanno rapporti contrattuali, ad esempio convenzioni, e/o si ricevono autorizzazioni, o altri provvedimenti che conferiscono abilitazioni, finanziamenti, contributi o che comunque provvedimenti che possano incidere sulle attività dell'Organizzazione;
 - la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'Organizzazione): tra i primari interessi dell'Organizzazione, c'è quello al rispetto delle norme e, tra queste, anche le norme previste dall'ordinamento in materia di inconfiribilità, incompatibilità e pantouflage in materia di pubblico impiego;
 - la cointeressenza, in forma palese o occulta, in attività di fornitori, clienti o concorrenti;
 - l'utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative, a vantaggio proprio o di terzi e, comunque, in contrasto con gli interessi dell'Organizzazione;
- h) assicurare che gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete e veritiere evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
 - i) sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione al fine di verificarla ed approvarla prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 42 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

- j) prevedere, nei limiti possibili, separazione funzionale tra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento (es. redazione e presentazione della domanda finalizzata all'erogazione del contributo, del finanziamento, della sovvenzione, etc.);
- k) identificare formalmente il soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la P.A. in relazione a ciascuna Operazione Sensibile; particolare attenzione andrà posta per i rapporti di consulenza aventi ad oggetto "attività di relazioni istituzionali".
- l) nominare da un responsabile interno per ogni Operazione Sensibile;
- m) garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo e la riservatezza dei dati conservati;
- n) garantire, in caso di visite ispettive, che a rappresentare l'Organizzazione siano i soggetti autorizzati dalla stessa in base al sistema di procure e deleghe in essere e che sia tenuta traccia delle ispezioni ricevute e delle eventuali sanzioni comminate;
- o) assicurare che dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, e/o di altri benefici, a carico di bilanci pubblici e non, contengano solo elementi veritieri e, l'impegno dell'Organizzazione, in caso di ottenimento di benefici economici, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, debbono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni;
- p) assicurarsi che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui ai processi sensibili pongano particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- q) assicurarsi che i contratti con i consulenti rapporti a) siano formalizzati per iscritto; b) che i relativi compensi siano conformi alle condizioni contrattuali e, in ogni caso, coerenti e congrui per la prestazione resa dal consulente/professionista in linea con le condizioni di mercato; c) che nei contratti con questi soggetti terzi siano disciplinate le conseguenze della violazione del DLgs 231/2001;
- r) assicurarsi che i contratti con i fornitori ed i partners): a) siano redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale; b) che i relativi compensi sino conformi alle condizioni contrattuali e, in ogni caso, coerenti e congrui per la prestazione resa dal fornitore in linea con le condizioni di mercato; b) che nei contratti con questi soggetti terzi siano essere disciplinate le conseguenze della violazione del DLgs 231/2001;
- s) adoperarsi affinché nessun pagamento in contatti possa essere effettuato oltre l'importo di € 1.000, salvo casi di comprovate esigenze operative che andranno adeguatamente documentate;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 43 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

- t) assicurarsi che ogni servizio reso nell'ambito di contratti pubblici sia correttamente eseguito e rendicontato.

2.4.2 Divieti

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali, sia ai Dipendenti - in via diretta - sia ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali.

E' fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- a) effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o omaggi (ad eccezione di quelli rientranti nella pratica commerciale usuale) o altra utilità ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, o persone a questi vicini;
- b) appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile altrui, di cui abbia il possesso o la detenzione, in ragione della propria qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; ricevere o ritenere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, giovandosi dell'errore altrui;
- c) procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto nello svolgimento di eventuali funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, violando specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti dalla legge;
- d) indurre, con artifici o raggiri, taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea, o di altri;
- e) partecipare in alcun modo a fatti di appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui posseduti o comunque nella disponibilità di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio in ragione del loro ufficio o servizio;
- f) partecipare in alcun modo a fatti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che, nello svolgimento delle loro funzioni o del loro servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 44 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

marginari di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurino a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

- g) fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi;
- h) tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di accreditamenti, autorizzazioni e simili;
- i) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- j) assumere o affidare incarichi all'interno della Società ex-funzionari della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari ovvero che abbiano partecipato, anche individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società nel periodo di un triennio precedente;
- k) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- l) riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- m) in occasione di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione, e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni dell'Organizzazione non in linea le politiche aziendali, le disposizioni normative, il Codice Etico e il presente Modello;
- n) farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un dipendente, consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- o) impedire o turbare gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti,
- p) porre in essere dolosamente comportamenti che determinino inesecuzione, imperfezione, inadempimento nelle pubbliche forniture.

2.5 **Presidi di controllo**

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 45 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

Per i presidi in materia di:

- 1) acquisizione e/o gestione di: contributi/sovvenzioni/finanziamenti, assicurazioni o garanzie, o altri benefici concessi da soggetti pubblici; e di acquisizione e gestione di concessioni e autorizzazioni;
- 2) acquisizione e gestione degli accreditamenti;
- 3) gestione della partecipazione a procedure competitive e/o gestione rapporti con PA per affidamenti diretti;
- 4) gestione dell'esecuzione di commesse/contratti pubblici;
- 5) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la gestione ambientale e la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008);
- 6) gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- 7) gestione di qualsivoglia altro rapporto con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio per adempimenti normativi, amministrativi e societari (registrazioni societarie, iscrizioni, depositi procure,...);
- 8) gestione delle visite ispettive;
- 9) gestione del sistema informativo aziendale, anche tramite outsourcer

Si rimanda al Protocollo231 "Gestione dei Rapporti con la PA e le Autorità amministrative indipendenti" e Protocollo231 Gestione dei sistemi informativi aziendali e al Manuale della Qualità (sez. 08 "Attività operative"); Processo Contratti Allegato AQ 9/01; Procedura PG 02 "Verifiche ispettive interne"; Procedura PG 03 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme; Procedura PG 04 "Gestione delle non conformità"; Carta Servizi.

Per i presidi in materia di gestione dei contenziosi, giudiziale stragiudiziali, o procedimenti arbitrari in cui sia parte una Pubblica Amministrazione, si rimanda al Protocollo231 "Gestione del Contenzioso e dei rapporti con le Autorità Giudiziarie".

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 46 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

PRESIDI NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ NON STRETTAMENTE ATTINENTI ALL'AMBITO DEI RAPPORTI CON LA PA E ALTRE AUTORITÀ MA POTENZIALMENTE STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI DI CORRUZIONE

Come sopra evidenziato, dall'analisi dei rischi svolta, è emersa la "sensibilità" anche di aree nelle quali possono essere svolte le seguenti attività strumentali:

- Selezione del personale;
- Gestione del personale;
- Sviluppo e incentivazione del personale;
- Approvvigionamento di materiali, servizi di manutenzione e subappalti;
- Conferimento e gestione di incarichi per consulenze e altri servizi professionali;
- Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi;
- Predisposizione e approvazione del bilancio;
- Ciclo passivo;
- Gestione degli investimenti;
- Gestione omaggi/liberalità/sponsorizzazioni;
- Gestione delle spese di rappresentanza;
- Gestione dei rimborsi spesa;
- Gestione dei rapporti con Partners e consulenti;
- Gestione dei rapporti con le controllate, con le consorziate e con i consorzi.

In merito nell'area personale, si rimanda ai presidi previsti dal *Protocollo231 "Gestione delle risorse umane"*, e nel *Manuale della Qualità e al Processo Attivazione Risorse Allegato AQ 9/01*

In merito all'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e alla gestione dei rapporti con Partners, si rimanda ai presidi previsti dl *Protocollo231 "Gestione dei rapporti con Partners e consulenti"*; e dalla

In merito alla gestione del processo di acquisizione di beni e servizi, si rimanda ai presidi previsti dal *Protocollo231 "Gestione degli acquisiti di beni e servizi, anche professionali"* e al *Manuale della Qualità (sez. 08 "Attività operative")*

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 47 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <th>DATA</th> <th>REVISIONE</th> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

In merito ai rimborsi spese, si rimanda ai presidi previsti dal *Protocollo231 "Gestione rimborsi spese"* e ai *Regolamenti interni sulle spese e sui rimborsi*.

In merito ad omaggi, liberalità, spese di rappresentanza, e sponsorizzazioni, si rimanda ai presidi previsti dal *Protocollo231 Gestione omaggi, liberalità, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni"*

In merito alla predisposizione del bilancio e agli adempimenti tributari, si rimanda ai presidi previsti dal *"Protocollo231 "Gestione dei processi di natura amministrativo-contabile"*.

In merito al ciclo passivo, si rimanda ai presidi previsti dal *Protocollo231 "Gestione dei processi di natura amministrativo-contabile"* e al *Protocollo231 "Gestione degli acquisiti di beni e servizi, anche professionali"*;

In merito alla gestione dei flussi monetari e finanziari, si rimanda al *Protocollo231 "Gestione dei Flussi monetari e finanziari"*

In merito ad attività di investimento e/o di gestione di partecipazioni si rimanda ai presidi previsti dal *Protocollo231 "Gestione degli investimenti e delle partecipazioni"*.

In merito ai rapporti con le controllate, con le consorziate e con i consorzi, si rimanda ai presidi previsti dal *Protocollo231 "Gestione dei rapporti con le controllate, con le consorziate"*.

Riepilogo protocolli e procedure specifiche rilevanti ai fini della mitigazione dei rischi di reati contro la PA

Le regole comportamentali e i divieti e i Protocolli 231 e le Procedure rilevanti al fine di prevenire reati contro la PA sopra richiamati devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività dell'organizzazione sia in territorio italiano, sia eventualmente all'estero e la loro inosservanza costituisce illecito disciplinare a cui è collegata le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.

Di seguito un quadro di sintesi di Protocolli e Procedure rilevanti

Protocolli:

Protocollo231 "Gestione dei Rapporti con la PA e con le Autorità Amministrative Indipendenti";

Protocollo231 "Gestione delle operazioni amministrativo-contabili";

Protocollo231 "Gestione dei flussi monetari e finanziari";

Protocollo231 "Gestione degli investimenti";

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 48 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<table border="1"> <tr> <th>DATA</th> <th>REVISIONE</th> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

- Protocollo231 "Gestione dei rapporti con partners e consulenti d'affari";*
- Protocollo231 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e anche professionali";*
- Protocollo231 "Gestione del contenzioso e dei rapporti con le Autorità Giudiziarie;*
- Protocollo231 "Gestione dei Rimborsi spese"*
- Protocollo231 "Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza"*
- Protocollo231 "Gestione delle risorse umane"*
- Protocollo231 "Gestione dei sistemi informativi aziendali"*
- Protocollo231 "Gestione dei rapporti con società controllate, collegate e consorziate"*

Procedure

- Processo Contratti Allegato AQ 9/01*
- Procedura PG 02 "Verifiche ispettive interne"*
- Procedura PG 03 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme*
- Procedura PG 04 "Gestione delle non conformità"*

Altri presidi:

- Regolamento interno sulle spese
- Regolamento interno sui rimborsi
- Carta Servizi
- Software di gestione della rendicontazione

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 49 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

3.1 Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

La presente Sezione prende in considerazione la responsabilità dell'ente disciplinata dall'art. 24 bis del decreto.

Si riportano le seguenti definizioni:

Art. 491 bis c.p. " (Documenti informatici)" Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 615 ter c.p. "(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)" Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).

Art. 615 quater c.p. "(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)" Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 50 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

Art. 615 quinquies “(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)” Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e` punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater c.p. “(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)” Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies c.p. “(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)” Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo

Art. 635 bis c.p. “(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)” Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635 ter c.p. “(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)” Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 51 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI</i>		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. "(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 635 quinquies c.p. "(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)" Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, contemplate e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale. Si ricordano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare meno ricorrente l'alterazione successiva alla formazione. Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tale articolo dispone ai documenti informatici pubblici o privati, aventi efficacia probatoria (ovvero sottoscritti con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) si applichi la medesima disciplina prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei (art. da 476 a 493 del Codice Penale). Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni). Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica. Ricorre falsità

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 52 di 199	
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00	
GS 23101:2017				

materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato successivamente alla sua formazione; ricorre falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate. Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione. Più complesso appare il tema della "falsità ideologica" informatica, posto che, in questo caso, l'oggetto di falsificazione non è l'atto nella sua materialità, ma la circostanza che il pubblico ufficiale o il privato attesti falsamente che il fatto è stato da lui compiuto o in sua presenza, indipendentemente dall'utilizzo o meno dei sistemi informatici, che sarebbero comunque di mero supporto alla condotta illecita. Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria il falso ideologico potrebbe compiersi mediante l'immissione di dati o informazioni non veritiere in elenchi o registri gestiti informaticamente.

Quanto ai reati relativi alla falsificazione materiale/ideologica di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si ritiene possano, in astratto, essere commessi in occasione dei collegamenti con la P.A. per la trasmissione di documenti a carattere pubblico.

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli. Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato..

Per tali fattispecie di reato l'Organizzazione deve attuare modalità di connessione alle reti informatiche pubbliche che prevedano l'accesso solamente a soggetti muniti di credenziali nominali e di delega garantendo, all'interno del processo di realizzazione di un documento informatico, il principio di segregazione dei ruoli.

In relazione alle valutazioni di cui sopra, sono stati individuati a rischio le aree le cui attività prevedono un rapporto con la P.A. e con le autorità attraverso l'impiego di strumenti informatici o reti telematiche.

Nello specifico le aree sensibili individuate sono quelle relative alle attività e ai processi di produzione e trasmissione delle seguenti tipologie di informazioni:

- informazioni fiscali: l'operatore autorizzato, previa autenticazione sul sistema apposito, inoltra i dati ai fini fiscali (ad esempio la dichiarazione dei redditi) precedentemente elaborati ad una Società terza (ad esempio lo studio commercialista). Si ritiene di escludere per mancanza di presupposti l'occorrenza del reato per falsità materiale in quanto è una Società incaricata ad inoltrare il documento informatico con efficacia probatoria verso Banca d'Italia. Per le informazioni in oggetto rimangono dunque i soli presupposti per il reato di falsificazione ideologica;
- si ritiene invece di non considerare attività sensibile ai fini del reato di falsificazione l'utilizzo del Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate in quanto consistente in attività di consultazione;
- informazioni previdenziali e contributive verso la P.A.: l'operatore autorizzato, previa autenticazione sul sistema apposito, carica il tracciato oggetto della comunicazione (ad esempio

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 53 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

comunicazioni periodiche, comunicazioni preventive in caso di assunzione), elaborato dal sistema di payroll. Dal momento che la trasmissione è diretta verso P.A. (ad esempio INPS e INAIL) e riguarda informazioni aventi potenzialmente efficacia probatoria, si ritiene che la relativa attività di produzione e trasmissione presenti i presupposti per il reato di falsificazione materiale e ideologica.

- informazioni relative alle disposizioni di pagamento: l'operatore autorizzato, previa autenticazione sul sistema apposito, carica o riporta tramite compilazione i dati sul sistema di remote banking. Si ritiene che questa attività di produzione e trasmissione sia sensibile in quanto ad essa sono associabili i presupposti delle falsità materiale ed ideologica.
- informazioni relative alle attività svolte in via diretta in regime di convenzione o a seguito di gara: l'operatore autorizzato, previa eventuale autenticazione sul sistema apposito, carica, o riporta tramite compilazione, i dati verso la Regione, l'ASL o l'Azienda Provinciale Servizi Sanitari competente, al fine di consentire il calcolo del rimborso economico risultante per le attività prestate. In questo caso si ritiene che la relativa attività di produzione e trasmissione possa presentare i presupposti per il reato di falsificazione materiale e ideologica.

Art. 640 quinquies "(Frode informatica del certificatore di firma elettronica)" Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

3.2 Processi a Rischio -Reato

- 1) Gestione del sistema informativo aziendale (Gestione di accessi, account e profili, anche tramite outsourcer; Gestione dei sistemi hardware e software, anche tramite outsourcer).
- 2) Tutte le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a Internet.

3.3 Principi generali di comportamento

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nelle attività di gestione dei sistemi informativi aziendali, devono attenersi.

- operare nel rispetto di:
 - leggi e normative vigenti;
 - Codice Etico;
 - Modello Organizzativo ex D.Lgs, 231/2001;
 - Modello Organizzativo Data Protection;
- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 54 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI</i>		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- monitorare i cambiamenti organizzativi o tecnici che potrebbero determinare l'esposizione del sistema informativo a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati;
- installare esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati in materia di violazione del diritto d'autore, suggerendo ogni più opportuno adeguamento.
- non deve essere consentito l'accesso nelle aree riservate (es: server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone prive di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, tale accesso deve essere attuato nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve essere di norma limitato alle sole attività lavorative;
- le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti sui diversi applicativi aziendali devono essere applicate secondo le regole aziendali definite e in linea con i requisiti normativi;
- garantire che la sicurezza logica e fisica dei sistemi informativi dell'Organizzazione sia gestita nel rispetto delle regole interne e mantenendo e aggiornando costantemente le componenti infrastrutturali (HW e SW) che ne garantiscano l'efficacia.

È fatto esplicito divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
- introdursi in sistemi informativi e banche dati altrui senza averne autorizzazione o licenza;
- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
- danneggiare o distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- intercettare ovvero interrompere comunicazioni telematiche;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria (es: bilancio d'esercizio, attestazioni o autocertificazioni dirette ad enti pubblici, documenti creati con l'ausilio di strumenti di firma digitale, ecc.) in assenza, ove consentito dalla legge, di una specifica autorizzazione;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 55 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI</i>		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

- utilizzare o installare programmi non autorizzati;
- aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (es: Antivirus, Firewall, Proxy server, etc.);
- lasciare il proprio Personal Computer senza protezione password e controllo degli accessi oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, etc.);
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- rivelare ad altri (se non a seguito di delega formale) od utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati.
- installare software privi di licenza sui computer dell'Organizzazione ovvero utilizzare e/o copiare documenti e materiale protetto da copyright senza l'autorizzazione espressa del detentore e salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli;
- effettuare download illegali e utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- arrecare qualsiasi forma di danno, attraverso l'utilizzo improprio non autorizzato, all'onore o alla reputazione dell'autore di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.
- modificare le impostazioni degli strumenti informatici a disposizione in assenza di autorizzazione da parte dei soggetti preposti;
- utilizzare gli strumenti informatici a disposizione dell'Organizzazione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- diffondere all'esterno dell'Organizzazione codici di accesso ai sistemi informatici interni o di controparti;
- trasmettere telematicamente alle PA dati non verificati;
- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- utilizzare firme elettroniche di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
- utilizzare password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
- utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;
- installare sul computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministratore Unico;
- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 56 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI</i>		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">DATA</th> <th style="width: 50%;">REVISIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </tbody> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

(sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);

- è vietato porre in essere, direttamente o ricorrendo a soggetti terzi, dei comportamenti come il phishing, l'hacking o la diffusione di programmi di malware finalizzati al furto e/o all'indebito utilizzo dell'identità digitale;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 57 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

3.4 Presidi di controllo specifici

Al fine dell'azzeramento/contenimento del rischio reato l'Organizzazione, oltre a dettare principi generali di comportamento, adotta protocolli e procedure specifiche atte a regolamentare le singole attività a rischio indicate sopra.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione.

La mancata ottemperanza alle procedure specifiche costituisce illecito disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare.

In particolare, si rimanda a quanto previsto da:

Protocollo 231 Gestione dei sistemi informatici aziendali.

Modello Organizzativo Data Protection (MODP679) e relative procedure operative.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 58 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

4. Reati di Associazione a delinquere e Criminalità Organizzata, anche Transnazionale

4.1 Art. 24ter Delitti di criminalità organizzata

Ai sensi dell'art. 416 c.p. "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [c.p. 600-sexies].

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

Ai sensi dell'art. 416 bis "(Associazione di tipo mafioso)" "Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sedici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 59 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

*Art. 416 ter c.p. "(Scambio elettorale politico-mafioso)" **

Ai sensi dell'art. 416 ter c.p. "Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."

* Tale disposizione è stata da ultimo modificata dall'art. 1, comma 1 della L. 21 maggio 2019 n. 43.

Art. 630 c.p. "(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)"

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 60 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 "(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)" 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

I reati associativi sopra descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 61 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Fatta questa precisazione occorre anche aggiungere che assumono rilievo ai fini del Decreto (solo) se connotati dal carattere della transnazionalità i seguenti reati:

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (D.P.R. 473/1973, articolo 291 quater);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- traffico di migranti (D.Lgs. n. 286/1998 T.U. Immigrazione art. 12) - a meno che non si rientri nell'ipotesi di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'art. 25 duodecies (novellato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161) che prevede la responsabilità degli enti ai sensi del Decreto 231 per i delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-bis e 3 ter T.U. Immigrazione) a prescindere dalla transnazionalità.

L'art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) del D.lgs. 286/1998 prevede che:

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.*

2. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.*

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 62 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

[3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere).

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 63 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

4-ter. *Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.*

5. *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

5-bis. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.*

6. *Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.*

6-bis. *Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della*

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 64 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		DATA
			REVISIONE
		26-11-2020	00

nave. E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegate e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 65 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. (133)

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 66 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.

Completato il quadro normativo, occorre evidenziare come, dall'analisi dei rischi sia emersa l'immediata inapplicabilità rispetto all'Organizzazione delle fattispecie di cui agli artt. 630 del codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Invece le fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto ritenute rilevanti per l'Organizzazione sono quelle previste dagli artt. 416, 416 bis e 416 ter cod.pen.

A proposito della fattispecie di traffico dei migranti si registra che il relativo rischio si è notevolmente ridotto fino a diventare irrilevante per il Consorzio, dal momento in cui lo stesso ha deliberato da tempo di non occuparsi più della gestione dei migranti.

Prima di passare all'analisi dei processi a rischio rispetto a quest'area di reato, occorre precisare che, rispetto alla fattispecie di associazione a delinquere, come pure della fattispecie di autoriciclaggio, di cui si dirà dinnanzi, l'Organizzazione, nella sua attività di prevenzione dei rischi reato, ha ritenuto di sposare,

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 67 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

un'interpretazione della normativa anche più rigida di quella di cui alle Linee Guida di Confindustria, cui questo Modello pure si ispira: in particolare, si è ritenuto che l' inserimento di questo tipo di reati nel novero dei reati di cui al DLgs 231/2001 - in ragione della loro natura di fattispecie cd. "aperte", ovvero che presuppongono la commissione di una serie indeterminata di delitti presupposto - comporti l'onere per le imprese, in sede di redazione dei Modelli Organizzativi, di valutare i rischi, e stabilire i protocolli per ridurli, anche rispetto a reati diversi da quelli elencati nel Decreto.

L'Organizzazione ritiene che quest'onere risponda comunque all'obiettivo delle imprese di minimizzare i rischi che si compia qualsivoglia illecito nell'ambito della sua azione, ma ritiene pure che una siffatta analisi, per non sfociare in un'impresa impossibile vada ricondotta nei binari della ragionevolezza, ragionevolezza che impone di analizzare i rischi di reati non espressamente previsti dal Decreto, solo qualora rispetto agli stessi, nel particolare settore di business dove un'impresa opera (direttamente o attraverso sue controllate, aggiungiamo noi), si possa formulare prima facie una generica astratta prognosi di significativo rischio di commissione.

A questo proposito, in sede di analisi dei rischi, si è ritenuto, dunque, di considerare anche i rischi di reati di turbativa degli incanti, come descritti nel capitolo dedicato ai reati contro la PA, e i rischi di commissione di tutti i reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 e non solo alle fattispecie espressamente ricomprese tra i reati presupposto della responsabilità "amministrativa" degli enti dal Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019) come convertito dalla Legge 157/2020.

A questo proposito, quanto alle modalità attuative dei reati tributari, ai processi aziendali nei quali possono individuarsi rischi di reato, e alle relative misure di mitigazione, si rimanda al Capitolo 20 del presente documento, dedicato appunto a questa tipologia di illeciti.

4.2 Processi a Rischio-Reato

In relazione ai reati ed alle condotte di associazione a delinquere descritte nel paragrafo che precede, le aree ritenute più specificatamente a rischio per l'Organizzazione risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- Ciclo attivo – Erogazione servizi/Gestione del processo commerciale;
- Gestione del processo amministrativo e contabile;
- Gestione dei flussi finanziari e monetari;
- Gestione degli investimenti;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi professionali nonché negoziazione degli accordi e gestione dei rapporti successivi;
- Gestione dei rapporti con partners e consulenti d'affari;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 68 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale;
- Erogazioni omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza.
- Gestione dei rapporti con società controllate, collegate e consorziate.

In tutti questi casi infatti potrebbe accadere che una delle attività sopra descritte si traduca in un atto di sostegno o addirittura in un atto rivolto al fine di costituire un'associazione criminale.

Le attività sopra descritte potrebbero tradursi in atti di sostegno o addirittura in atti rivolto al fine di costituire un'associazione criminale.

Evidentemente, alla luce delle considerazioni espresse sopra in merito all'opportunità di prevenire i reati di cui trattasi anche attraverso la prevenzione dei reati fine, in questa sede, andrebbero richiamate tutte le attività sensibili (e i relativi presidi di controllo) individuati nelle altre sezioni del presente documento in sede di analisi dei rischi degli altri reati di cui al D.Lgs. 231/2001. Per queste si ritiene sufficiente il richiamo a quelle sezioni. Considerato quanto sopra esposto in merito all'opportunità di individuare presidi di controllo anche per reati non compresi nel "catalogo 231", ed in particolare i reati tributari diversi da quelli espressamente previsti come reati presupposto e i reati di turbativa d'asta, in questa sede rispetto a quelle fattispecie si evidenzia invece espressamente la rilevanza delle seguenti attività sensibili:

- gestione delle attività di partecipazione a gare pubbliche;
- gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali.

4.3 Principi generali di comportamento

L'Organizzazione e i destinatari del Modello coinvolti nelle attività di gestione delle sopraindicate attività sensibili, devono attenersi dunque ai seguenti precetti:

- assicurare che i rapporti intrattenuti con i pubblici funzionari avvengano nell'assoluto rispetto di:
 - leggi e normative vigenti;
 - Codice Etico;
 - Modello Organizzativo

e che siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri.

È inoltre, necessario, nell'espletamento delle attività considerate a rischio:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 69 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

E in particolare, al fine di evitare che il comportamento di uno dei soggetti sopra indicati, possa integrare gli estremi di una partecipazione ad un'associazione a delinquere, che possa risolversi in un interesse o vantaggio dell'Organizzazione, è necessario che:

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto dell'Organizzazione, nonché la scelta delle controparti contrattuali e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza straniera;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'Organizzazione e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del singolo caso;
- le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore dell'Organizzazione siano costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera l'Organizzazione, fermo restando il diritto di domandare la risoluzione del Contratto in ipotesi di violazione del Modello o del Codice Etico, ove la controparte contrattuale si sia impegnata all'osservanza dei principi ivi enunciati;
- eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito; devono essere inoltre stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone;
- nell'ambito delle operazioni di cassa, il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto dell'iter di autorizzazione previsto dalle procedure aziendali e previa adeguata motivazione;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

È fatto divieto di:

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 70 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale;
- selezionare e assumere personale che abbia precedenti penali per reati di criminalità organizzata o per delitti specifici contemplati dalla presente Parte Speciale;
- avere contatti con soggetti di cui è conosciuta l'affiliazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso;
- collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto dell'Organizzazione o qualsiasi altro vantaggio per la medesima;
- intraprendere rapporti commerciali o effettuare operazioni societarie con partner sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere.

4.4 Presidi di controllo

Le regole comportamentali e i divieti e i Protocolli 231 e le Procedure rilevanti al fine di prevenire reati di criminalità organizzata di seguito richiamati devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività dell'organizzazione sia in territorio italiano, sia eventualmente all'estero e la loro inosservanza costituisce illecito disciplinare a cui è collegata le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.

Di seguito un quadro di sintesi di Protocolli e Procedure rilevanti al fine di mitigazione del rischio dei reati associativi.

Protocolli:

- Protocollo231 "Gestione delle operazioni amministrativo-contabili";*
- Protocollo231 "Gestione dei flussi monetari e finanziari;*
- Protocollo231 "Gestione degli investimenti;*
- Protocollo231 "Gestione dei rapporti con partners e consulenti d'affari";*
- Protocollo231 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e anche professionali";*
- Protocollo231 "Gestione dei Rimborsi spese"*
- Protocollo231 "Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza"*
- Protocollo231 "Gestione delle risorse umane"*
- Protocollo231 "Gestione dei rapporti con società controllate, collegate e consorziate".*

Procedure:

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 71 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

L'Organizzazione promuove l'adesione a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno ovvero con le Prefetture territorialmente competenti e rispetto degli impegni conseguenti.

L'Organizzazione promuove la sigla di Protocolli di legalità tra l'impresa – o la sua sede operativa - e il Ministero dell'Interno o la locale Prefettura per lo svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere e partner commerciali.

Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali:

- a) l'Organizzazione si impegna a promuovere l'introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del rating di legalità; l'iscrizione nelle white list prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno (v. sopra);

Nei contratti con i fornitori:

- i) l'Organizzazione si impegna ad inserire clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva;
- ii) l'Organizzazione si impegna a limitare al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 72 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI FALSITA' IN MONETE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

5.1 Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 453 c.p. "(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)" E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art.454 c.p. "(Alterazione di monete)" Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Art. 455 c.p. "(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)" Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 73 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI FALSITA' IN MONETE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Art. 457 c.p. “(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)” Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Art. 459 c.p. “(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)” Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. “(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)” Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Art. 461 c.p. “(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)” Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. “(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)” Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. “(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).” Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 74 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI FALSITA' IN MONETE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

Art. 474 c.p. “(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)” - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità all'Organizzazione delle fattispecie di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 464 c. 2, del codice penale. Invece le fattispecie di cui all'art. 25 bis del Decreto sono ritenute astrattamente integrabili, seppur a rischio molto basso di commissione per l'Organizzazione, le fattispecie previste dagli artt. 457, 473 e 474 bis c.p.

5.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-bis del Decreto:

- 1) Gestione contanti
- 2) Gestione degli acquisti di beni e servizi, anche professionali
- 3) Gestione del sistema qualità

5.3 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali e del Codice Etico adottati dall'Organizzazione, nello svolgimento dell'attività sensibile sopra citata, i Destinatari del Modello devono osservare i seguenti principi di comportamento che vietano di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate in questa parte speciale (art. 25 bis ed art. 25-bis1 del Decreto), anche nella forma del concorso;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 75 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI FALSITA' IN MONETE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;
- detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate;
- mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto dall'Organizzazione siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili" nelle aree "a rischio reato";
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi:

5.4 Presidi di controllo

In merito alla gestione dei contanti, si rimanda ai presidi previsti dal Protocollo231 "Gestione dei flussi monetari e finanziari".

Per quanto riguarda la gestione degli acquisti, si rimanda ai presidi previsti nel Protocollo231 "Gestione degli acquisti di beni e servizi, anche professionali".

Per quanto riguarda la gestione del sistema informatico; si rimanda ai presidi previsti nel Protocollo231 "Gestione dei sistemi informativi aziendali".

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 76 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

6. Delitti contro l'industria ed il commercio

6.1 Art. 25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 513 c.p. "(Turbata libertà dell'industria o del commercio)"

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513 bis c.p. "(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)"

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. "(Frodi contro le industrie nazionali)"

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. "(Frode nell'esercizio del commercio)"

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

Art. 516 c.p. "(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Art. 517 c.p. "(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 77 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517 ter "(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)" Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater "(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)"

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità all'Organizzazione delle fattispecie di cui al presente paragrafo, ad eccezion fatta dell'art. 513 bis, nei limiti in cui le attività del Consorzio possono rientrare nel concetto di attività produttive

6.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-bis.1 del Decreto:

- 1) Partecipazione a gare pubbliche e private

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 78 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA		Aggiornamento documento				
GS 23101:2017	ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO		<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020	00
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						

2) Rapporti con le consorziate e con gli altri enti con cui si partecipi a gare pubbliche.

6.3 Principi generali di comportamento

- attuare comportamenti violenti o intimidatori o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi al fine di ostacolare/eliminare la concorrenza;
- mettere in atto comportamenti atti a scoraggiare la partecipazione degli altri offerenti, in caso di gare pubbliche, ovvero ad ottenere ogni informazione utile a procurare un ingiusto vantaggio a danno di altri soggetti coinvolti;
- attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, ovvero scoraggiare i concorrenti a presentare offerte competitive;
- porre in essere atti di violenza sulle cose di terzi (es. danneggiare o trasformare beni di terzi/concorrenti)
- diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- avvalersi direttamente o indirettamente di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
- utilizzare, in qualsiasi forma o modalità, marchi, brevetti, denominazioni e altri segni distintivi di cui non detenga esclusiva proprietà e/o legittimo titolo all'uso;
- commercializzare prodotti industriali con brevetti, marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati o di cui non si detenga proprietà;
- vendere opere di ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o qualità dell'opera o del prodotto
- compiere atti di concorrenza sleale, ed in particolare:
 - o usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
 - o contraffare, alterare, ovvero fare uso di beni di qualsiasi genere aventi marchi o titoli industriali contraffatti al fine di rendere un danno alle ditte produttrici;
 - o porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno la controparte ovvero tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti simili.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto dell'Organizzazione siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 79 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività “sensibili” nelle aree “a rischio reato”;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività “sensibili” pongano particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi.

6.4 Presidi di controllo

In particolare in relazione ai rischi connessi gestione della partecipazione a gare pubbliche e private si rimanda ai seguenti Protocolli e Procedure rilevanti

Protocolli:

Protocollo231 “Gestione dei Rapporti con la PA e con le Autorità Amministrative Indipendenti”;

Protocollo231 “Gestione dei rapporti con partners e consulenti d'affari”;

Protocollo231 “Gestione degli acquisti di beni, servizi e anche professionali”;

Protocollo231 “Gestione dei rapporti con le controllate, collegate e consorziate”

Procedure:

Manuale Qualità

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 80 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

7. Reati societari

7.1 Art. 25ter Reati societari

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti dell'organizzazione, nonché dai suoi Consulenti e Partners. Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Partners dell'organizzazione sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Al fine di rendere facilmente fruibile da parte dei Destinatari il contenuto del presente documento è indicata una breve sintesi delle caratteristiche dei principali reati presupposto contemplati dalla presente Sezione.

7.1.1 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

La fattispecie base, false comunicazioni sociali, è prevista all'art. 2621 c.c. e recita:

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

All'art. 2621 segue una previsione specifica per le ipotesi di minore intensità. L'art. 2621 bis c.c., fatti di lieve entità, dispone:

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 81 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

L'art. art. 2621 ter c.c. dedica poi una previsione speciale di non punibilità per particolare tenuità:

«Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131--bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621--bis».

Infine, l'art. 2622 c.c. prevede un'apposita fattispecie di false comunicazioni sociali delle società quotate:

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

L'articolata disciplina del falso in bilancio mira a tutelare la trasparenza delle società e dei altri enti privati, anche di natura associativa, e gli interessi di soci, degli associati, dei creditori e del pubblico che ruotano attorno ad una corretta informazione contabile.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 82 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Il falso in bilancio punisce quindi quei soggetti che fanno capo alla gestione o al controllo degli enti (e in particolare amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori) i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, esponcano consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari di tali comunicazioni sulla citata situazione.

La materialità cui fa riferimento la norma implica che la falsificazione, qualitativa o quantitativa che sia rispetto all'informazione contabile, deve comunque avere una capacità di impatto ai fini delle decisioni di un investitore ragionevole.

In base ai recenti approdi giurisprudenziali, inoltre, anche falsità che derivino non tanto da meccaniche alterazioni numeriche, ma da valutazioni di bilancio che disattendono criteri contabili universalmente accettati possono integrare la fattispecie penale societaria.

Nell'attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. introdotta con la L. 69/2015, invero, al momento di descrivere la condotta di esposizione di vicende inerenti all'impresa è stato espunto ogni riferimento alle valutazioni di bilancio: mentre nella precedente versione l'oggetto della falsità era riferito a "fatti, ancorché oggetto di valutazione", la norma attuale si limita a menzionare esclusivamente i "fatti materiali".

A fronte di iniziali dubbi in merito ad una intervenuta depenalizzazione delle valutazioni avallate da alcune prese di posizione della Suprema Corte, una ferma censura di tale posizione da parte della quasi totalità dei commentatori, nel 2016 le Sezioni Unite con la nota sentenza Passarelli hanno chiarito come il falso valutativo sussiste "se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in inganno i destinatari delle comunicazioni sociali".

Stando così le cose, dati criteri normativamente fissati ("prudenza" e "prospettiva della continuazione dell'attività"), la valutazione delle voci di bilancio dovrebbe essere ispirata ai medesimi, pena la loro "falsità".

Il trattamento sanzionatorio, compreso da tra uno e cinque anni di reclusione, è invece ridotto nel caso in cui i fatti, tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, siano di lieve entità; oppure è del tutto escluso nei casi nei quali, alla luce in particolare dell'entità del danno cagionato alla società, a soci o creditori, emerga una speciale tenuità del fatto.

La previsione di cui all'art. 2622 c.c. si riferisce invece alle falsificazioni che riguardino enti quotati presso mercati regolamentati o altri enti che si rivolgano o gestiscano il pubblico risparmio, e come tale non può riguardare direttamente l'Organizzazione.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 83 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI SOCIETARI</i>		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Sono escluse dall'ambito applicativo delle norme in esame:

- le comunicazioni a destinatario individuale;
- le comunicazioni interorganiche;
- le comunicazioni ad autorità pubbliche di controllo.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati.

I reati di false comunicazioni sociali sono reati propri, nel senso che possono essere commessi direttamente solo dai soggetti espressamente indicati dalla legge. Pertanto, il reato sussiste se almeno uno dei soggetti richiamati come soggetti attivi pone in atto la condotta prevista.

In particolare, rilevano i seguenti soggetti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il personale dell'alta amministrazione preposto alla redazione di documenti contabili societari;
- i sindaci;
- gli eventuali liquidatori.

Nella realtà dei fatti, peraltro, alla formazione delle suddette comunicazioni partecipano vari settori aziendali:

- in primo luogo l'intera Area Amministrazione, detentrica della funzione contabile e delle norme tecniche in materia di redazione del bilancio;
- i responsabili delle diverse aree dell'organizzazione, i quali forniscono le informazioni ed i dati necessari alla formazione dei documenti;
- i sottoposti a costoro che contribuiscono a formare o inviare i dati e le informazioni suddetti;
- gli outsourcer che assistono l'Organizzazione nell'elaborazione dei dati e nel supporto tecnico.

La formazione dei documenti, la cui veridicità viene tutelata dalle norme in esame, scaturisce nella maggioranza dei casi da un processo articolato, che vede coinvolti altri soggetti diversi da coloro che poi adottano e sottoscrivono la comunicazione sociale. E ciò segnatamente con riferimento al bilancio, il quale si forma mediante un'attività che implica:

- la trasmissione dei dati, da parte delle varie funzioni aziendali, alla funzione amministrativa;
- la rilevazione contabile dei fatti aziendali effettuata dal settore amministrativo, detentore delle tecniche contabili necessarie ai fini della corretta effettuazione delle rilevazioni.

Le modalità di manifestazione del reato sono diverse e possono essere così elencate, a titolo meramente indicativo:

- vendita fittizia di beni (falsificazione delle quantità cedute e dei prezzi, sottofatturazione con ristorno della differenza, emissione di fatture false);
- utilizzo di fittizie prestazioni di servizio o emissione di false fatture per prestazioni di servizio inesistenti;
- incassi realizzati e non contabilizzati;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 84 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- acquisto fittizio di beni o servizi inesistenti;
- scorretta gestione dei flussi finanziari all'interno di eventuali attività di gruppo;
- operazioni volte ad aggirare le norme sulla consistenza del capitale sociale;
- falsità dipendenti da stime richieste dalla legge.

I reati in esame, pertanto, possono essere commessi sia quando il responsabile formale della formazione del bilancio (alta amministrazione, i.e. nel caso concreto l'AU) non tiene conto delle indicazioni fornite dalla funzione amministrativa che predispose il bilancio stesso, sia quando utilizza la complicità di tale funzione, o anche quella delle funzioni che forniscono i dati, per rappresentare i fatti in modo difforme dalla realtà.

I momenti critici da sottoporre a controllo saranno pertanto:

- comunicazione dei dati;
- elaborazione dei dati e predisposizione dei documenti e delle comunicazioni sociali;
- adozione delle comunicazioni sociali.

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

Articolo abrogato dall'art. 37, co. 34, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

L'art. 25 ter del Decreto a tutt'oggi contiene il riferimento al reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione" di cui all'art. 2624 c.c., che è stato però abrogato ad opera del D.Lgs. 39/2010. Il suddetto decreto, all'art. 27 ha introdotto in sostituzione dell'abrogato art. 2624 c.c. il reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale", senza però fare cenno alla rilevanza di questa rinnovata norma incriminatrice ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti. L'interpretazione dominante ritiene che si tratti di una mera svista del Legislatore e auspica un intervento legislativo chiarificatore. Nell'attesa, in questa sede, in via prudenziale si ritiene comunque di far riferimento al reato di cui all'art. 27 D.Lgs. 39/2010 come fonte di possibile responsabilità per l'Ente anche se, a rigore, tale fattispecie non è oggi inclusa nel novero dei Reati

Sono puniti i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

L'attestazione del falso si può in concreto manifestare con il dichiarare, diversamente dalla realtà, che la contabilità è stata tenuta in modo regolare, che il bilancio corrisponde alle scritture contabili, che c'è

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 85 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

conformità tra le norme dettate per la redazione del bilancio e i criteri seguiti, in generale che esiste conformità legale dell'operato della società soggetta a revisione. È altresì necessario che tali condotte siano poste in essere per conseguire un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati.

Il reato è proprio dei soggetti responsabili della società di revisione, nel senso che le condotte sopra descritte possono essere compiute solo da tali soggetti.

Possono, peraltro, concorrere nel reato anche soggetti appartenenti alla società sottoposta a revisione: in primo luogo l'Organo amministrativo e, in generale, i soggetti apicali nonché soggetti appartenenti al settore amministrativo e finanziario, ovvero soggetti di altri settori che predispongono la documentazione contabile della società.

7.1.2 Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 86 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, o del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 87 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Si tratta di un articolo che raggruppa svariate condotte tutelando l'effettività del capitale sociale: la formazione o l'aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”. Tale ipotesi di reato consiste, dunque, nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si tratta di un reato di danno, che si estingue se, prima del giudizio, venga risarcito il danno ai creditori.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

7.1.3 Tutela penale del regolare funzionamento dell'ente

Art. 2625 Impedito controllo⁸

E' reato proprio degli amministratori, e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ma in base ai principi generali è sempre ipotizzabile il concorso degli extranei, e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di

⁸ Occorre precisare che il D.Lgs. 39/2010 ha modificato l'art. 2625 c.c. eliminando i riferimenti all'impedito controllo della società di revisione, che è divenuto oggetto di una specifica norma (Impedito controllo: art. 29 D.Lgs. 39/2010). Benché detta norma di nuova introduzione non porti alcun riferimento alla responsabilità amministrativa di cui al decreto, si ritiene si tratti di una mera svista del Legislatore, e dunque si continuerà a trattare in questa Sezione dell'impedito controllo del responsabile della revisione legale dei conti, anche se, a rigore, tale fattispecie non è oggi inclusa nel novero dei Reati.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 88 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero al revisione revisore legale dei conti.

Anche in questo caso se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.

Si precisa che:

- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni;
- sotto il profilo della condotta sarà rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'idoneo artificio;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, altri organi sociali, il revisore legale dei conti o l'OdV.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 codice civile)

Commette il reato in esame chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte. Le condotte punibili possono essere:

- utilizzo di azioni non collocate;
- l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome;
- ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire;
- falsificazione del numero degli intervenuti.

Perché di tale reato possa rispondere l'organizzazione deve essere stato commesso da amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.

7.1.4 Tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

7.1.5 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 89 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Con tale reato il legislatore ha inteso tutelare le funzioni di garanzia e di controllo attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Le fattispecie previste dalla norma sono due.

1. false comunicazioni alle Autorità di Vigilanza.

Viene integrata tale fattispecie quando amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori espongono, nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza, fatti non rispondenti al vero ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

2. ostacolo alle funzioni delle Autorità di Vigilanza.

Tale fattispecie attiene a qualunque comportamento tenuto dagli stessi soggetti di cui sopra intenzionalmente volto ad ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza cui si è sottoposti. La condotta può consistere nella omissione di comunicazioni dovute, ma anche manifestarsi con altri modalità.

Il reato può essere commesso da amministratori, sindaci, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori.

Possono concorrere nella commissione del reato stesso altri soggetti incaricati di predisporre le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza ovvero soggetti che hanno contatto diretto con le stesse, sempre che la condotta sia posta in essere in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i liquidatori.

Per maggiore chiarezza, si precisa che:

- in tale seconda ipotesi, il legislatore individua l'oggetto materiale del reato non nelle comunicazioni previste dalla legge, ma nelle comunicazioni dovute dal rapporto di vigilanza;
- sembra dunque doversi ritenere che, per quanto concerne l'ipotesi omissiva, potranno assumere rilievo penale anche le comunicazioni che siano previste come dovute da fonti diverse dalla legge, quali ad esempio i regolamenti;
- si tratta, a differenza della fattispecie dell'impedito controllo, di un reato di danno a forma libera, in cui è richiesto che l'attività delittuosa ostacoli in concreto lo svolgimento delle funzioni demandate alle autorità di vigilanza (dolo generico).

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 90 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Il reato sopra considerato trova come presupposto l'instaurazione di rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza per attività oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, per cui la nostra organizzazione allo stato attuale non può considerarsi soggetta.

7.1.6 Corruzione tra privati

Corruzione tra privati (art.2365 codice civile) ()*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

(*) Articolo da ultimo modificato ex art. 1 comma 5, lett. a) legge 09/01/2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici" (GU n.3 del 16/01/2019, in vigore dal 01.02.2019), nella parte in cui abroga il comma 5 ("Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi")

Istigazione alla corruzione tra privati (art.2365 bis codice civile)

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 91 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.(*)

(*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 38/2017 e, da ultimo, modificato ex art. 1 comma 5, lett. b) legge 09/01/2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici" (GU n.3 del 16/01/2019, in vigore dal 01.02.2019), che ha abrogato l'ultimo comma, relativo alla procedibilità a querela della persona offesa.

Quanto alle modalità di integrazione della corruzione privata.

Nei rapporti con i concorrenti e le consorziate, può accadere che un esponente dell'Organizzazione corrompa soggetti di enti concorrenti o di consorziate al fine di acquisire informazioni riservate; ma può succedere anche che la corruzione privata del responsabile di un ente concorrente o di una consorziata sia volta al fine di impedire che questi partecipino ad una gara pubblica/privata.

Nei rapporti con i fornitori (comprese le banche e le assicurazioni) può accadere che un esponente dell'Organizzazione corrompa, ad esempio il responsabile commerciale della società fornitrice, ottenendo così un importante sconto sulla fornitura di beni/servizi, ovvero un contratto in esclusiva.

Analogamente può accadere che, **nei rapporti con enti privati di certificazione**, ad essere corrotti siano consulenti incaricati delle certificazioni periodiche previste dai sistemi di gestione qualità di gestione ambientale ovvero le certificazioni di prodotto.

Nei rapporti con eventuali appaltatori, può succedere che un esponente dell'Organizzazione corrompa gli appaltatori affinché essi non rispettino gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 92 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

lavoro o in materia ambientale, trasferendo gli indubbi benefici di risparmio immediato nel prezzo dell'appalto stesso, con evidente interesse o vantaggio per l'Organizzazione.

Nei rapporti intraorganizzativi, può succedere che un esponente dell'Organizzazione corrompa un apicale o un sottoposto, in particolare, la corruzione potrebbe riguardare soggetti deputati alle funzioni di controllo (ad. Sindaci, responsabili dei sistemi di gestione dei rischi, RSPP, responsabili compliance) al fine di ottenere un vantaggio per l'Organizzazione.

Ad esempio può accadere che l'Amministratore o altro soggetto apicale prometta utilità al delegato ambientale affinché questi, pur consapevole del venir meno delle condizioni di esercizio in base alle quali era stata concessa all'ente un'Autorizzazione Ambientale, ometta di segnalare tale variazione in sede di domanda di rinnovo del precedente titolo autorizzativo. Come pure, può accadere che il datore di lavoro prometta al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o al responsabile della compliance vantaggi contrattuali (ad esempio aumenti di remunerazione) a fronte dell'impegno di questi ultimi ad omettere la rilevazione non conformità.

7.2 Processi a Rischio -Reato

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di **reati societari** sono i seguenti:

1. Gestione del processo amministrativo contabile e dei suoi sotto processi:
 - Gestione della contabilità generale
 - Formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
 - Dichiarazione dei redditi (raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili per la predisposizione del bilancio e la dichiarazione dei redditi);
 - Gestione degli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio e altri adempimenti relativi al corretto funzionamento dell'Ente.

In merito al rischio di commissione del **reato di corruzione tra privati**, i processi aziendali da considerare **direttamente sensibili**, in particolare, sono i seguenti:

- Gestione dei rapporti con soggetti privati: fornitori, concorrenti, media, certificatori, finanziatori, creditori.
 - Gestione dei rapporti con i clienti privati (attualmente i clienti sono tutti pubblici ma non è da escludersi che in un prossimo futuro i servizi del Consorzio possano rivolgersi anche a committenti privati;
 - Gestione dei rapporti con società di revisione, enti di certificazione, e media;
 - Rapporti con banche o altri finanziatori;
 - Gestione dei rapporti con i fornitori;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 93 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI SOCIETARI</i>		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi;
 - Gestione degli investimenti e delle operazioni straordinarie;
 - Gestione dei rapporti con i partners;
 - Gestione dei rapporti con i concorrenti;
 - Gestione dei rapporti con società controllate, collegate e consorziate.
- Gestione dei rapporti intraorganizzativi, in particolare:
- Gestione del personale (selezione e assunzione del personale, gestione del personale lungo il percorso di carriera, gestione amministrativa del personale; gestione delle remunerazioni);
 - Gestione del sistema di controllo interno

I processi aziendali con **attività strumentali all'integrazione del reato di corruzione privata** perché volti alla realizzazione di provviste da destinare alla corruzione sono i seguenti:

- Gestione del processo amministrativo-contabile;
- Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi;
- Gestione del personale (selezione e assunzione del personale, gestione del personale lungo il percorso di carriera, gestione amministrativa del personale; gestione delle remunerazioni);
- Gestione del processo di acquisizione di beni e servizi, anche consulenze professionali;
- Gestione dei rapporti con partners e consulenti d'affari;
- Omaggi/Liberalità/Sponsorizzazioni/ Liberalità e no-profit (donazioni a organizzazioni non-profit);
- Spese di rappresentanza (spese di rappresentanza e/o promozionali);
- Gestione degli investimenti.
- Gestione dei rapporti con società controllate, collegate e consorziate.

7.3 Principi generali di comportamento

7.3.1 Norme comportamentali

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività di gestione dei processi di natura amministrativo-contabile, devono attenersi:

- operare nel rispetto di:
- Codice Civile o altre normative e regolamenti vigenti;
- principi contabili (italiani e/o IAS);
- Codice Etico;
- Modello Organizzativo;
- osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione dell'Organizzazione e di formazione del bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 94 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- fornire ai soci e al pubblico in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio e sull'evoluzione delle relative attività;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- individuare esattamente i responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali, nell'ambito delle funzioni coinvolte nell'attività sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti.
- prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte e conservare agli atti adeguata documentazione di supporto tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità;
- operare nel rispetto degli altri operatori del mercato.

7.3.2 Divieti

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni di eventuali parti correlate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 95 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- h) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione dell'ente, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale;
- j) pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari, quotati o non quotati, ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- k) pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a determinare concreta preoccupazione nel pubblico, sulla affidabilità di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- l) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

Nei rapporti con terzi privati, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

- m) effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite ovvero possano essere interpretate come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto dal Decreto;
- n) accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- o) chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- p) accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel Decreto;
- q) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- r) effettuare prestazioni in favore dei Partner aziendali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i Partner stessi;
- s) riconoscere compensi in favore dei Partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- t) intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 96 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

È consentita la corresponsione previamente autorizzata di omaggi, atti di cortesia commerciale, purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non potere essere in alcun caso interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

7.4 Presidi specifici

Per il contenuto dei presidi specifici atti a mitigare i rischi relativamente alle attività a rischio indicate nel par. 7.2. si rimanda al *Protocollo231 "Gestione degli adempimenti amministrativo contabili"*; al *Protocollo231 "Gestione dei flussi monetari e finanziari"*, *Protocollo231 "Gestione degli investimenti e delle partecipazioni"*; *Protocollo231 "Gestione dei rapporti con società controllate, collegate e consorziate"*.

Per la prevenzione del reato di corruzione tra privati, si rimanda ai protocolli previsti per la prevenzione del reato di corruzione pubblica e, in particolare, alle previsioni inerenti le attività cd. strumentali, ovvero le attività astrattamente idonee a generare uscite in chiaro che potrebbero essere utilizzate a fini corruttivi e alle previsioni inerenti la corretta gestione degli approvvigionamenti e la corretta gestione dei processi di selezione e gestione del personale e di selezione e gestione dei consulenti e dei partners. Il rinvio è dunque ai seguenti protocolli e alle seguenti procedure:

Protocolli:

- Protocollo231 "Gestione delle operazioni amministrativo-contabili"*;
- Protocollo231 "Gestione dei flussi monetari e finanziari"*;
- Protocollo231 "Gestione degli investimenti"*;
- Protocollo231 "Gestione dei rapporti con partners e consulenti d'affari"*;
- Protocollo231 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e anche professionali"*;
- Protocollo231 "Gestione del contenzioso"*;
- Protocollo231 "Gestione dei Rimborsi spese"*
- Protocollo231 "Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza"*
- Protocollo231 "Gestione delle risorse umane"*
- Protocollo231 Gestione dei rapporti con società controllate, collegate e consorziate.*

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 97 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

8.1 Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270 bis c.p. "(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)" Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270 ter c.p. "(Assistenza agli associati)" Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270 quater c.p. "(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)" Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Articolo 270-quater1 codice penale "(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)"

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270 quinquies c.p. "(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)" Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 98 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Articolo 270-quinquies.1 “(Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)”

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270 sexies c.p. “Condotte con finalità di terrorismo”

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. “(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)” Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico tenta la vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280 bis “(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)” Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 99 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 289 bis c.p. "(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)" Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302 c.p. "(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo)" Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art 1 qL. 625/1979 "(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)"

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità all'Organizzazione delle fattispecie richiamate dall'art. 25quater del D.Lgs 231/2001, ad eccezione dell'art. 270 ter "Assistenza agli associati", i cui rischi vengono comunque stimati con livello molto basso.

8.2 Processi a Rischio-Reato

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 100 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-quater del Decreto:

- Ciclo attivo – Erogazione servizi
- Gestione degli investimenti
- Gestione del Personale (Assunzione di personale)
- Contabilità generale e gestione fondi
- Gestione degli acquisti di beni e servizi, anche professionali
- Rapporti con Partners e consulenti d'affari
- Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza
- Gestione dei sistemi informativi aziendali

8.3 Principi di comportamento

Al fine di prevenire i reati con finalità di terrorismo, si richiamano i principi di comportamento previsti al paragrafo 4.3 in relazione ai reati associativi.

8.4 Presidi di controllo

Protocolli:

Protocollo231 "Gestione delle operazioni amministrativo-contabili";

Protocollo231 "Gestione dei flussi monetari e finanziari;

Protocollo231 "Gestione degli investimenti;

Protocollo231 "Gestione dei rapporti con partners e consulenti d'affari";

Protocollo231 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e anche professionali";

Protocollo231 "Gestione dei Rimborsi spese"

Protocollo231 "Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza"

Protocollo231 "Gestione delle risorse umane"

Protocollo231 "Gestione dei rapporti con società controllate, collegate e consorziate".

Procedure:

Manuale della Qualità (sez. 08 "Attività operative");

Manuale della Qualità: Processo Attivazione Risorse Allegato AQ 9/01;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 101 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Oltre ai sopraindicati presidi, si aggiunge che l'Organizzazione effettua il preventivo controllo dell'eventuale inserimento del soggetto fornitore e/o partner nelle Liste dei soggetti correlati al Terrorismo disponibili presso il sito web dell'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html>.

Rispetto ai rischi specifici nella gestione dei sistemi informativi aziendali, si rimanda al *Protocollo231 "Gestione dei sistemi informativi aziendali"* .

 SISIFO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-artl	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 102 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI MUTILAZIONE GENITALI FEMMINILI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9.1 Art. 25quater-1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

9.2 Tipologia di reati

La presente Sezione prende in considerazione un'unica ipotesi delittuosa ossia la fattispecie contemplata dall'art. 25 *quater* - 1 rubricato "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

La predetta norma prende in considerazione un delitto dell'ordinamento italiano (art. 583 bis c.p.), atto a reprimere dei comportamenti ritenuti del tutto leciti in altri stati. La scelta di politica criminale compiuta dal legislatore si incasella nel più ampio fenomeno del c.d. Multiculturalismo della moderna società in cui si trovano a convivere soggetti appartenenti a razze, etnie, culture e religioni differenti in un'opera di costante integrazione. Tuttavia l'integrazione non si spinge al punto di rendere leciti, facoltizzare o non punire determinati comportamenti legati a fattori religiosi o culturali che sono altamente offensivi di beni di rango costituzionale quali la tutela della salute e dell'integrità fisica, in particolar modo quando tali beni siano afferenti a soggetti in tenera età.

Sebbene il collegamento sistematico con i criteri di imputazione oggettiva -interesse o vantaggio - indicati dall'art. 5, necessario per poter imputare la responsabilità da reato all'ente, sembri scarsamente compatibile con il delitto in esame l'Organizzazione decide comunque di dedicargli la presente sezione. Tale scelta è stata operata per rafforzare ulteriormente l'adesione dell'Organizzazione a principi etici già dettati nel Codice Etico.

9.3 Processi a rischio reato

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 103 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>MUTILAZIONE GENITALI FEMMINILI</i>		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Allo stato attuale, non si conoscono processi correlabili direttamente o indirettamente alla sopraccitata fattispecie di reato.

9.4 Principi generali di comportamento

Si rimanda a quanto previsto nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello.

9.5 Presidi di controllo

Si rimanda a quanto previsto nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello.

 SISIFO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-arl	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 104 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

10. Delitti contro la personalità individuale

10.1 Art. 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale

Art. 600 c.p. "(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)" Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600 bis c.p. "(Prostituzione minorile)"

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Art. 600 ter c.p. "(Pornografia minorile)" (omissis)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 105 di 199	
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00	
GS 23101:2017				

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600 quater c.p. “(Detenzione di materiale pornografico)”

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600 quater 1“(Pornografia virtuale)”

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies c.p. “(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)”

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 601 c.p. “(Tratta di persone)”

Chiunque commetta tratta di persone che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, induca taluno mediante inganno o costrizione mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 106 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 602 c.p. "(Acquisto e alienazione di schiavi)"

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 609 undecies c.p. "(Adescamento di minorenni)"

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Art. 609 bis c.p. "(Violenza sessuale)"

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609 quater c.p. "(Atti sessuali con minorenne)"

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 107 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609 quinquies c.p. "(Corruzione di minorenne)"

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata.

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Art. 609 octies c.p. "(Violenza sessuale di gruppo)"

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 108 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Art. 603 bis “(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)”.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Da un'analisi del contesto interno ed esterno è emerso che i rischi che i reati di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse del Consorzio sono pressochè irrilevanti. L'unica fattispecie rispetto alla quale potrebbero intravedersi rischi è rappresentata dall' Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, anche rispetto alla categoria dei volontari.

A proposito di quest'ultima fattispecie di reato, va rilevato che è stata introdotta tra i reati presupposto di cui all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01 dall'art. 6 della L. 199/2016, il quale, per l'ente, ha previsto per questa ipotesi le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), “Tratta di persone” (art. 601 c.p.) e “Acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.):

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 109 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

– sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

– sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;

– interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Appare dunque evidente la pericolosità insita nella previsione di tali sanzioni estreme, collegate ad un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione, non più legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi, e connotato da "uno sfruttamento" i cui indici si rinvergono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Il tutto con l'unico connotato caratteristico dell'esistenza di uno "stato di bisogno" del lavoratore di cui il reo approfitti.

Rileviamo come, a contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si debba tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame con la conseguenza che le condotte costituenti "indice di sfruttamento" rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre "i lavoratori a condizioni di sfruttamento" con consapevolezza e volontà di approfittare "del loro stato di bisogno".

Quanto detto particolare rilievo assumerà, ai fini di controllo del rischio reato, la procedura di selezione e gestione del personale (in particolare in ordine al rispetto delle norme sulle retribuzioni minime e all'organizzazione dei turni di lavoro nel rispetto delle leggi e dello Statuto dei lavoratori) e le procedure in materia gestione della sicurezza. L'organizzazione della sicurezza e la gestione ed attuazione dei relativi adempimenti assumono ora ulteriore rilievo, quali possibili fonti di Responsabilità 231, indipendentemente e non più solo in connessione al rischio della verifica di infortuni.

La procedura di selezione del personale rileva anche rispetto alla gestione dei servizi ai minori.

Il Consorzio, ai sensi dell'articolo 25 bis del DPR 313/2002, acquisisce il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori, per tutto il personale da occupare nei propri servizi, e non solo per il personale occupato nei servizi rivolti a minori.

Il certificato penale richiesto contiene le seguenti iscrizioni:

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 110 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale,

- sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Alla selezione del personale fa seguito la fase dell'inserimento lavorativo che prevede un periodo di prova di almeno un mese e, se necessario, un periodo di affiancamento ad altro operatore.

L'accurata gestione delle risorse e, in particolare, dell'inserimento di nuovi operatori nei servizi domiciliari, consente un'attenta valutazione dei candidati. In particolare il colloquio esplorativo/orientativo (condotto da uno psicologo) permette di individuare inadeguatezze caratteriali/relazionali che potrebbero mettere a rischio la serenità del rapporto con l'utente.

Per le ipotesi in cui non sia prevista da apposita previsione legislativa l'acquisizione del casellario penale e/o di altre forme di attestazione pubblica relativa a procedimenti penali in corso o definiti, l'Organizzazione provvede ad acquisire dagli interessati autocertificazione relativa all'assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso.

10.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-quinquies del Decreto:

- Erogazione dei servizi a minori, incapaci, anziani;
- Selezione e Gestione del Personale
- Sistema di Gestione della sicurezza sul lavoro;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi, anche professionali (Appalto lavori a fornitori)
-

10.3 Principi di comportamento

L'Organizzazione e i destinatari del Modello coinvolti nelle attività di gestione delle sopraindicate attività sensibili, devono attenersi dunque ai seguenti precetti:

- assicurare che i rapporti intrattenuti con i pubblici funzionari avvengano nell'assoluto rispetto di:
 - leggi e normative vigenti;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 111 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

- Codice Etico;
- Modello Organizzativo

e che siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri.

È inoltre, necessario, nell'espletamento delle attività considerate a rischio:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nell'articolo 25-quinquies del Decreto – Delitti contro la personalità individuale;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

E in particolare, al fine di evitare che il comportamento di uno dei soggetti sopra indicati, possa integrare gli estremi di una violazione della libertà individuale, che possa risolversi in un interesse o vantaggio dell'Organizzazione, è necessario che:

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto dell'Organizzazione, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, altri business Partners etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi;
- le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore dell'Organizzazione siano costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera l'Organizzazione, fermo restando il diritto di domandare la risoluzione del Contratto in ipotesi di violazione del Modello o del Codice Etico, ove la controparte contrattuale si sia impegnata all'osservanza dei principi ivi enunciati. In relazione ai seguenti temi: tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza è previsto il diritto a visite ispettive presso i Terzi ovvero la richiesta di ogni documentazione utile ad effettuare le dovute verifiche.
- rispettare la vita, la dignità umana e tutti i diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- rispettare l'integrità psico-fisica e sessuale degli essere umani;
- mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori, i colleghi e gli utenti un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di tutela dei diritti sindacali, di associazione o di rappresentanza;
- utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione forniti dalla società in modo conforme alla normativa e nel rispetto dei Regolamenti interni.

È fatto inoltre espresso divieto di:

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 112 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- usufruire della strutture della società per ospitare, anche occasionalmente, attività legate ai reati sopra richiamati;
- detenere nei locali, nelle aree o negli strumenti aziendali, materiale pornografico, pedopornografico o immagini virtuali, con particolare riguardo a quelle realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18;
- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una delle soggezioni indicate nell'articolo 600 del c.p.;
- indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, compiere atti sessuali con minori in cambio di denaro a altra utilità economica;
- realizzare esibizioni o materiale pornografico; distribuire, divulgare, diffondere, pubblicizzare cedere o vendere in qualsiasi forma materiale pornografico;
- distribuire o divulgare notizie e informazioni per l'adescamento o lo sfruttamento sessuale di minori o immagini pornografiche;
- organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- commettere tratta di persone o indurre all'ingresso, al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato.

10.4 Presidi di controllo

Protocolli 231:

Protocollo231 07 Gestione degli acquisti di beni, servizi e anche professionali;

Protocollo231 11 Gestione delle risorse umane

Protocollo231 12 Gestione del sistema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Protocollo231 13 Gestione dei sistemi informativi aziendali,

Manuale Qualità e procedure allegate: (Manuale di Qualità: Processo Attivazione Risorse Allegato AQ 9/01) .

Modello Organizzativo Data Protection (MODP679) e relative procedure operative.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 113 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI ABUSO DI MERCATO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

11. Reati di Abuso di Mercato

11.1 Art. 25sexies Reati di abusi di mercato

“(Abuso di informazioni privilegiate)”

Art 184 D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.)

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'*articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014*;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 114 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI ABUSO DI MERCATO		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

Le norme in esame puniscono l'abuso delle informazioni privilegiate conosciute in ragione dell'attività svolta attraverso il compimento di operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, ovvero attraverso la comunicazione – in forma diretta o indiretta – di dette informazioni.

Il reato e l'illecito amministrativo – meglio noti come insider trading – possono essere realizzati in vari modi:

- viene anzitutto preso in considerazione il c.d. trading, ossia l'acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando informazioni privilegiate. È opportuno al riguardo rimarcare che il divieto di utilizzazione comprende qualsiasi operazione su strumenti finanziari: non soltanto, dunque, l'acquisto o la vendita, ma anche riporti, permuta ecc.;
- si parla invece di tipping a proposito della indebita comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri. Più in particolare, l'ipotesi ricorre nel caso il cui l'insider primario comunichi la notizia privilegiata "al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio". Al riguardo, la comunicazione si ritiene lecita quando trova fondamento in norme che la consentano o la impongano ovvero nel contesto di prassi o usanze consolidate. Più in particolare, in riferimento ai gruppi societari, si ravvisa una comunicazione afferente il normale esercizio dell'ufficio nella trasmissione dei dati necessari alla formazione del bilancio consolidato nonché nelle comunicazioni scambiate nel contesto dell'attività di direzione e coordinamento;
- infine, viene in considerazione il c.d. tuyautage, ossia la raccomandazione o l'induzione di altri al compimento di una delle operazioni descritte in relazione ad informazioni privilegiate. In tale specifica ipotesi, l'insider non comunica a terzi l'informazione privilegiata, ma si limita – sulla base di questa – a consigliare o indurre terzi al compimento di una determinata operazione che egli sa, in virtù della notizia a sua conoscenza, idonea ad influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari.

Quanto alla nozione di strumenti finanziari, l'art. 180 T.U.F. specifica che sono tali quelli previsti dall'art. 1, co. 2. T.U.F. "“ ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali" (*)

(*) Articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 115 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI ABUSO DI MERCATO		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

Il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107, oltre a modificare la nozione di strumenti finanziari, ha abrogato l'art. 181, contenente la definizione di "informazione privilegiata". Tale nozione è ora definita nella nuova lettera b-ter) dell'art. 180, che fa peraltro rinvio ai paragrafi da 1 a 4 dell'art. 7 del Regolamento UE 596/2014, che così dispone: "1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 116 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI ABUSO DI MERCATO		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati".

Benché il reato in esame sia per lo più commesso dall'insider a proprio vantaggio, esclusivo o prevalente, utilizzando a fini privati un'informazione acquisita in virtù della propria professione, può accadere che l'agente operi nell'interesse – esclusivo o concorrente – dell'Organizzazione: in tal caso, alla responsabilità della persona fisica che ha posto in essere la condotta materiale di cui all'art. 184 si affiancherà anche quella della persona giuridica cui esso sia funzionalmente legato a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001. È evidente, al riguardo, che maggiori profili di rischio sussistono con riferimento ai soggetti apicali che – più del dipendente – potrebbero agire nell'interesse o a vantaggio dell'Organizzazione, per incrementarne o preservarne il patrimonio ovvero consolidarne l'immagine. Nondimeno, anche il dipendente potrà, ad esempio nell'ambito di un rapporto con un cliente dal quale apprenda un'informazione privilegiata utilizzare detta informazione nell'interesse dell'Organizzazione, anche semplicemente al fine di ottenere vantaggi professionali di qualsiasi natura (avanzamenti di carriera ecc.).

Il reato si perfeziona nei confronti di chi, in ragione del proprio rapporto funzionale, acquisisce o cede strumenti finanziari dovendo ragionevolmente sapere che le informazioni detenute sono di natura privilegiata (sono esclusi coloro i quali ottengono occasionalmente o fortuitamente la conoscenza della notizia). La fattispecie ha natura di reato istantaneo, che prescinde - nei casi di cui alle lettere b) e c) - sia dall'accoglimento del suggerimento sia dal compimento dell'operazione e la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari, deve essere valutata tenendo conto solo delle circostanze individuabili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere.

Sanzioni pecunarie: da € 103.200 a € 1.549.000 (aumentabili fino a dieci volte il prodotto o il profitto, laddove questo sia di rilevante entità). Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 117 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI ABUSO DI MERCATO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

1 bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), (numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Per completezza dell'analisi occorre evidenziare che i fatti astrattamente idonei ad integrare gli estremi dei delitti sopra richiamati possono integrare anche gli estremi di illeciti amministrativi, in particolare, quelli previsti dagli art. 187 bis e ter del T.U. Finanza.

Art. 187-bis Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Art. 187-ter Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 118 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI ABUSO DI MERCATO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014. (1355) 2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

Si tratta di illeciti amministrativi che, per espressa previsione di legge, possono concorrere con quelli penali, di cui meglio specificano ed espressamente descrivono alcune possibili modalità di commissione.

Gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter TUF comportano una responsabilità amministrativa dell'Ente in forza del disposto dell'art. 187-quinquies TUF (Responsabilità dell'Ente), secondo

cui

“1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014)

1. a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
 b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*
2. *Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*
3. *L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*
4. *In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo”.*

Qualora una medesima condotta sia punita a titolo sia di illecito penale che di illecito amministrativo - stante la tendenziale omogeneità e sovrapposibilità delle fattispecie di cui agli artt. 184 e 187-bis TUF e quelle di cui agli artt. 185 e 187-ter TUF - si avrà un cumulo tra le sanzioni previste all'art. 25-sexies D. Lgs. 231/01 e quelle previste dal combinato degli artt. 187-bis e 187-ter con l'art. 187-quinquies TUF.

Proprio la legittimità di siffatta concorrenza tra sanzioni penali e amministrative (che, al di là delle diverse etichette, determina una sostanziale duplicazione afflittiva) è attualmente al centro di un vivace dibattito, anche a livello sovranazionale.

Rapporto con la fattispecie di agiotaggio

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 119 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI DI ABUSO DI MERCATO</i>		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito, sia come reato, dagli artt. 2637 c.c. (aggiotaggio) e 185 TUF (manipolazione del mercato) sia da un illecito amministrativo, previsto dall'art. 187 ter TUF.

Le due ipotesi di reato si distinguono in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite.

Nel caso dell'aggiotaggio, vengono presi in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato e dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato, si tratta di strumenti finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

La condotta costitutiva dei reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato consiste:

- nella diffusione di notizie false (information based manipulation);
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (action based manipulation).

Inoltre, il reato di aggiotaggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

L'illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187 ter) si configura invece nelle ipotesi di:

- diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- realizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto è punibile anche a titolo di semplice colpa (e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia) e non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 120 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI DI ABUSO DI MERCATO</i>		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

La manipolazione del mercato può essere realizzata nell'interesse dell'organizzazione anche nell'ipotesi in cui essa non operi quale emittente di strumenti finanziari, nell'ambito di un rapporto negoziale di consulenza, intermediazione o finanziario con terzi.

Per l'Organizzazione i rischi delle fattispecie di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 sono da considerarsi trascurabili.

11.2 Processi a rischio reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-sexies del Decreto:

- 1) Eventuali operazioni di compravendita di strumenti finanziari di altri emittenti quotati.

11.3 Principi di comportamento

- L'eventuale compravendita di strumenti finanziari di emittenti quotati può essere autorizzata solo dall'Assemblea;
- è vietato porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- utilizzare altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Si precisa che le funzioni aziendali coinvolte nel Processo sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente Modello.

11.4. Presidi di controllo

Si rimanda a quanto previsto nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 121 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI SICUREZZA SUL LAVORO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

12. Reati in materia di Sicurezza sul lavoro

12.1 Art. 25 septies Omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime e malattie professionali realizzati in violazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene dei lavoratori sul posto di lavoro

L'art. 25 septies, primo comma, del Decreto introduce tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, il **delitto di omicidio colposo** commesso con violazione dell'articolo 55, comma 25⁹, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008.

L'art. 25 septies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente dell'Organizzazione.

L'art. 25 septies introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il **delitto di lesioni personali colpose** di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto

⁹ Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'art. 28, e viola le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, e, f, ovvero:
- aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
 - nelle centrali termoelettriche;
 - negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);
 - nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.
- b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici "gravi" (art. 268, I comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal titolo IV ("cantieri temporanei o mobili") del D.Lgs. n. 81/2008 e caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 122 di 199	
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI SICUREZZA SUL LAVORO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00	
GS 23101:2017				

articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base al richiamo fatto dall'art. 25 septies del Decreto, la condotta lesiva perpetrata dall'agente, per essere rilevante ai fini della responsabilità dell'ente, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

Per comprendere appieno la stretta connessione che esiste tra sistema di gestione dei rischi sicurezza e normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è opportuno infine richiamare l'art. 30 T.U. 81/2008, che realizza una vera e propria saldatura tra i due corpi di legge. L'art. 30, rubricato modelli di organizzazione e di gestione, individua gli aspetti che deve nello specifico soddisfare il modello adottato ex d. lgs. 231/2001 per rispondere alle esigenze di prevenzione appositamente dettate dal TU introdotto nel 2008 (ad es. un'attenta valutazione dei rischi, il rispetto di determinati standard tecnici nell'impiego di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici ecc.). Al co. 5 lo stesso art. 30 prevede altresì che, «in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti».

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 123 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI SICUREZZA SUL LAVORO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

12.1.1 Giurisprudenza

- L'art. 25 septies del d.lg. n.231/2001 prevede che in relazione al delitto di cui all'art.590, terzo comma, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote (accolto il ricorso del legale rappresentate di una società avverso l'applicazione di una sanzione di 300 quote per la contestazione del reato di lesioni personali colpose gravi occorse ad un dipendente in seguito ad infortunio sul lavoro). Cass. Pen., sez. IV, n. 40070 del 28 settembre 2012, in Diritto & Giustizia 2012, 12 ottobre 2012.
- Quando gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio e colpevoli omissioni sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo ha interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento, oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione, in caso di omicidio colposo da infortunio sul lavoro collegare il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponde ad una corretta applicazione dell'art. 25-septies D.Lgs 231/01. Ass. Torino Sez. II, 14 novembre 2011. Giur. It., 2012, 4, 907 nota di Limone.
- In tema di responsabilità da reato degli enti, il criterio di imputazione di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 231/2001 può essere correlato anche ai reati colposi previsti dall'art. 25 septies, rapportando l'interesse o il vantaggio non all'evento delittuoso, ma alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del reato. Non è possibile ravvisare l'interesse o vantaggio in re ipsa nello stesso ciclo produttivo in cui si è realizzata la condotta causalmente connessa all'infortunio, con conseguente sussistenza automatica dei presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente, solo perché il reato è stato commesso nello svolgimento della sua attività, ma è sempre necessario procedere a una verifica in concreto. Trib. Novara, 1 ottobre 2010, in Corriere del Merito, 2011, 4, 403.
- Le fattispecie colpose di omicidio e lesioni personali conseguenti a violazioni di norme antinfortunistiche sono perfettamente compatibili con la struttura della responsabilità degli enti forgiata dal d.lg. n. 231 del 2001 sul paradigma di una responsabilità, in limine mista penale-amministrativa, per c.d. colpa d'organizzazione che si realizza nella mancata previsione e/o prevenzione di tali fattispecie al pari di quelle dolo

12.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-septies del Decreto:

- 1) Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro;
- 2) Gestione delle risorse umane
- 3) Gestione degli acquisti di beni e servizi, anche professionali (Appalto lavori a fornitori)

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 124 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI SICUREZZA SUL LAVORO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

12.3 Principi generali di comportamento

Tutti i soggetti sopra indicati che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del sistema “salute e sicurezza” devono:

- operare nel rispetto di:

leggi e normative vigenti;

Codice Etico;

Modello Organizzativo;

- comunicare tempestivamente ed in via formale ai soggetti operanti nel Servizio di Protezione e Prevenzione eventuali situazioni di potenziale rischio/pericolo (ad esempio “quasi incidenti”) ed incidenti (indipendentemente dalla loro gravità);

- garantire la completa tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

In particolare, il Datore di Lavoro e i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), così come individuati dall’Organizzazione coerentemente alle previsioni della corrente legislazione, devono garantire, ognuno nell’ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l’identificazione continua dei rischi nonché degli strumenti di “prevenzione”: oltre all’identificazione continua di tutti i rischi devono garantire la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici anche attraverso un processo continuo di aggiornamento sullo stato dell’arte degli standard e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di lavoro (compresi i macchinari) e, in generale, delle strutture aziendali;

- un adeguato livello di informazione / formazione dei lavoratori, così come definiti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dei fornitori / appaltatori, sulla gestione delle attività in materia di sicurezza e salute dell’Organizzazione e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dall’Organizzazione. In particolare, ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 125 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI SICUREZZA SUL LAVORO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, così come successivamente specificato;

- la definizione e l'aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa dell'Organizzazione nonché l'evolversi del panorama normativo) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze;
- l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Organizzazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In generale, tutti i soggetti coinvolti devono rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 (TUS) e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché tutte le regole interne stabilite dall'Organizzazione, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In particolare tutti i lavoratori devono comunicare tempestivamente, alle Funzioni individuate e nelle modalità definite nelle procedure operative, situazioni di pericolo, avvenuti incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure operative.

In particolare, i soggetti preposti alla sorveglianza sull'adempimento degli obblighi (datore di lavoro e RSPP) devono:

- comunicare all'ODV ogni novità, adempimento o modifica in tema di sicurezza, igiene e salute;
- assicurare il regolare funzionamento delle procedure e di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione.

Sono previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività e un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

È altresì previsto un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dei presidi di controllo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo sono adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

È fatto esplicito divieto di:

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 126 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI SICUREZZA SUL LAVORO		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, dei protocolli e delle procedure aziendali.
- in sede di realizzazione delle prescritte misure di controllo, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela della sicurezza.
- in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse dell'Organizzazione, il giudizio/parere degli Organismi di controllo;

12.4 Presidi di controllo

Posto che, in questa sede, oltre a quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, si richiama tutta la documentazione attinente la gestione del rischio in materia di sicurezza del lavoro, in particolare il DVR, l'organigramma aziendale della sicurezza e al sistema di deleghe e procure dell'Organizzazione, per l'individuazione di specifici presidi in materia di prevenzione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, si rimanda al Protocollo231 "Gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro".

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 127di 199	
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGHI ILLECITI		Aggiornamento documento	
GS 23101:2017			DATA	REVISIONE
			26-11-2020	00

13. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

13.1 Art. 25octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 648 c.p. "(Ricettazione)" Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

Art. 648 bis c.p. "(Riciclaggio)". Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. "(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)" Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 quater c.p. "(Autoriciclaggio)". Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 128di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGHI ILLECITI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

In relazione all'ipotesi di autoriciclaggio, nel concreto contesto aziendale dell'Organizzazione, vanno individuati come Destinatari tutti coloro cui potrebbero essere astrattamente riferibili fattispecie di delitti non colposi, idonei a generare provviste di denaro beni o altre utilità.

Detti reati, come anticipato nella Sezione relativa ai reati associativi, evidentemente potranno essere delitti compresi nel novero dei reati presupposto espressamente previsti dal DLgs 231/2001, ma anche altri delitti non colposi idonei a generare provviste di denaro che siano "autoriciclabili", nell'interesse o a vantaggio dell'Organizzazione.

Tra questi ultimi, si ritiene dover considerare in particolare:

- i reati tributari, tutti quelli contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e non soltanto quelli ricompresi tra i reati presupposti dal Decreto Fiscale 2020, come convertito dalla L. 157/2020
- i reati di turbativa degli incanti (artt. 353, 353bis, 354).

Per i reati di turbativa degli incanti per i relativi protocolli si rimanda alla parte dedicata ai Reati contro la PA, per i reati tributari, si rimanda al capitolo 20 del presente documento.

13.2 Processi a rischio reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-octies del Decreto:

- Ciclo attivo – Erogazione servizi/;
- Gestione del processo amministrativo e contabile;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 129di 199	
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGHI ILLECITI		Aggiornamento documento	
GS 23101:2017			DATA	REVISIONE
			26-11-2020	00

- Gestione dei flussi finanziari e monetari;
- Gestione degli investimenti e delle partecipazioni;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi professionali nonché negoziazione degli accordi e gestione dei rapporti successivi;
- Gestione dei rapporti con partners e consulenti d'affari
- Gestione del personale;
- Erogazioni omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza;
- Gestione del contenzioso;
- Gestione dei rapporti con società consorziate, controllate e collegate.

13.3 Principi generali di comportamento

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività di gestione dei flussi monetari e finanziari, devono attenersi:

- operare nel rispetto di: leggi e normative vigenti; Codice Etico; Modello Organizzativo;
- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- consentire la tracciabilità delle attività svolte;
- conservare la documentazione a supporto degli incassi e dei pagamenti, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza, fisica e logica.
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con clienti, fornitori e consulenti.
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (utilizzo di professionisti di fiducia. etc.).
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- non effettuare pagamenti o incassi in contanti per importi superiori ai limiti di legge;
- archiviare tutta la documentazione relativa alla gestione dei pagamenti (fatture, ecc.).
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata, al fine di prevenire reati di riciclaggio: Detti controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- comunicare al superiore gerarchico, e comunque all'OdV, operazioni che si sospettino compiute in violazione alle normative in tema di limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore.
- comunicare al superiore gerarchico, e comunque all'OdV, operazioni che si sospettino compiute o tentate di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 130di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGHI ILLECITI</i>		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

- accertarsi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica, e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce e verificare l'eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria della controparte contrattuale;
- instaurare rapporti unicamente con soggetti che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella dell'Organizzazione. A tale fine, i Destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con partner e consulenti d'affari sono tenuti a verificare preventivamente le informazioni disponibili sui soggetti stessi;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge;
- garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse dell'Organizzazione siano sempre assegnati in forma scritta richiedendo, tramite specifiche clausole contrattuali, il rispetto dei principi comportamentali previsti dal Codice Etico e dal presente Modello, ed eventuali audit di verifica del rispetto, in particolare a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati;
- vigilare affinché i compensi dei consulenti siano conformi alle condizioni contrattuali e, in ogni caso, coerenti e congrui per la prestazione resa dal consulente/professionista in linea con le condizioni di mercato;
- verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale di consulenza o di business e, nel caso versamenti di denaro a consulenti o partners, a titolo di pagamento compensi o anticipi spese, verificare sempre gli eventuali stati di avanzamento prima del pagamento;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte;
- vigilare affinché ogni operazione che comporti utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbia una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- liquidare compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post.

È fatto esplicito divieto di:

- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti per cassa, eccetto per particolari tipologie di acquisto, e comunque mai per importi rilevanti;
- effettuare operazioni idonee a favorire la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 131 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGHI ILLECITI</i>		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">DATA</td> <td style="width: 50%;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

- acquistare, ricevere o occultare denaro o beni ovvero dissimularne la reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa
- rimettere in circolazione banconote sospettate di falsità ottenute in buona fede;
- effettuare incassi, trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti definiti dal D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.;
- effettuare richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- provvedere all'apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Paesi esteri;
- assegnare incarichi o instaurare rapporti con partner e consulenti commerciali e finanziari in forma non scritta;
- effettuare pagamenti in favore di partner, consulenti e simili che operino per conto dell'Organizzazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e delle prestazioni effettuate;
- intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con soggetti che si sa essere appartenenti o "vicini" ad associazioni di tipo mafioso e/o alla criminalità organizzata in genere.

13.4.Presidi di controllo

Al fine di prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, si richiamano i seguenti protocolli e procedure:

Protocolli:

Protocollo231 "Gestione dei processi amministrativo-contabili;

Protocollo231 "Gestione dei flussi monetari e finanziari";

Protocollo231 "Gestione degli investimenti";

Protocollo231 "Gestione dei rapporti con i Partners";

Protocollo231 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e anche professionali";

Protocollo231 "Gestione del contenzioso";

Protocollo231 "Gestione dei Rimborsi spese";

Protocollo231 "Gestione omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni"

Protocollo231 "Gestione delle risorse umane";

Protocollo231 "Gestione del sistema informativo"

Protocollo231 "Gestione dei rapporti con società consorziate, controllate e collegate.

Procedure:

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 132di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGHI ILLECITI</i>		Aggiornamento documento <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>REVISIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

Manuale della Qualità (sez. 08 "Attività operative");

Manuale della Qualità: Processo Attivazione Risorse Allegato AQ 9/01;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 133 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

14.1 Art. 25novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'articolo 25-novies del Decreto applicabili all'Organizzazione, la cui commissione possa comportare un beneficio da parte del Consorzio.

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art.171, comma 1, lettera a-bis - L. 633/1941)

Tale norma stabilisce che è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Rientrano, pertanto, nei comportamenti sanzionati dalla predetta disposizione:

- File sharing: condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale.
- Upload/download: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche.

Qualora tale condotta sia diretta al fine di lucro, troverà applicazione l'art. 171 ter, secondo comma, lett. A bis ("È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa").

Reati in materia di software e banche dati (art..171-bis L. 633/1941)

Tale norma sanziona la condotta di "chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE).

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori, nonché di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 134 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.”

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Art. art. 171-ter L. 633/1941

Reati commessi per uso non personale a fini di lucro che si concretizzano in una delle seguenti condotte:

- a) (omissis);
- b) abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, o distribuzione, commercializzazione, noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detenzione per la vendita o la distribuzione, commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) (omissis).
- g) (omissis);
- h) abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- i) riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- j) (omissis);
- k) esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi,

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 135 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

l) promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1.

Alla luce della predetta disciplina, pertanto, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'avente diritto per la riproduzione, diffusione in pubblico di quelle opere di ingegno destinate alla vendita e al mercato televisivo e cinematografico, così come la riproduzione e diffusione su supporti contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, cinematografiche e audiovisive.

Art. 171-septies L. 633/1941

Tale norma estende l'applicabilità dell'art. 171 ter L. 633/1941 ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, nonché chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge 633/1941.

La presente disposizione disciplina le violazioni verso la SIAE, dunque anche i supporti per i quali non sia previsto il contrassegno non si sottraggono all'opera di intermediazione della SIAE, ne consegue che il produttore o l'importatore che voglia metterli in commercio in Italia, dovrà comunicare tempestivamente alla SIAE gli estremi identificativi dell'opera.

Art. 171-octies L. 633/1941

La presente disposizione punisce chi a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La modalità di attuazione dei reati sopra descritti riguardano, dunque, in modo particolare, l'abusiva duplicazione o detenzione di software o illecito utilizzo di banche dati con lo scopo di consentire un risparmio in termini di costi legati al mancato acquisto di prodotti informatici o banche dati muniti di regolare licenza

14.2 Processi a rischi reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-novies del Decreto:

- 1) Gestione del sistema informativo aziendale

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 136 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

14.3 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali indicati nel Codice Etico e adottati dall'Organizzazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi di comportamento e controllo descritti nel presente paragrafo.

In via generale, ai destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale. porre in essere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;

In particolare è fatto divieto di:

- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico – anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc);
- riprodurre, nei documenti dell'Organizzazione, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici dell'Organizzazione, software (c.d. di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte dell'Organizzazione;
- utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali sono state rispettate le norme interne o internazionali in materia di registrazione;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

Con riguardo all'utilizzo e alla gestione di sistemi, strumenti, documenti o dati informatici ovvero opere di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore, tutti i Destinatari devono:

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 137 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</i>		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

- assicurare l'integrità e la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici che costituiscono lo strumento di svolgimento dell'attività lavorativa nonché dell'intero patrimonio informatico e telematico dell'Organizzazione;
- contribuire alla promozione di un adeguato livello di salvaguardia del patrimonio informatico e telematico altrui, sia esso privato o pubblico, conformemente alle modalità di controllo preventivo e successivo attivate dall'Organizzazione;
- applicare le procedure atte a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti con riguardo alle opere di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore.

14.4 Presidi di controllo

Si rimanda al *Protocollo231 "Gestione del sistema informativo aziendale"*.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 138 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

15.1 Art. 25decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)” Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

In particolare la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
- dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

15.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-decies del Decreto:

- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei rapporti con le Autorità Giudiziarie;
- Gestione flussi monetari e finanziari
- Gestione note spese e spese di rappresentanza
- Gestione personale (gestione delle remunerazioni)

15.3 Principi generali di comportamento e presidi di controllo

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nelle attività di gestione del contenzioso e dei rapporti con le Autorità Giudiziarie, devono attenersi:

- operare nel rispetto di: leggi e normative vigenti; Codice Etico; Modello Organizzativo;
- gestire i procedimenti giudiziali e stragiudiziali e i contenziosi, in genere, secondo lealtà e buona fede, coltivando l'unico scopo di risoluzione delle liti dell'Organizzazione secondo trasparenza e correttezza;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 139 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, in ambito di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento di violazioni di legge al fine di comminare sanzioni, un comportamento improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.
- astenersi da qualsiasi comportamento che possa indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo penale, civile o amministrativo.

È fatto esplicito divieto di:

- utilizzare lo strumento degli accordi transattivi al fine di generare provviste di denaro e/o altre utilità possibile prezzo di attività corruttive;
- promettere o offrire denaro a altra utilità a soggetti, anche facenti parte di controparti private, al fine di procurarsi vantaggi in sede di contenzioso e/o di conclusione di accordi transattivi;
- porre in essere qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso del procedimento civile, penale o amministrativo;
- adottare illeciti comportamenti (quali ad es. la violenza, illecite pressioni, la minaccia, l'offerta o promessa di denaro o di altra utilità) che possano indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- assumere qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria o di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa;
- promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti penali o persone a questi vicini;
- accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti o persone vicine, se coinvolti in procedimenti penali, civili o amministrativi.

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e il Vertice Aziendale per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

15.4 Presidi di controllo

Si rimanda a quanto previsto nel codice etico e nel *Protocollo231 "Gestione del contenzioso"*; *Protocollo231 "Gestione flussi monetari e finanziari"*; *Protocollo231 "Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza"*; *Protocollo231 "Gestione delle risorse umane"*.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 140 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

16. Reati Ambientali

16.1 Art. 25undecies Reati Ambientali

La presente Sezione prende in considerazione la responsabilità dell'ente disciplinata dall'art. 25 undecies del decreto, che estende la medesima ai cosiddetti Reati Ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 undecies del Decreto, suddividendoli per fonte legislativa.

Reati contenuti nel codice penale

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Considerazioni sulla fattispecie

Il primo comma del nuovo art. 452-bis c.p. punisce chiunque abusivamente cagioni una “compromissione o un deterioramento significativi e misurabili” di:

1. acqua, aria o porzioni estese / significative del suolo o del sottosuolo;
2. ecosistemi, biodiversità anche agraria, flora o fauna.

Pertanto esso è ravvisabile in tutte quelle condotte di danneggiamento delle suddette molteplici matrici all'esito del quale si produca un'alterazione significativa – ma non irrimediabile - del sistema. Superato tale confine, infatti, si versa nel diverso e più grave reato di “disastro ambientale” il quale richiede un'alterazione “irreversibile o particolarmente onerosa” dell'ecosistema.

Innovando rispetto al passato, in cui il delitto ambientale d'inquinamento era sempre ancorato a un esercizio di attività in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia, la nuova previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno dove – appunto - l'evento di danno è tale compromissione o deterioramento significativo e misurabile. Sul piano probatorio, la qualificazione in termini di delitto di evento, impone la prova di un diretto ed indiscusso rapporto di causalità, sia pure in

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 141 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

termini di concausa, fra la condotta e l'evento di inquinamento. Occorrerà pertanto qualcosa in più rispetto al mero superamento formale di valori-soglia predeterminati, e cioè una condotta rilevabile ed individuabile all'interno di un determinato segmento spazio / temporale, ovvero che risulti essere la sommatoria di comportamenti distruttivi ripetuti e consolidati negli anni.

Sul piano della condotta si tratta di un reato a forma libera che prevede la punibilità di chi inquina acque, aria e rifiuti, indipendentemente dalla modalità prescelta; pertanto può risultare integrato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, sia mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso. L'avverbio "abusivamente" riferito alla condotta, infatti, richiama la necessità che la stessa si ponga in violazione di norma ovvero prescrizioni contenute in altre autorizzazioni o titoli abilitativi rilasciati, anche ove non strettamente funzionali alla tutela dell'ambiente (ma per esempio a difesa del territorio, del paesaggio, della salute o del decoro urbano). Occorre inoltre che dalla condotta materiale posta in essere dall'agente derivi una "compromissione" o un "deterioramento" significativo. Il discrimine fra le due situazioni non è agevole: sul piano meramente lessicale la distinzione sembrerebbe riposare unicamente su di una valutazione quantitativa, a seconda del livello di rimediabilità o meno. Tuttavia in ambito normativo tali termini si rinvergono insieme anzitutto nella Legge n. 349 del 1986, art. 18, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dove il "deterioramento" è inteso come una forma di "compromissione". Infine nel T.U.A. (D. Lgs. n. 152/2006) il termine "compromissione" è poco utilizzato, di norma per indicare una situazione di danno potenziale. Sembra perciò potersi desumere una sovrapposibilità tra i due concetti, il cui nucleo comune è rintracciabile nell'evento lesivo derivante dalla condotta dannosa per l'ambiente.

La norma, poi, ancora la lesività dell'evento ad un danno che sia significativo e misurabile: la "significatività" indica una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento (ad es. alla luce della sua dimensione), mentre la previsione di un coefficiente di "misurabilità" rimanda alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione. Occorrerà quindi fare riferimento a matrici e parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, etc.), nel solco di quanto già accadeva rispetto alle precedenti disposizioni ambientali. Sul piano pratico il confine – già contemplato nel T.U.A. - dovrebbe quindi essere rappresentato dal superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio (CSR) ove non seguito dalla bonifica del sito.

Per quanto riguarda il momento consumativo, detto reato risulta integrato anche in presenza della compromissione o del deterioramento di uno soltanto dei beni ambientali aggrediti (acqua, aria, suolo, etc.).

Con riferimento all'elemento soggettivo, la norma richiede il dolo, anche in forma eventuale.

Sul piano sanzionatorio l'entità della sanzione in capo all'ente, ove ne sia dimostrata la responsabilità e il connesso vantaggio, può variare da 250 a 600 quote; inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01 è prevista anche l'applicabilità delle sanzioni interdittive, la cui durata non può essere superiore a un anno.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 142 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Si impone, infine, un raffronto con la preesistente definizione di inquinamento ambientale, contenuta nell'art. 5 del T.U.A. (D. Lgs. 152/2006), che definisce l'inquinamento ambientale come "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente...". I primi commenti concordano nell'assegnare a tale norma del T.U.A. una funzione ermeneutica, costituendo cioè il criterio guida alla luce del quale ricostruire, in concreto, tutte le possibili condotte comportanti l'alterazione peggiorativa dell'ambiente, laddove la funzione della novella sarebbe di segnare il momento in cui una condotta di mera alterazione integra il delitto di inquinamento vero e proprio, ricorrendo la connotazione qualitativa e quantitativa ivi descritte.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

“ Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Considerazioni sulla fattispecie

La fattispecie, prima d'ora innominata e rientrante nella generica previsione di “altro disastro” già contemplata nel Codice Penale (art. 434), viene elevata dal legislatore del 2015 al rango di fattispecie autonoma. Nell'assetto previgente, infatti, il delitto di disastro ambientale di cui all'art. 434 c.p., comma 1, era configurato come reato di pericolo a consumazione anticipata, destinato quindi a perfezionarsi con la sola condotta della "immutatio loci", purché idonea in concreto a minacciare l'ambiente di un danno di eccezionale gravità. Non era invece richiesta la irreversibilità degli effetti.

Il presumibile scopo della novella, dunque, va ricercato nell'intento, da un lato, di superare le difficoltà di configurazione connesse alla struttura della precedente fattispecie, di cui al cit. art. 434 c.p.; e, per altro verso, alla non pacifica enucleazione del concetto stesso di disastro ambientale. Pertanto alla luce della disposizione in commento il nuovo ed autonomo reato di disastro ambientale deve ritenersi integrato sia:

in presenza di un "macroevento", ossia un evento di grande ed immediata evidenza verificatosi in un arco temporale ristretto,

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 143 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

□ a fronte di ripetuti eventi, anche non singolarmente ed immediatamente percepibili poiché realizzabili in un arco di tempo prolungato,

dai quali derivi una compromissione gravissima ed irrimediabile delle matrici ambientali di riferimento (acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistemi e biodiversità) con conseguente offesa alla pubblica incolumità. La maggiore gravità di tale fattispecie, rispetto a quella contemplata dal precedente art. 452 bis c.p. di Inquinamento ambientale, risiede nel pericolo per la pubblica incolumità inteso come esposizione collettiva, di un numero indeterminato di persone, all'evento lesivo, unitamente all'esteso senso di allarme percepito, sebbene non sia richiesta alcuna prova di immediati effetti lesivi sull'uomo. In ogni caso tale reato risulterà verificato in presenza di un "nocumento avente carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone", come più volte affermato dalla Cassazione.

Con riferimento al carattere "irreversibile" dell'alterazione, la prova della irreversibilità non desta particolari preoccupazioni ove si concordi che un disastro è irrimediabile anche qualora occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano. Non sembra cioè poter aver credito un'opinione per la quale un ecosistema non può considerarsi irreversibilmente distrutto finché ne è teoricamente possibile, ipotizzando la compresenza di tutti gli ulteriori presupposti favorevoli, un ipotetico ripristino in un periodo però sensibilmente lungo o addirittura lunghissimo di tempo.

D'altra parte, è sufficiente – vista la struttura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di ardua reversibilità, condizione che si verifica quando l'eliminazione dell'alterazione dell'ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, con una duplice condizione (resa evidente dalla congiunzione "e") che peraltro potrebbe far ricondurre alla minore fattispecie di inquinamento situazioni di gravissima compromissione ambientale, bonificabile solo con ingentissimi impegni economici ma che però non richiedano l'emanazione di provvedimenti amministrativi deroganti alla disciplina ambientale ordinaria.

Con riferimento all'elemento soggettivo il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità; si richiede cioè la coscienza e volontà da parte dell'agente di arrecare una grave e concreta lesione ad (almeno) una delle matrici ambientali.

Sembra altresì ipotizzabile la configurabilità del dolo eventuale.

Sul piano sanzionatorio è prevista l'irrogazione di sanzioni in misura variabile tra le 400 e le 800 quote, nonché l'applicabilità delle sanzioni interdittive.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 144 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Considerazioni sulla fattispecie

Con la previsione delle corrispondenti e “confinanti” figure colpose di inquinamento e di disastro ambientale, il presumibile intento del legislatore è la creazione di un’area di portata “assorbente” nel quale ricondurre fattispecie pratiche, spesso numerose, carenti sotto il profilo dell’elemento soggettivo doloso, la cui commissione prevede una riduzione di pena (sino ad un massimo di due terzi) rispetto alle maggiori figure dolose. Secondo i primi commentatori, in tal modo verrebbe accentuato il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione contenuto all’art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006 (“Principio dell’azione ambientale”) inteso come principio fondante del sistema di tutela penale dell’ambiente. Nondimeno la stessa giurisprudenza di legittimità, con atteggiamento consolidato, è ferma nel ribadire la necessità di un apprezzamento effettuato in concreto sulla base della prevedibilità e della evitabilità dell’evento dannoso.

Sul piano sistematico, si pone altresì il problema della definizione del rapporto tra la nuova norma ed “antecedenti” condotte di pericolo già contemplate nell’ordinamento come contravvenzioni (quali ad es. l’art. 257 D. Lgs. 152/2006), rispetto al quale dovrà riconoscersi prevalenza a quest’ultime in quanto più recenti, a meno di non ipotizzare che la disposizione abbia una funzione di chiusura del sistema ed intenda coprire solo quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, che non integrino, già di per se stessi, una contravvenzione.

In caso di commissione di tali delitti, inquinamento o disastro ambientale in forma colposa, è prevista l’irrogazione di sanzioni in misura variabile tra le 200 e le 500 quote.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 145 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Considerazioni sulla fattispecie

Il nuovo art. 452-sexies c.p. incrimina la condotta di chi abusivamente effettui traffico ovvero abbandono di materiale ad alta radioattività; il co. 2, poi, contempla un aumento di pena ove dal traffico ovvero dall'abbandono derivi pericolo di compromissione o deterioramento di una delle matrici ambientali tutelate dalla Legge 68/2015. Il co.3, infine, prevede un ulteriore aumento di pena (fino alla metà) se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone la pena è aumentata.

Quanto alla struttura giuridica della fattispecie in commento, essa va qualificata a condotta plurima giacché il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste. Al contrario in presenza di un unico fatto integrante contestualmente più azioni tipiche previste dalla norma, non ricorrerà un'ipotesi di concorso. La norma, quindi, contempla espressamente la violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (quali, ad es., quelle contenute in provvedimenti autorizzativi o concessori) in ciò sostanziandosi "l'abusività" della condotta.

Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo, intenzionale o anche nella forma eventuale.

Quanto invece all'elemento oggettivo occorre verificare la piena coincidenza normativa fra la nozione di "materiale nucleare" e quella di "materiale ad alta radioattività".

Sul piano sanzionatorio in caso di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività sono previste sanzioni da 250 a 600 quote.

Infine occorre rilevare un problema di coordinamento tra la norma in esame ed il secondo periodo del comma primo dell'ex art. 260 D. Lgs. 152/2006 che prevede un'ipotesi aggravata di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti avente ad oggetto, proprio, rifiuti ad alta radioattività. Ebbene la clausola di riserva posta all'inizio del nuovo art. 452-sexies c.p. ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato") sembrerebbe far propendere in caso di sovrapposizione, all'assorbimento da parte della disposizione del T.U.A., contemplando peraltro quest'ultima pene superiori.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 146 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- “1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Considerazioni sulla fattispecie

Sotto il profilo strutturale, pur non essendo espressamente richiesta alcuna qualifica formale in capo al soggetto / autore del reato, (“chiunque”) tuttavia occorre valutare la peculiarità dell’ambito in cui il reato si svolge e la descrizione del reato come chi “cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce” rifiuti. Le operazioni descritte, nell’insieme o singolarmente intese, costituiscono fasi dell’attività gestione di rifiuti, le quali di norma risultano soggette ad apposite autorizzazioni o quanto meno a procedure di controllo ad hoc. Ne consegue che i soggetti che possono accedere (legittimamente) alla gestione sono solo gli operatori specializzati.

Tuttavia la scelta operata dal legislatore di avvalersi del termine “chiunque” denota la scelta per la conformazione di un reato a struttura comune, al fine di punire le condotte illecite ivi descritte a prescindere dai limiti di una qualificazione soggettiva del reato. Quindi ai fini della sussistenza del reato de quo, non sarà necessario verificare se a delinquere sia stato un operatore specializzato autorizzato od un soggetto estraneo a qualsiasi parvenza di attività lecita.

Per quanto attiene al soggetto attivo la fattispecie sia attegga come monosoggettiva e la presenza di più soggetti dà quindi luogo ad una ipotesi di concorso; tuttavia nel caso in cui siano stati realizzati solo alcuni profili della condotta in seno all’attività illecita complessivamente intesa, e taluni soggetti abbiano effettuato solo singole operazioni abusive senza neppure la consapevolezza di interagire con altri su un piano concorsuale, mancherebbe l’elemento soggettivo necessario per ascrivere la responsabilità.

Sotto il profilo oggettivo la norma pare richiedere una vera e propria organizzazione imprenditoriale (“allestimento di mezzi e attività continuative organizzate”).

In relazione al bene giuridico protetto, l’Art.452 quaterdecies tutela l’incolumità pubblica, la quale vede nell’aggressione ambientale la causa di un’effettiva lesione o di una sua mera messa in pericolo.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 147 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

La forma ipotizzabile di commissione della suddetta contravvenzione consiste nella colposa distruzione di specie vegetali selvatiche protette.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.”

Tale ipotesi di reato consiste, fuori dei casi consentiti, nel distruggere o nel deteriorare compromettendone lo stato di conservazione di un habitat all'interno di un sito protetto.

Considerazioni sulle fattispecie di cui agli art. 727 bis e 733 bis

Sia la prima, che la seconda fattispecie pongono problemi interpretativi, come peraltro rilevato dai primi commentatori. In particolare con riferimento alla fattispecie dell'Art.727-bis c.p., appare come questione fondamentale l'esatta individuazione della “specie animale o vegetale selvatica protetta”. In tal senso, è ben vero che l'Art.733-bis c.p. contiene al comma 2 la precisazione secondo la quale “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE”. L'ausilio è però limitato poiché l'interprete è comunque costretto per tale consultazione ad un rinvio ad una disciplina extracodificistica e, per di più, di fonte sovranazionale.

Tale richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CCE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

Sotto il profilo strutturale soggettivo entrambe le norme delineano reati comuni, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente.

Sotto il profilo oggettivo deve invece escludersi la configurabilità del reato, ove «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie». Viene quindi introdotta un'ipotesi di irrilevanza penale del fatto, che riproduce fedelmente la

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 148 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

previsione contemplata dall'Art.3, lett. f) della direttiva 2008/99/CE. È di tutta evidenza, tuttavia, l'aleatorietà insita nella esatta determinazione della prevista "quantità trascurabile", riferita alla quantità di esemplari o all'impatto sullo stato di conservazione della specie. Sul punto sarà quindi decisivo il ruolo della giurisprudenza, in specie di Cassazione, per fornire linee guida uniformi per i giudici di merito.

Analoghi problemi sembrano porsi con riferimento alla fattispecie dell'Art.733-bis c.p., dove il problema attiene alla delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale ed in particolare sulla determinazione del concetto di 'habitat all'interno di un sito protetto'. Difatti appare dubbio se il citato concetto debba essere riferito a qualsiasi "habitat di specie" per le quali una zona sia classificata come "zona a tutela speciale" a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, ovvero qualsiasi habitat (naturale o di specie) per cui un sito sia designato come "zona speciale di conservazione" a norma dell'Art.4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE". Peraltro la definizione giuridica di habitat nella normativa italiana, fa riferimento esclusivamente ad una serie di provvedimenti nazionali settoriali, quali in particolare:

- D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003);
- D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE";
- D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE";
- D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE";
- D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33);
- D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l'"Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 149 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI AMBIENTALI</i>		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

Reati contenuti nel Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006)

Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Art. 137 d.lgs. 152/2006)

“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 150 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.”

Seguendo la consueta tecnica di selezione punitiva che caratterizza il D.lgs.231/2001: quella di lasciare fuori dalla responsabilità d'impresa le fattispecie di reato considerate meno gravi, graduando altresì, in base alla stessa gravità, l'applicazione delle “quote” - il D.lgs.121/2011 ha circoscritto la punibilità degli enti ai soli illeciti inquadrabili nei commi 2, 3. 5. 11 e 13. Ciò vuoi dire che le altre ipotesi menzionate nell'articolo di legge non danno luogo a responsabilità ai sensi della 231.

Tale ipotesi di reato consiste, nell'aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione siano state sospese o revocate, nel caso si tratti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 151 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI AMBIENTALI</i>		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Altresì, può consistere nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

Ulteriore ipotesi di condotta punibile può consistere nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, che superi i valori limite, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.

Infine, può consistere nel violare i divieti posti dagli art. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

Considerazioni sulla fattispecie

Seguendo la consueta tecnica di selezione punitiva che caratterizza il D.lgs.231/2001: quella di lasciare fuori dalla responsabilità d'impresa le fattispecie di reato considerate meno gravi, graduando altresì, in base alla stessa gravità, l'applicazione delle "quote" - il D.lgs.121/2011 ha circoscritto la punibilità degli enti ai soli illeciti inquadrabili nei commi 2, 3, 5, 11 e 13. Ciò vuoi dire che le altre ipotesi menzionate nell'articolo di legge non danno luogo a responsabilità ai sensi della 231.

Tale ipotesi di reato consiste, nell'aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione siano state sospese o revocate, nel caso si tratti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

Altresì, può consistere nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

Ulteriore ipotesi di condotta punibile può consistere nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, che superi i valori limite, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.

Infine, può consistere nel violare i divieti posti dagli art. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata art. 256 d.lgs. 152/2006)

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicentoeuro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 152 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquattro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236."

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia pericolosi che non, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Ulteriore condotta punita è quella della realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, con l'aggravamento di pene qualora si tratti, anche in parte, di rifiuti pericolosi.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 153 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Infine, tale ipotesi di reato può consistere nella violazione dei divieti in tema di miscelazione dei rifiuti (art. 183 d.lgs. 152/2006) e nell'effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

* Va rilevato che l'ipotesi contravvenzionale prevista al comma 2 riguardante il deposito incontrollato non rientra tra i reati presupposto della responsabilità "penale" degli enti posto che l'art. 25-undecies, comma 2, lett. b) del d.lgs. 231/2001, tra i reati presupposto, non menziona le ipotesi di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, ma esclusivamente quelle disciplinate dai commi 1, 3, 5 e 6.

Considerazioni sulla fattispecie

L'Art.256, c. 4, D. Lgs.152/06 costituisce una tipica norma penale in bianco, il cui contenuto è delimitato dalle prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle stesse e rappresenta un esempio della sovrapposizione della norma amministrativa con la norma penale poiché viene apprestata una sanzione penale per la violazione di disposizioni, precetti o prescrizioni di natura amministrative ma di particolare rilevanza.

La norma in questione, infatti, riprendendo lo schema delle condotte con "autorizzazione mancante, negata o revocata", contempla una pluralità di fatti penalmente rilevanti attraverso cui si attribuisce rilevanza penale ad una serie abbastanza multiforme di condotte di gestione ed il cui comune denominatore è rappresentato dall'esercizio delle stesse in assenza dei presupposti (cioè, autorizzazione, iscrizione e comunicazione) suscettibili di renderle lecite.

Sotto il profilo della struttura si tratta di un reato di pericolo che si verifica con la semplice inosservanza di una prescrizione (quali ad esempio la previsione dell'autorizzazione) sia che la stessa discenda da previsioni legislative pertinenti al rilascio dell'autorizzazione, sia che derivi da prescrizioni integrative. In particolare il reato de quo è integrato per il solo fatto della mancata osservanza della prescrizione, non occorrendo che la condotta sia idonea alla creazione di una situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto. Non è quindi richiesta la causazione diretta del danno, neppure potenziale.

La particolarità di questa norma, pertanto, sta nel fatto di contemplare una condotta penalmente rilevante avulsa da una effettiva lesione o concreta messa in pericolo del bene ambiente.

La tipicità del fatto è infatti completamente incentrata nella realizzazione, da parte dell'agente, di un ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, concretizzando così la controversa tipologia di reato di pericolo astratto.

Inoltre, il reato in oggetto, la cui latitudine è tale da ricomprende molteplici condotte individuate nei singoli commi, ha natura permanente, perché l'antigiuridicità perdura fino a quando persiste l'inosservanza della prescrizione (così sent. Cass. III Pen. del 21/05/2008, n.20277).

Le singole condotte contemplate nei diversi commi dell'Art.256 del D. Lgs.152/06, nel più ampio quadro della responsabilità giuridica delle società o enti ed D. Lgs.231/01, sono così schematizzabili:

- a) Gestione latu sensu di rifiuti, da intendersi come comprensiva delle attività di:
- raccolta;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 154 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- recupero;
- trasporto;
- smaltimento;
- commercio;
- intermediazione;

tutte accomunate dall'assenza di un titolo abilitativo (iscrizione/autorizzazione / comunicazione) ai sensi delle vigenti normative.

In caso di rifiuti pericolosi la pena è aggravata; inoltre l'utilizzo della parola "chiunque" rende destinatario della norma non soltanto i soggetti che svolgano professionalmente attività di trasporto di rifiuti, ma anche chi vi proceda occasionalmente e non svolga professionalmente tale attività.

b) Discarica non autorizzata: da intendersi come l'attività, svolta in forma commissiva, consistente nella destinazione di un fondo alla raccolta e stoccaggio di rifiuti, in assenza dei prescritti titoli abilitativi all'esercizio di siffatta attività. È altresì ammessa la possibilità di un concorso morale da parte del proprietario del fondo che acconsenta consapevolmente alla realizzazione o alla gestione della discarica nel suo terreno. È invece da escludersi la responsabilità del proprietario del sito interessato in caso di abbandono incontrollato ed a sua insaputa di rifiuti sul suolo, dovendo necessariamente procedersi all'accertamento di un comportamento, pure omissivo, di corresponsabilità, quantomeno per specifici elementi di colpa. La realizzazione di una discarica abusiva permane sino a che perdura l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo; mentre la gestione della discarica permane sino a che perdura l'attività di conferimento e di manipolazione dei rifiuti.

c) Miscelazione di rifiuti, dovendosi intendere l'attività volta alla diluizione dei rifiuti contenenti sostanze pericolose che si può ottenere sia miscelando due rifiuti allo stato liquido, ovvero aggiungendo semplicemente acqua o elementi oleosi alle sostanze pericolose al fine di diluirne il contenuto.

d) Deposito temporaneo di rifiuti, anche sanitari pericolosi, da intendersi come un accumulo di rifiuti non corrispondente alle prescrizioni imposte dalle vigenti normative.

In particolare possono configurarsi alternativamente:

- un deposito preliminare, se esso è realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento o di recupero, il quale è soggetto ad autorizzazione; infatti essendo una forma di gestione dei rifiuti, in assenza della prescritta autorizzazione o comunicazione in procedura semplificata, risulta sanzionato semplicemente a norma del comma 1, del cit. Art.256;
- una messa in riserva, se è realizzato in vista di successive operazioni di recupero, che ugualmente risulta soggetta ad autorizzazione, sanzionato, a seconda dei casi, come illecito amministrativo, ai sensi dell'Art.255 D. Lgs.152/06) o come reato contravvenzionale, ai sensi comma 2 del l'Art.256 qui in commento;
- un deposito incontrollato o abbandono quando l'accumulo non preclude ad alcuna operazione di smaltimento, amministrativamente o penalmente sanzionato.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 155 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Inoltre, per affermazione giurisprudenziale, per esulare dai confini del deposito temporaneo occorrono anche precisi requisiti, sia quantitativi che qualitativi, poiché i rifiuti depositati nel luogo di produzione devono superare i venti metri cubi e, contemporaneamente, il limite trimestrale del tempo di giacenza.

Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs 152/2006)

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduecento euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

Tale ipotesi di reato consiste nella mancata effettuazione della bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente, nel caso in cui si sia cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, con pene più elevate nel caso si tratti di sostanze pericolose.

Considerazioni sulla fattispecie

La disciplina relativa alla bonifica dei siti inquinati prevede che, al verificarsi di un evento che abbia la potenzialità di contaminare un sito, il responsabile dell'inquinamento debba predisporre le necessarie misure di prevenzione entro ventiquattro ore e debba comunicarlo immediatamente, nonché svolgere una preliminare indagine sui parametri oggetto dell'inquinamento e provvedere al ripristino della zona contaminata, dandone notizia al Comune ed alla Provincia, qualora verifichi che il livello della soglia di contaminazione non sia stato superato. Qualora si accerti il superamento di tale soglia, il responsabile dell'inquinamento deve altresì descrivere le misure da adottare e presentare alle amministrazioni ed alla Regione competente il "piano di caratterizzazione" del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione. Al sito viene quindi applicata la procedura di analisi del rischio specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (c.d. CSR). Quindi, la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 156 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

è obbligato ad effettuare alle competenti autorità è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione. Pertanto la summenzionata omissione è già fonte di sanzione unitamente all'omessa bonifica. Infatti:

a) Il primo comma, parte prima, punisce la condotta da cui derivi l'inquinamento delle acque (sotterranee o superficiali), del suolo, del sottosuolo laddove ciò:

- comporti il superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio quali individuate secondo la normativa vigente. Tale presupposto consiste nell'accertamento di più precise concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) al di sopra delle quali si apre un procedimento di caratterizzazione e di "analisi rischio sito specifica", in esito al quale, se è accertato il superamento di concentrazione soglia di rischio (CSR), è richiesta la messa in sicurezza e la bonifica del sito;
- non siano predisposti, ovvero non sufficientemente, misure idonee al contenimento, in specie la bonifica del sito contaminato in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

b) La seconda parte del primo comma prevede la diversa fattispecie relativa alla "...mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 del medesimo decreto". Il D. Lgs.231/01 richiamando per intero l'Art.257 comma 1 fa presumere che la sanzione (in quote) ivi prevista sia estesa all'intero primo comma e, quindi, sia all'inquinamento del suolo /acque, che alla diversa fattispecie relativa della mancata comunicazione sopra citata.

c) Il secondo comma dell'Art.257 contempla un'aggravante di pena per il caso in cui il descritto inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

In nessuna delle descritte ipotesi, comunque, è prevista l'applicabilità alla società o all'ente che si renda responsabile del reato de quo, delle sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01.

Si è in presenza di un c.d. reato di danno, poiché l'evento richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie è esclusivamente di danno e, precisamente, solo quello consistente nell'inquinamento definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). È quindi esclusa la rilevanza di un mero pericolo di inquinamento.

In secondo luogo, la norma contempla anche una condizione obiettiva di punibilità, consistente nel non provvedere alla bonifica. Pertanto, l'attivazione del reato impedisce l'integrazione del reato ed esclude la punibilità e, conseguentemente, l'applicabilità delle sanzioni.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)

"1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 157 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

Tale ipotesi di reato consiste nel fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, o nel fare uso di un certificato falso durante il trasporto.

Considerazioni sulla fattispecie

Le condotte sanzionate dall'Art.258, comma 1 sono di due tipi:

- la mancanza della comunicazione;
- l'effettuazione di tale comunicazione in modo incompleto o inesatto.

In caso di ritardo nella presentazione della comunicazione, la giurisprudenza ritiene che ciò integri la violazione in oggetto come se si trattasse dell'omissione della comunicazione; ove il ritardo sia contenuto entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito sono previste riduzioni della sanzione amministrativa pecuniaria.

Apparentemente la norma sembra colpire unicamente il trasportatore per assenza, inesattezza o incompletezza della prescritta documentazione accompagnatoria dei rifiuti. Tuttavia, da una serie di indicazioni evincibili sia dal complesso impianto del D. Lgs.152/06, che per costante posizione giurisprudenziale, la legge pone a carico del produttore-mittente del rifiuto analoga responsabilità, in

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 158 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

ossequio al principio comunitario “chi inquina paga”. Naturalmente tale responsabilità è esclusa ove il produttore mittente abbia conferito a soggetti autorizzati i rifiuti prodotti e abbia ottenuto la documentazione attestante la corretta chiusura del ciclo di smaltimento nei termini previsti ex lege.

Ove invece manchi uno di tali presupposti, la sua responsabilità potrà essere ritenuta concorrente con quella del trasportatore per i reati di cui all’Art.258, co. 4.

E', quindi, configurabile una posizione di garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti, il quale è tenuto a vigilare che i propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Art.6, comma 1, lett. b), non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

Sussiste, quindi, responsabilità penale, quanto meno, per colpa se i destinatari della norma non adottino le misure atte ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti e se non assolvano l'onere di controllare che il dipendente addetto alla tutela ambientale svolga proficuamente l'incarico ricevuto. In particolare, per quanto di rilevanza nel quadro dell'ampliamento dei reati- presupposto ex D. Lgs.231/01, le condotte sanzionate dal comma 4 sono di due tipi:

- il mancato utilizzo del formulario durante il trasporto;
- il suo utilizzo con l'indicazione di dati incompleti o inesatti.

Entrambe parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria).

La norma si riferisce espressamente a rifiuti non pericolosi; nel caso in cui invece si tratti di rifiuti pericolosi troverà applicazione la diversa fattispecie delittuosa, e la correlata sanzione, di cui all’Art.483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico punita con la reclusione fino a 2 anni).

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.”

Tale ipotesi di reato, di contenuto particolarmente tecnico, consiste nel violare le disposizioni del Regolamento CEE n. 259 del 1993 in tema di spedizione di rifiuti.

Considerazioni sulla fattispecie

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 159 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Si rimanda a quanto specificato per l'art. 452 quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Violazioni in materia di aria e di riduzione dell'atmosfera – esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 d.lgs. 152/2006)

“1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille trentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila quattrocento novantatré euro a cento cinquantaquattromila novecentotrentasette euro.

All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.”

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 160 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI AMBIENTALI</i>		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Tale ipotesi di reato consiste nell'emettere immissioni nell'aria per le quali il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Considerazioni sulla fattispecie

La norma in esame rientra nel Titolo V del D. Lgs.152/06 oggetto di riforma da parte del D. Lgs. 128 del 29/6/2010 e punisce la condotta consistente nella violazione delle norme dettate in tema di limiti alle emissioni in atmosfera.

In particolare la punibilità è legata alla ricorrenza dei seguenti elementi oggettivi di carattere sia quantitativo che qualitativo:

- esercizio di uno stabilimento;

- violazione dei valori limite di emissione;

o in alternativa

- in violazione delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione integrata ambientale; da altri provvedimenti delle competenti autorità; dai piani e dai programmi.

Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Sono altresì previsti aggravii di pena ove il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Tuttavia in assenza di una definizione ex lege del concetto di "qualità dell'aria" essa va ricostruita sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale.

A tal proposito si ritiene che la qualità dell'aria faccia riferimento ad un concetto di misurazione differente rispetto a quello relativo alla rilevazione sic e simpliciter della emissione in quanto:

- l'emissione evoca la quantità di sostanza inquinante introdotta in atmosfera, da una certa fonte inquinante e in un determinato arco di tempo; generalmente essa viene espressa in tonnellate/anno;

- la qualità dell'aria invece si esprime per concentrazione ovvero la quantità di sostanza inquinante presente in atmosfera per unità di volume; generalmente espressa in mg/mc e viene utilizzata per esprimere valori di qualità dell'aria.

Pertanto i due concetti afferiscono a diversi parametri di valutazione: l'uno meramente quantitativo, l'altro qualitativo. Peraltro il riferimento al comma 5 dell'Art.279 sembra limitare la responsabilità ex D. Lgs.231/01 della società o ente solo a quelle ipotesi in cui ricorrano entrambi gli elementi, ossia in presenza oltre che della violazione dei limiti di emissione, anche della violazione dei limiti relativi alla qualità dell'aria.

Reati di cui ad altri dispositivi di legge

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 161 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 549/1993

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

Tale ipotesi di reato consiste nel violare le norme poste a regolamentazione della produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze nocive per lo strato dell'ozono.

Considerazioni sulla fattispecie

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 162 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

La norma rappresenta la trasposizione all'interno dell'ordinamento nazionale degli accordi multilaterali raggiunti a livello internazionale con il "Montreal Protocol" (MOP), per la riduzione e successiva dismissione di sostanze dannose per l'ozono (le c.d. ODS, Ozone Depleting Substances quali, ad esempio:

clorofluorocarburi - contenuti nelle bombolette spray e nei frigoriferi; tetracloruro di carbonio; tricloroetano; Halons; idroclorofluorocarburi (HCFC); bromuro di Metile (pesticida).

Il recepimento da parte dell'Italia è inizialmente avvenuto con la Legge n. 393 del 23 agosto 1988 sulla cui base ha, successivamente emanato la legge 28 dicembre 1993, n. 549, «Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente», che stabilisce i termini di cessazione dell'impiego delle sostanze dannose e ne disciplina le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento.

Poi, con D.L. n. 56 del 10 febbraio 1996 e D.M. del 26 marzo 1996 (e successiva proroga del 10 marzo 1999), ha accelerato l'eliminazione degli Halon (le sostanze più pericolose per la fascia di ozono) utilizzati nel settore antincendio, definendo le caratteristiche ambientali dei prodotti sostitutivi (per l'appunto, gli idroclorofluorocarburi). Successivamente, in adeguamento ai due regolamenti, è stata adottata la legge n. 179 del 16 giugno 1997, di modifica della legge n.549/1993.

Nel contesto di tale complesso quadro normativo oltre alla fissazione dei tempi di cessazione dell'impiego delle ODS (31 dicembre 2008), sono altresì stati riconosciuti incentivi alle imprese che intendano dismettere la produzione e utilizzazione delle sostanze nocive (indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge) prima dei termini.

Successive modifiche sono intervenute ad opera del Regolamento CE 1804/2003, della Decisione della Commissione 232/CE del 3 marzo 2004 e del Regolamento CE 2077/2004 (25).

In via generale, in base alle norme comunitarie, sono attualmente vietate o soggette ad autorizzazioni, rilasciate dalla Commissione Europea, l'importazione e l'esportazione di «sostanze controllate» (26), di prodotti ed apparecchiature contenenti sostanze controllate provenienti da Paesi Terzi. Alla Commissione spetta altresì il compito di inviare copia di ogni autorizzazione all'esportazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Artt. 1 co.2 ; 2, co.1 e 2; 6 co. 4, Legge 150/1992

Gli Artt. 1 e 2 della Legge 150 del 1992, richiamati dall'Art.25 undecies del D. Lgs.231/01 introdotto dal D. Lgs.121/11, prevedono la punibilità di una eterogenea serie di condotte, frutto del recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale delle normative internazionali volte alla dissuasione e repressione di fenomeni integranti i reati di "commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione".

Artt. 8, co.1,2 e 9 co. 1,2 D.Lgs. 202/2007

Art. 8. (Inquinamento doloso)

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 163 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'Art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000;
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. (Omissis).”

Art. 9. (Inquinamento colposo)

- “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'Art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000;
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000;
3. (Omissis)”.

Alla luce del risk assessment, i reati ritenuti a rischio in relazione alle concrete attività del Consorzio sono: l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all'articolo 256, D.Lgs. n. 152/2006, comma 6 e, dunque, in particolare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b; e la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, D.Lgs. n. 152/2006

16.1.1 Giurisprudenza

- In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni private, i soggetti collettivi privati, con o senza personalità giuridica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1390 e 1391 c.c., 5 e 6 d.lgs. n. 231/2001, sono responsabili sul piano amministrativo per i reati (quali sono quelli in materia di rifiuti ed inquinamento) commessi nel loro interesse o vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Tale responsabilità, che si fonda sul rapporto di immedesimazione organica del rappresentante nell'ente rappresentato, può essere evitata solo con la prova, da parte dello stesso ente, dell'adozione di misure organizzative e funzionali di precauzione, di controllo e di prudenza. T.A.R. Trento - Trentino Alto Adige, sez. I, 2 novembre 2011, n. 275.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 164 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI AMBIENTALI</i>		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

16.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-septies del Decreto:

- Gestione dei rifiuti;
- Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazione (gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale e gestione delle visite ispettive)
- Gestione dell'approvvigionamento di beni, servizi (e appalti)

16.3 Principi generali di comportamento

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nelle attività di gestione delle tematiche in materia ambientale, devono attenersi:

- operare nel rispetto di:
 - leggi e normative vigenti;
 - regolamenti (comunitari, nazionali, regionali, locali);
 - Codice Etico;
 - Modello Organizzativo;
 - Sistema di Gestione Ambientale.
- effettuare la raccolta e il deposito temporaneo in sito dei rifiuti assimilabili agli urbani, urbani e speciali in conformità alle normative e alle prassi di buona tecnica e di prevenzione ambientale, correttamente classificandoli e caratterizzandoli nelle categorie e classi di pericolo previste;
- affidare i rifiuti urbani e assimilati ai Servizi ad hoc autorizzati a livello locale mediante adeguata convenzione, per il trasporto e smaltimento nei termini di legge;
- affidare i rifiuti speciali, pericolosi e non a Società di trasporto e recupero e smaltimento autorizzate ed iscritte ai relativi Albi, avendo cura di accertare il conseguimento, anche da parte di fornitori e consulenti, delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- rispettare i limiti e gli obblighi della normativa in materia di miscelazione di rifiuti e di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- garantire il rispetto delle normative inerenti la gestione delle sostanze pericolose e il loro stoccaggio;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 165 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

- garantire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di emissione atmosferiche e qualità dell'aria;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente e violazioni alle regole di comportamento;
- evidenziare eventuali carenze in materia di prevenzione degli impatti ambientali, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive;
- assicurare che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione (Arpa, Corpo Forestale, ecc.) siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- impegnarsi a conservare le risorse naturali, minimizzando l'impatto ambientale derivante dallo svolgimento delle attività dell'Organizzazione.

È fatto esplicito divieto di:

- adottare, in sede di ispezioni e verifiche, comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse dell'Organizzazione, il giudizio/parere degli Organismi di controllo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi di comportamento e di controllo contenuti nel presente protocollo, nonché della regolamentazione in materia di gestione ambientale;
- perseguire, in sede di realizzazione delle prescritte misure di controllo, l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente.
- fuori dai casi consentiti, distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- distruggere o deteriorare, compromettendone lo stato di conservazione, un habitat all'interno di un sito protetto;
- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- non osservare i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e articolo 104 (scarichi nel sottosuolo o nelle acque sotteranee) del d.lgs. 152/2006
- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 166 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI AMBIENTALI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- di non provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito, qualora si sia cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, di fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di fare uso di un certificato falso durante il trasporto;
- effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito o effettuare una spedizione di rifiuti in violazione delle norme di settore;
- organizzare, cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuativa;
- violare le disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono;
- cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- alterare irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema;
- cedere, acquisire, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o falsificare, del tutto o in parte, i dati predisposti ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo, ovvero immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

16.4 Presidi di controllo

Per i processi più strettamente attinenti alle tematiche ambientali si rimanda a quanto previsto dal *Protocollo 231 "Gestione delle tematiche ambientali"*.

Per i processi attinenti il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni, si rimanda al *Protocollo 231 "Gestione dei rapporti con la PA"* e alle procedure correlate; **per il processo di approvvigionamento** si rimanda al *Protocollo 231 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e prestazioni professionali"* e alle procedure correlate; **per la gestione dei rapporti con i consulenti**, si rimanda al *Protocollo 231 "Gestione dei rapporti con partners e consulenti"* e alle procedure correlate.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 167 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

17.1 Art. 25duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il costante processo di armonizzazione degli ordinamenti statuali europei ha determinato nel 2012 la modifica degli artt. 22 e 24 del Testo Unico delle leggi sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998) con riferimento alle sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano manodopera immigrata priva del regolare permesso di soggiorno, andando così a creare una barriera comune a tutti gli Stati al fine di arginare il fenomeno del lavoro nero, in quanto, oltre ad essere deprecabile in sé, falsa la concorrenza tra le imprese e penalizza quelle che operano correttamente e secondo principi etici.

“Nessuna via di scampo a chi sbaglia”: è questo il messaggio del D. Lgs. 109/2012 visto nel suo complesso. Infatti, la normativa de qua crea una serie di fattispecie aggravanti alle condotte degli imprenditori che si avvalgono di lavoro nero, sanzioni che spaziano dall'ambito penale (con l'esplicito richiamo al reato di sfruttamento del lavoro nero, art. 603-bis c.p.), alla presunzione della trimestralità dell'impiego al fine del computo retributivo, contributivo e fiscale; oltre alla sanzione equipollente al pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, così come alla responsabilità dell'ente ex D Lgs. 231/2001.

Con riferimento a quest'ultima, il provvedimento in esame (art. 2 del DLgs.109/2012 – disposizioni sanzionatorie), introduce l'art. 25-duodecies al Decreto 231, con la rubrica: “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, ove si sancisce: “1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”.

Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e, in specie, all'art. 22, relativo al “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”, che al comma 12 statuisce: “*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato*”.

Di recente, il legislatore è ulteriormente intervenuto sulla questione mediante la Legge 17 ottobre 2017 n. 161, entrata in vigore il 19 novembre u.s., che inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente i reati di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 286/1998¹⁰, il cui contenuto di seguito si riporta:

Art. 12 D.Lgs. 286/1998

“(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)”.

¹⁰ Si ricorda che le fattispecie di reato previste dall'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 erano già reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 ma solo nelle ipotesi aggravate dalla transnazionalità. Per questo si rimanda al capitolo relativo ai reati associativi.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 168 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Procurato ingresso illecito

c. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

c. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

c. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Favoreggiamento della permanenza clandestina

c. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

17.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-duodecies del Decreto:

- 1) Processi inerenti l'assunzione di personale

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 169 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

17.3 Principi generali di comportamento e presidi di controllo

Al fine di prevenire il reato di impiego di lavoratori irregolari, la presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo di osservare:

- le regole e principi del codice etico;
- le procedure per la selezione e la gestione del personale;
- i CCNL in vigore per i dipendenti di Ente
- ogni altra documentazione relativa al Sistema di Controlli interno a Ente

La presente Parte Speciale prevede che nell'espletamento delle attività a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, i partner, tramite apposite clausole contrattuali, è fatto espresso divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-doudecies del Decreto – Reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente Ente, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

17.4 Presidi di controllo

Protocolli:

Protocollo231 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e anche professionali";

Protocollo231 "Gestione delle risorse umane"

Procedure:

Manuale della Qualità: Processo Attivazione Risorse Allegato AQ 9/01 .

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 170 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI RAZZISMO E XENOFOBIA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

18. Razzismo e xenofobia

18.1 Art. 25terdecies – Razzismo e Xenofobia

L'art. 5, comma 2, della l. 20/11/2017, n. 167 - c.d. "Legge europea 2017"- , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27/11/2017 ed in vigore dal prossimo 12 dicembre, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-terdecies "Razzismo e xenofobia" che sanziona l'ente in caso di commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Si tratta del seguente reato, come modificato dal testo approvato della Legge europea 2017:

"3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

18.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-terdecies del Decreto:

1. Gestione degli acquisti di beni e servizi (ivi compresi i subappalti)
2. Processi inerenti l'assunzione di personale
3. Utilizzo di Internet; uso o diffusione di materiale cartaceo e/o multimediale

18.3 Principi generali di comportamento e presidi di controllo

Al fine di prevenire il reato di razzismo e xenofobia, la presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo di osservare:

- le regole e principi del codice etico;
- le procedure per la selezione e la gestione del personale;
- i CCNL in vigore per i dipendenti di Ente
- ogni altra documentazione relativa al Sistema di Controlli interno a Ente

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 171 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI RAZZISMO E XENOFOBIA		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">DATA</th> <th style="width: 50%;">REVISIONE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

La presente Parte Speciale prevede che nell'espletamento delle attività a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, i partner, tramite apposite clausole contrattuali, è fatto espresso divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 terdecies;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente Ente, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

18.4. Presidi di controllo

Protocolli:

Protocollo231 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e anche professionali";

Protocollo231 "Gestione delle risorse umane".

Modello Organizzativo Data Protection (MODP679) e relative procedure operative (per la gestione dei dati sensibili relativi a questioni religiose o di razza).

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 172 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI FRODE SPORTIVA		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

19. Frode sportiva

19.1 Art. 25 quaterdecies Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giuoco o di scommesse.

La Legge 3 gennaio 2019 n. 39, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2019, e recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014" ha introdotto, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

In particolare, l'allargamento della responsabilità a queste ipotesi di reato è avvenuta attraverso l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25 quaterdecies, a tenore del quale:

"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: Per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; Per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

1. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

19.2 Tipologia di reati

Frode in competizioni sportive. L'art. 1 della legge n. 401/89 punisce la frode in competizioni sportive con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro (è una fattispecie di reato di natura delittuosa).

Si tratta della condotta di chiunque «offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo». La stessa pena si applica al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Inoltre, il reato è aggravato se il risultato della competizione è influente ai fini di scommesse regolarmente esercitate.

Esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa. L'art. 4 della legge n. 401/89 punisce, invece, l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa delineando tanto fattispecie delittuose quanto contravvenzionali. La disposizione infatti prevede che:

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 173 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI FRODE SPORTIVA		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <th>DATA</th> <th>REVISIONE</th> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;

chiunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;

chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni;

chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali è punito con l'arresto da 3 mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a 516 euro;

chiunque vende sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di Stati esteri, nonché chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione è punito con l'arresto da 3 mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a 516 euro;

chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da 3 mesi a un anno o con l'ammenda da 500 a 5.000 euro;

chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità ai concorsi, ai giochi o alle scommesse precedenti, fuori dei casi di concorso in uno dei suddetti reati, è punito con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda da 51 a 516 euro;

chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero, è punito con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda da 51 a 516 euro;

chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse abusive è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 51 a 516 euro.

Sebbene non si rilevino rischi legati alla commissione di questi reati in relazione alle attività dell'Organizzazione, si è ritenuto di inserire questa sezione conclusiva della presente analisi per completezza e per rafforzare ulteriormente l'adesione dell'organizzazione a principi etici già dettati nel Codice Etico.

19.3 Processi a rischio reato

Allo stato attuale, l'unico processo astrattamente collegato con i reati in esame sarebbe quello relativo alle sponsorizzazioni, nella misura in cui queste potrebbero essere rivolte a finanziare importanti eventi sportivi.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 174 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>FRODE SPORTIVA</i>		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

In ogni caso, anche in considerazione del fatto che l'Organizzazione non è solita sponsorizzare eventi sportivi di particolare rilievo, si ritiene che il rischio reato sia irrilevante.

19.4. Principi generali di comportamento

Si rimanda a quanto previsto nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello.

19.5. Presidi di controllo

Si rimanda a quanto previsto nel *Protocollo231 "Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza sponsorizzazioni"*.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 175 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

20 Reati tributari

20.1 Art. 25 quinquiesdecies Reati Tributari

La legge 19 dicembre 2019 n. 157, nel convertire Il D.L. 124/2019 (cd. Decreto fiscale 2020), oltre a sancire l'allargamento di alcune delle fattispecie di reati tributari e pesanti inasprimenti di pena per gli autori delle stesse, ha modificato il D.Lgs. 231/2001, inserendo l'art. 25 quinquiesdecies che sancisce l'ingresso di alcuni reati tributari tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il testo dell'art. 25 quinquiesdecies, in realtà, già a distanza di qualche mese dalla sua entrata in vigore, ha subito un'importante modifica rappresentata dall'inserimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF, del comma 1 bis.

L'art. 25 quinquiesdecies, nella sua attuale formulazione, stabilisce che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 176 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1 bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Va premesso, innanzitutto, che l'Organizzazione, in ragione delle interpretazioni giurisprudenziali che negli ultimi anni hanno ritenuto integrato l'illecito dell'ente anche in ipotesi di reati associativi o di riciclaggio o autoriciclaggio che avessero come reati fine o reati scopo reati diversi da quelli compresi nell'elenco dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, al fine di mitigare i rischi di quei reati ritiene opportuno individuare i rischi, e i protocolli necessari a mitigarli, di tutti i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, e non soltanto di quelli di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11. Evidentemente rispetto a quelle ipotesi l'attenzione sarà massima anche perché rappresentano sicuramente le fattispecie più gravi.

In secondo luogo, si fa presente che, per l'individuazione delle misure di mitigazione dei rischi di reati tributari, si guarderà in modo particolare all'esperienza che si è sviluppata in materia di "adempimento collaborativo", istituito, previsto dal D.Lgs. n. 128/2015, per la cui corretta applicazione hanno assunto importanza fondamentale le indicazioni contenute nel documento approvato dall'OCSE nel maggio 2016 "Co-operative Tax Compliance -Building Better Tax Control Frameworks". Il "Tax Control Framework" non fa altro che descrivere i fondamenti di un sistema di gestione e controllo del rischio inteso non come applicazione di un modello standard ma come approccio organizzativo e procedurale basato sulla propria realtà.

In questo senso l'impostazione del presente lavoro, come definita nel Manuale SGRA, è perfettamente sintonica con l'impostazione del documento OCSE e in grado di recepirne agilmente i seguenti fondamenti:

- Definire una strategia fiscale;
- Stabilire ruoli e responsabilità;
- Predisporre procedure adeguate a mitigare i rischi fiscali;
- Monitorare il sistema di gestione del rischio;
- Adattare costantemente il sistema al contesto interno ed esterno
- Prevedere un costante reporting agli organi di gestione.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 177 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

20.1.1 I reati tributari previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

Di seguito si riportano le norme di legge e brevi cenni sull'insieme dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, soffermandosi, in primo luogo, su quelli espressamente contemplati dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, nella sua originaria formulazione, ovvero sui reati previsti dagli artt. 2,3,8,10 e 11.

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000)

Trattasi di reato espressamente contemplato all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

Si commette laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, si indichino, in una delle dichiarazioni annuali riguardanti quelle imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti,

In particolare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, *"1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni dalla L. 157/2019, da un lato, ha inasprito il trattamento sanzionatorio, aumentando la sanzione della reclusione ad anni 4, nel minimo, e ad anni 8, nel massimo (in precedenza la sanzione andava da 1 anno e sei mesi a sei anni); dall'altro, ha aggiunto all'articolo 2, dopo il comma 2 il seguente comma: "2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Ai fini del D.Lgs. 74/2000, per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Secondo la più autorevole dottrina, rientrano certamente nel concetto di "altri documenti" tutti quelli che svolgono la funzione di sostituire l'obbligo di emettere fattura. E' il caso delle ricevute fiscali e degli

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 178 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI TRIBUTARI</i>		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">DATA</th> <th style="width: 50%;">REVISIONE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

scontrini fiscali; come pure della parte “figlia” dei bollettini con cui alcune categorie di contribuenti possono assolvere all’obbligo di fatturazione e dei documenti che sostituiscono o integrano le fatture (come le cd. “note di variazione”. Quindi ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.

L’inesistenza dell’operazione può essere oggettiva o soggettiva.

L’inesistenza oggettiva può essere assoluta o totale: quando le fatture documentino un’operazione mai realizzata completamente; ovvero relativa o parziale, quando le fatture documentino un’operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire un’operazione che è avvenuta in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva quantitativa), ovvero un’operazione per cui si indichino corrispettivi o imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale (inesistenza oggettiva qualitativa).

Nelle ipotesi summenzionate, l’operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all’utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l’indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito.

Si configura, invece, inesistenza soggettiva quando la fattura, o il documento equipollente, riportino l’indicazione di nominativi diversi da quelli effettivamente partecipanti all’operazione. Il falso rilevante ai sensi dell’art. 2 è solo quello che cade sul cessionario o sul committente. Insomma, il formale destinatario del documento il quale, senza avere effettivamente eseguito il pagamento (sostenuto da altro soggetto), utilizza la fattura inserendo nella propria dichiarazione il relativo costo tra gli elementi passivi, si rende responsabile del reato, posto che ha indicato un elemento passivo fittizio e cioè un costo non sopportato realmente quindi non vero.

Il reato di dichiarazione fraudolenta di cui trattasi è un reato proprio. Tra i soggetti attivi del reato ci sono gli amministratori, i liquidatori e, in genere, i soggetti titolari del potere di rappresentare l’Organizzazione o l’ente nell’adempimento dell’obbligo di dichiarazione.

La natura di reato proprio non esclude che, ai sensi dell’art. 110 c.p., anche altri soggetti (extraneus) possano concorrere nella condotta del soggetto agente laddove abbiano fornito un contributo causale ai fatti e sussista la consapevolezza della qualifica dell’intraneus.

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifici in contabilità (art. 3 D.lgs 74/2000)

Trattasi di reato espressamente contemplato all’art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 179 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">DATA</th> <th style="width: 50%;">REVISIONE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

Si commette il reato di dichiarazione fraudolenta, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, qualora, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, si indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, sempre che, congiuntamente, ricorrano le seguenti circostanze:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Come precisato dai commi 2 e 3, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. E, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Assumono rilevanza, quindi, sia le componenti che incidono sulla base imponibile sia quelle che incidono sulla determinazione dell'imposta, quali i crediti di imposta e le ritenute.

Determinano un decremento della base imponibile oltre ai ricavi, le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive che concorrono alla formazione del reddito (ove si tratti della relativa dichiarazione) o delle basi imponibili (per l'Iva).

Sulla base di prevalente dottrina dovrebbero costituire violazioni penalmente rilevanti, in quanto elementi attivi e effettivi, tutti quei componenti positivi (ovviamente non dichiarati) che hanno rilievo fiscale ma che trovano il loro fondamento in convenzioni di natura prettamente fiscale, come le forfettizzazioni le presunzioni legali: i maggiori corrispettivi determinati in base al criterio del transfer pricing, le plusvalenze del trasferimento della sede all'estero, le assegnazione ai soci e, in genere, tutte quelle ipotesi in cui plusvalori latenti sui beni vengono attratti a tassazione anche se non effettivamente realizzati dal possessore.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 180 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI TRIBUTARI</i>		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

Sarebbero invece sottratte alla rilevanza penale le componenti di reddito che non che sono soggetti a procedimenti estimativi.

L'operazione oggettivamente simulata e quella posta in essere con la "volontà di non realizzarla in tutto in parte"; mentre l'operazione è soggettivamente simulata quella riferita soggetti fittiziamente interposti.

Non si è invece in presenza di una frode fiscale, ai sensi dell'art. 3, nell'ipotesi di mancata annotazione dei ricavi, in quanto il terzo comma prevede espressamente che "ai fini delle disposizioni del primo comma, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione di elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. In sostanza, dunque, la sottofatturazione rientra nel perimetro applicativo della dichiarazione infedele, pur comportando la tenuta di una contabilità irregolare e l'utilizzo di documenti mendaci, e ciò in quanto chi emette una fattura "sottomanifestante" comunque procede a fatturare e contabilizzare una parte della prestazione eseguita. Analogamente l'indicazione di costi inesistenti solo nelle scritture contabili, ma senza l'utilizzo di fatture, o altri documenti, è corretto farla rientrare nell'alveo applicativo della dichiarazione infedele (art. 4), stante l'assenza di una condotta di supporto a tale irregolarità contabile.

Il reato è stato punito finora con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Ai sensi del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni dalla L. 157/2019, le pene sono innalzate, nel minimo, a 3 anni e, nel massimo, a otto anni.

Non danno luogo a fatti punibili:

le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1);

le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1);

in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma 2).

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 181 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <th>DATA</th> <th>REVISIONE</th> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>		DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						
GS 23101:2017							

Trattasi di reato espressamente contemplato all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

L'art. 8 del D.Lgs. 74/2000 così recita:

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il D.Lgs. 124/2019, come convertito dalla L. 157/2019, ha incrementato la sanzione prevista (nella precedente formulazione fissata da un minimo di 1 anno e 6 mesi ad un massimo di 6 anni) ed aggiunto il comma 2 bis, nel quale si inserisce una pena inferiore nell'ipotesi in cui l'imposta evasa sia inferiore a € 100.000.

La condotta incriminata consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. (si veda a tal proposito veda l'art. 9 in merito al concorso di persone).

Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

Quanto al concetto di fattura o documento emesso per operazioni inesistenti, come sopra evidenziato, si fa riferimento all'articolo 1, lett. a) dello stesso D.Lgs. 74/2000 che stabilisce che: «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale,

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 182 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI TRIBUTARI</i>		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi». Quindi ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.

Ricapitolando, dunque, specularmente rispetto a quanto previsto dall'art. 2 dello stesso D.Lgs. 74/2000, l'articolo 8 sanziona il soggetto emittente in ipotesi di:

- a. operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte
- b. documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale
- c. operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.

In linea generale, in virtù dell'articolo 110 c.p., tutti coloro che hanno partecipato alla commissione di un reato hanno eguale responsabilità e sono assoggettati alla medesima sanzione. In deroga al principio enunciato, l'articolo 9 del decreto in commento, da un lato, esclude il concorso dell'emittente delle fatture false nel reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'articolo 2 e, dall'altro lato, il concorso dell'utilizzatore nel reato di emissione di cui all'art. 8.

Resta inteso che chi si trova a svolgere funzioni di gestione e consulenza tributaria (commercialisti, consulenti contabili, avvocati, etc.), in questa come nelle ipotesi degli altri reati tributari in questa sede descritti, in taluni casi può concorrere, ai sensi dell'art. 110 c.p., negli eventuali reati commessi dai clienti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs 74/2000)

Trattasi di reato espressamente contemplato all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

Si commette occultando o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti contabili, al fine di evadere o consentire l'evasione di terzi di imposte sul reddito o IVA. Il reato finora è stato punito con la reclusione da 6 mesi a 6 anni, mentre, ai sensi del Decreto Fiscale 2020, in attesa di conversione, sarà punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Non ci sono soglie minime di punibilità.

La condotta sanzionata dall'art. 10 del D.Lgs. 74/2000 è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997.

In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 183 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI TRIBUTARI</i>		Aggiornamento documento <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>REVISIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda particolarmente difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova.

Secondo la dottrina prevalente, l'occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscano ad un medesimo periodo di imposta.

Le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione comprendono non solo quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'impresa (es. libro cassa, scritture di magazzino, scadenziario et similia) nonché la corrispondenza posta in essere nel corso dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.

La condotta deve determinare l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili provocano, come effetto diretto, l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari del contribuente. Il reato non si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Trattasi di reato espressamente contemplato all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

La condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni anche colui il quale, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 184 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <th>DATA</th> <th>REVISIONE</th> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>		DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						
GS 23101:2017							

della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il richiamo in ambedue i commi della parola "chiunque" non deve trarre in inganno: si tratta, infatti, non di un reato "comune" ma di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

La fattispecie di cui al comma due è stato definito reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, difatti la norma espressamente dice: "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi".

Pertanto, riguardo alla fattispecie di cui al primo comma, essendo la nuova fattispecie delittuosa di pericolo e non più di danno, l'esecuzione esattoriale non configura più un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della configurazione del delitto, quindi, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva verifica di tale evento.

Si tratta di dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

Integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000, una diminuzione, anche non totale, della garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore fiscale (Sentenza n. 6798 del 16/12/2015).

Integra la condotta, rilevante come sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte dovute dall'Organizzazione, ad esempio, la messa in atto, da parte degli amministratori, di più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari immobili, dal momento che nella fattispecie criminosa indicata rientra qualsiasi stratagemma artificioso del contribuente tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario. (Sentenza n. 19595 del 09/02/2011).

Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'alienazione è "simulata", ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale,

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 185 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">DATA</th> <th style="width: 50%;">REVISIONE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti; con la conseguenza che ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile "atto fraudolento", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario (Sentenza n. 3011 del 05/07/2016).

Non integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte colui che, pur nella pendenza della procedura esattoriale, si limiti a disporre dei propri beni prelevando integralmente dal conto corrente bancario le somme in precedenza ivi depositate (Sentenza n. 25677 del 16/05/2012).

Il reato previsto dall'art. 11 D.Lgs. 74 del 2000 non è configurabile quando la simulazione o l'attività fraudolenta sono finalizzate a sottrarsi al pagamento di debiti diversi da quelli relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o ad interessi o sanzioni relativi a dette imposte (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità della previsione incriminatrice in relazione a debiti per ritenute sul reddito da lavoro dipendente, verso l'Inps e verso Equitalia per rateizzazioni) (Sentenza n. 37389 del 16/05/2013).

20.1.2 Le altre fattispecie di reati tributari non espressamente richiamati dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

Terminato l'elenco dei reati espressamente contemplati dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, nella sua originaria formulazione, di seguito si riportano le altre fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 74/2000 che, come detto in apertura del presente capitolo, rilevano ai fini della presente analisi. Ci riferiamo non solo ai reati previsti ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis dell'art. 25 quinquiesdecies introdotto dal D. Lgs. 75/2020 di recepimento della Direttiva PIF (pensiamo dunque ai reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione espressamente rilevanti ai sensi della responsabilità "penale" degli enti "se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro") ma anche a tutti gli altri reati di cui al D. Lgs. 74/2000 nei limiti in cui detti reati potrebbero essere considerati quale reati-fine di un'associazione a delinquere o reati-presupposto rispetto ad un reato di riciclaggio o autoriciclaggio. Prevenire che questi reati possano essere commessi da uno dei soggetti di cui all'art. 5 del Decreto 231, nell'interesse o a vantaggio dell'Organizzazione, si traduce infatti in una mitigazione dei rischi di quei reati.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 74/2000)

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 186 di 199				
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>		DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE						
26-11-2020	00						
GS 23101:2017							

Trattasi di reato NON espressamente contemplato all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 nella sua originaria formulazione, ma inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente dal Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF, *se commess(i)o nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*".

Come sopra evidenziato, a prescindere dal fatto che effettivamente questa ipotesi possa essere integrata *"nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*, si ritiene opportuno *attenzione i rischi, anche al di fuori di queste più complesse ipotesi al fine di prevenire rischi che reati di infedele dichiarazione possano essere considerati dalle Autorità Giudiziarie reati presupposto di riciclaggio o autoriciclaggio e/o reati fine di associazione a delinquere.*

L'oggetto materiale della condotta è costituito dall'indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative all'imposta sul valore aggiunto o sui redditi, di reddito (ai fini delle imposte sui redditi) o di base imponibile (ai fini IVA) in misura inferiore a quella reale, esponendo elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

Ad esempio si indica in dichiarazione dei redditi un risultato di bilancio inferiore a quello che risulta dal bilancio e dalla contabilità, oppure si indicano in dichiarazione dei redditi, variazioni in diminuzione di un componente negativo non registrato in contabilità.

La mendace indicazione dei redditi può concretarsi non solo dichiarando un reddito inferiore a quello effettivo, ma anche omettendo di indicare uno o più cespiti e, cioè, presentando una dichiarazione incompleta.

La condotta è necessariamente preceduta dal compimento di violazioni contabili, quali l'omessa fatturazione o la sottofatturazione e l'omessa o infedele annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie.

Per il reato è stata prevista finora la reclusione da 1 a 3 anni, mentre ai sensi del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni dalla L. 157/2019, le sanzioni previste vanno da 2 a 4 anni e 6 mesi.

Anche per questa fattispecie, come per quella di cui all'art. 3, sono previste determinate soglie di punibilità e, in particolare, il legislatore richiede che siano congiuntamente integrate due situazioni:

1 evasione d'imposta di € 100.000 – soglia abbassata dal Decreto 124/2019 rispetto alla precedente pari a € 150.000– per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA);

2 elementi attivi sottratti all'imposizione (ricavi o costi) di almeno € 2.000.000. Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 10% dell'ammontare complessivo

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 187 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

degli elementi attivi indicati in dichiarazione il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a € 2.000.000,00 (la soglia era 3.000.000 prima del D.L. 124/2019).

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate (il D.L. 124/2019 ha sostituito con l'avverbio "complessivamente" il precedente avverbio "singolarmente"), differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

Trattasi di reato espressamente NON contemplato all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 nella sua originaria formulazione, ma inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente dal Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF, *se commess(i)o nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*".

Come sopra evidenziato, a prescindere dal fatto che effettivamente questa ipotesi possa essere integrata *"nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*, si ritiene opportuno attenzionarne i rischi, anche al di fuori di queste più complesse ipotesi al fine di prevenire rischi che reati di omessa presentazione delle dichiarazioni possano essere considerati dalle Autorità Giudiziarie reati presupposto di riciclaggio o autoriciclaggio e/o reati fine di associazione a delinquere.

Il reato in esame risulta posto in essere quando l'Organizzazione o il contribuente persona fisica, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte ovvero, quando vi è obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta.

Il reato si integra solo laddove l'imposta evasa (IRES/IRPEF e IVA) o l'ammontare delle ritenute non versate superino i € 50.000,00 per ogni singola dichiarazione omessa.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 188 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (dichiarazione tardiva).

Il reato è oggi punito con la reclusione da 2 a 5 anni (nella formulazione precedente al D.L. 124/2019 la sanzione andava 1 anno e 6 mesi a 4 anni).

Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.lgs 74/2000)

Trattasi di reato espressamente NON contemplato all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

Si commette non effettuando versamenti di ritenute certificate o IVA per importo annuale superiore a € 150.000,00. Gli importi evasi devono risultare dalla dichiarazione dei redditi relativi a ciascuna anno di imposta. Il reato viene punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. La soglia dell'importo annuale è stata ridotto a € 100.000 dal Decreto Fiscale 2020, ma il disegno di legge di conversione ripristina la precedente soglia.

Omesso versamento IVA ex art. 10 ter D.lgs 74/2000

Trattasi di reato espressamente NON contemplato all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d'imposta: detto importo è stato ridotto a € 150.000 dal Decreto Fiscale 2020, ma il disegno di legge di conversione ripristina la precedente soglia.

Indebita compensazione ex art. 10-quater D.lgs 74/2000

Trattasi di reato espressamente NON contemplato all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 nella sua originaria formulazione, ma inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente dal Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF, *se commess(i)o nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*".

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 189 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

Come sopra evidenziato, a prescindere dal fatto che effettivamente questa ipotesi possa essere integrata *“nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*, si ritiene opportuno *attenzionarne i rischi, anche al di fuori di queste più complesse ipotesi al fine di prevenire rischi che reati di indebita compensazione possano essere considerati dalle Autorità Giudiziarie reati presupposto di riciclaggio o autoriciclaggio e/o reati fine di associazione a delinquere.*

Il reato è commesso da chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La pena è della reclusione da 6 mesi a 2 anni, nell'ipotesi base appena descritta; diventa invece da un anno e sei mesi a sei anni se i crediti utilizzati in compensazione per un importo annuo superiore ai cinquantamila sono inesistenti.

Fatti questi brevi cenni alle fattispecie dei reati tributari, come previste dal D.Lgs. 74/2000, si ritiene opportuno segnalare in questa sede alcune importanti novità introdotte al D. Lgs. 74/2000 dal Decreto Fiscale 2020 riguardanti il titolo III del decreto “Disposizioni comuni” e, in particolare, l’introduzione dell’art. 12 ter e le modifiche all’ art. 13.

Si premette che l’art. 12-bis (introdotto dal D.Lgs. 158/2015) introduce per i reati tributari la cd. “confisca per equivalente”, stabilendo che:

“Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”.

Il Decreto Fiscale 2020, come convertito dalla L. 157/2019, alla confisca per equivalente ha aggiunto la cd. “confisca allargata” (art. 12-ter Casi particolari di confisca) nei seguenti casi:

“1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:

- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
- b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 190 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI TRIBUTARI</i>		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

- c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
- d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
- e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.

Il nuovo articolo 12-ter sostanzialmente estende, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della c.d. confisca allargata di cui all'art. 240-bis del codice penale e dunque la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

L'art. 240-bis è stato inserito nel codice penale dal d.lgs. n. 21 del 2018, in attuazione della delega sulla riserva tendenziale di codice nella materia penale (legge n. 103 del 2017) e disciplina la confisca c.d. allargata, diretta e per equivalente, già prevista all'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992.

Nella confisca allargata, che trova la sua origine nella lotta alla criminalità organizzata, viene meno il nesso di pertinenzialità o di continenza tra res sequestrata e reato, per aggredire invece l'intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell'accumulazione illecita ai sensi di una presunzione legale.

L'art. 240-bis c.p. prevede infatti che – in relazione a specifici gravi reati, tra i quali quelli attribuiti alla competenza della procura distrettuale, i delitti contro la pubblica amministrazione e alcune ipotesi di associazione a delinquere – sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca allargata può essere effettuata anche per equivalente, attraverso l'apprensione di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

L'art. 13 (Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario) è un'altra previsioni del D.Lgs. 74/2000 modificata dalla Legge 124/2019 che ha convertito il cd. Decreto Fiscale 2020.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 191 di 199
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI		Aggiornamento documento DATA REVISIONE 26-11-2020 00
GS 23101:2017			

La grande novità introdotta riguarda la previsione anche alle ipotesi di cui agli artt. 2 e 3 della causa di non punibilità prevista finora solo per i reati di cui agli artt. 4 e 5.

La nuova formulazione dell'art. 13, con la modifica intervenuta in particolare sul secondo comma, prevede che:

1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Invariato a seguito della riforma del dicembre 2019, è invece l'art. 13-bis (Circostanze del reato) sancisce che *"Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.*

Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.

Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale".

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 192 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>REVISIONE</td> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

Va inoltre aggiunto che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, *“I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo”*. A questa previsione, da ultimo con il Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF, è stato però aggiunto un comma 1 bis che stabilisce che *“ Salvo che il fatto integri il reato previsto all’art. 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*.

Le **modalità di manifestazione dei reati tributari** sono diverse e possono essere così elencate, a titolo meramente indicativo:

- vendita fittizia di beni (falsificazione delle quantità cedute e dei prezzi, sottofatturazione con ristorno della differenza, emissione di fatture false);
- utilizzo di fittizie prestazioni di servizio o di false fatture per prestazioni di servizio inesistenti;
- incassi realizzati e non contabilizzati;
- acquisto fittizio di beni o servizi inesistenti;
- scorretta gestione dei flussi finanziari all'interno di eventuali attività di gruppo;
- operazioni volte ad aggirare le norme sulla consistenza del capitale sociale;
- falsità dipendenti da stime richieste dalla legge.

Tutte le fattispecie sopra richiamate sono astrattamente integrabili, ma dall'analisi dei rischi è emersa la necessità di attenzionare maggiormente i rischi di frode dichiarativa (artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000), come pure quelli di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) e di sottrazione fraudolenta (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

20.2 Processi a Rischio -Reato

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati tributari sono i seguenti:

- Gestione dei processi amministrativi e contabili:
 - gestione della contabilità e della fatturazione attiva e passiva
 - gestione del calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali
 - predisposizione del bilancio.
- Gestione dei flussi monetari e contabili
- Gestione degli acquisti di beni e servizi, anche professionali
- Gestione delle sponsorizzazioni

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 193 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI TRIBUTARI</i>		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

- Gestione delle donazioni
- Gestione rimborsi spese e delle spese di rappresentanza
- Gestione del personale
- Gestione degli investimenti e delle operazioni straordinarie
- Gestione del sistema informativo aziendale

20.3 Principi generali di comportamento

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività di gestione dei processi di natura amministrativo-contabile, devono attenersi:

- operare nel rispetto di:
 - Codice Civile o altre normative e regolamenti vigenti;
 - principi contabili (italiani e/o IAS);
 - Codice Etico;
 - Modello Organizzativo;
 - Procedure e Protocolli interni
- osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione dell'Organizzazione e di formazione del bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte e conservare agli atti adeguata documentazione di supporto tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità;
- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione dei rapporti con i Soggetti Terzi, fornitori e clienti, privati e pubblici, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione/fornitura e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- verificare la coerenza tra l'oggetto del contratto e la prestazione/fornitura effettuata, nonché la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 194 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI TRIBUTARI</i>		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

- astenersi dal riconoscere pagamenti di fatture a terzi che non trovino adeguata giustificazione negli atti di conferimento dell'incarico svolto ovvero in altro documento giustificativo correttamente detenuto;
- verificare l'identità della parte contrattuale con cui l'Organizzazione interagisce e che vi sia corrispondenza tra quanto pattuito nell'accordo contrattuale e quanto corrisposto;
- effettuare pagamenti solo a mezzo bonifico bancario e comunque mediante modalità tracciabili che consentano l'univoco riconoscimento del destinatario;
- limitare l'uso dei contanti a minimi importi solo se necessari ed indispensabili per l'espletamento dell'attività;
- svolgere un costante controllo sulla movimentazione delle somme di denaro, con particolare riferimento agli incassi provenienti dai clienti – avendo particolare attenzione ai flussi di denaro derivanti da paesi terzi – e ai pagamenti fatti a fornitori;
- verificare che il pagamento da parte dei clienti avvenga tramite istituto di credito del Cliente presso il quale sia sempre possibile individuare il soggetto che ha disposto l'operazione;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;

L'Organizzazione si impegna a:

- prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- predisporre un programma di formazione di base in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio e sugli adempimenti fiscali, rivolto ai responsabili delle Funzioni Interne coinvolte nella redazione del bilancio e nell'attività di predisposizione delle dichiarazioni fiscali, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.

È fatto esplicito divieto di:

- predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario dell'Organizzazione;
- emettere o avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e/o porre in essere altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni dell'Organizzazione idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 195 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI TRIBUTARI</i>		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

- indicare, in particolare, in una delle dichiarazioni annuali relative all'imposta sul valore aggiunto o sui redditi, di reddito (ai fini delle imposte sui redditi) o di base imponibile (ai fini IVA) in misura inferiore a quella reale, esponendo elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti;
- omettere di predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione, e, in modo particolare, nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- tenere qualsivoglia altro comportamento che possa integrare gli estremi dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000.
- provvedere all'incasso ed emissione di assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario;
- effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza negli atti tra le controparti (ad esempio, in caso di pagamenti a seguito di transazioni).

Evidentemente i valori sopra richiamati di veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni rappresentano le condizioni necessarie che permettono un'attività di trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per l'Organizzazione, anche al fine di garantire a soci e terzi la possibilità di avere una immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Affinché tale valore possa essere rispettato è in primo luogo necessario che la documentazione dei fatti elementari, da riportare in contabilità a supporto della registrazione, sia completa, chiara, veritiera, accurata e valida, e venga mantenuta agli atti per ogni opportuna verifica così come la connessa registrazione contabile.

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene.

20.4 Presidi di controllo

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 196 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI TRIBUTARI</i>		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <th>DATA</th> <th>REVISIONE</th> </tr> <tr> <td>26-11-2020</td> <td>00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

Al fine dell'azzeramento/contenimento dei rischi reato sopra evidenziati l'Organizzazione, oltre a dettare principi generali di comportamento, adotta una serie di procedure specifiche atte a regolamentare le singole attività a rischio sopra indicate.

La mancata ottemperanza alle procedure specifiche costituisce illecito disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare.

Si precisa che l'Organizzazione si impegna affinché, in caso di esternalizzazione di alcune delle attività rientranti nel processo in esame, anche i soggetti esterni incaricati, si impegnino all'osservanza dei principi generali di comportamento di cui sopra e dei presidi di controllo di seguito elencati: l'Organizzazione si prenderà cura dell'informazione (e, ove necessario, della formazione) di questi soggetti in merito ai contenuti del presente Modello e si garantirà contrattualmente anche la possibilità di sottoporre a controllo di conformità il loro operato, e la sanzione della risoluzione del contratto in ipotesi di inosservanza.

Si evidenzia anche che nel processo del calcolo delle imposte, un ruolo chiave è incentrato sui professionisti esterni (fiscalisti) che supportano le Funzioni aziendali nelle valutazioni delle componenti di reddito non deducibili e non detraibili e nelle verifiche professionali sul calcolo delle imposte. Tali professionisti contribuiscono evidentemente a rafforzare i presidi di controllo "interni" già implementati dall'Organizzazione.

Per la prevenzione dei reati tributari, ad integrazione di quanto sopra indicato si richiamano i seguenti protocolli:

- Protocollo231 "Gestione delle operazioni amministrativo-contabili";
- Protocollo231 "Gestione dei flussi monetari e finanziari";
- Protocollo231 "Gestione degli investimenti";
- Protocollo231 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e anche professionali";
- Protocollo231 "Gestione dei Rimborsi spese"
- Protocollo231 "Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza"
- Protocollo231 "Gestione delle risorse umane"

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 197 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI CONTRABBANDO		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

21 Reati di Contrabbando

Il Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF ha previsto l'ampliamento della sfera dei reati presupposto della responsabilità "amministrativa" dell'ente anche ai reati di contrabbando, attraverso l'inserimento dell'art. 25-sexiesdecies.

L'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) prevede che:

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e)"*

Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del nuovo art. 25-sexiesdecies d.lgs. n. 231/2001 sono quelle contenute all'interno del titolo VII del d.p.r. 43/1973 rubricato come "violazioni doganali" il quale si compone di due diversi capi.

Con specifico riferimento al capo I, rubricato come "contrabbando", le fattispecie contenute all'interno dello stesso avranno rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità amministrativa degli enti a condizione che i reati che seguono siano commessi con la finalità di evadere i diritti di confine per un ammontare superiore a diecimila euro:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.p.r. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter d.p.r. 43/1973);

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 198 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI CONTRABBANDO		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. 43/1973);
- pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 d.p.r. 43/1973).

A questo riguardo occorre precisare che per contrabbando si intende “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine” laddove, ai sensi dell’articolo 34 del d.p.r. 43/1943 per diritti doganali e di confine si intendono:” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine” : (i) i dazi di importazione e quelli di esportazione, (ii) i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre (iii) per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio e le sovrainposte di confine ed ogni altra imposta o sovrainposta di consumo a favore dello stato.”

Con esplicito riferimento invece alle Contravvenzioni del Titolo VII Capo II rubricato come “contravvenzioni ed illeciti amministrativi”, le fattispecie contenute all’interno del capo in analisi avranno rilevanza per la determinazione della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 a condizione che i diritti di confine evasi superino i 10 mila euro, ovvero:

- mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 d.p.r 43/1973);
- differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 d.p.r 43/1973);
- differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (310 d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (311d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (312d.p.r 43/1973);
- differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (313 d.p.r 43/1973);
- inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (316 d.p.r 43/1973);
- inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (317 d.p.r 43/1973);
- pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (321 d.p.r 43/1973).

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 199 di 199			
	RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI <i>REATI DI CONTRABBANDO</i>		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">DATA</th> <th style="width: 50%;">REVISIONE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-11-2020</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	26-11-2020
DATA	REVISIONE					
26-11-2020	00					
GS 23101:2017						

Le fattispecie che potrebbero assumere rilevanza sono quelle di cui agli art. 282, 284 e 285 del testo unico in materia doganale che puniscono il contrabbando per terra, mare ed aria.

21.1 Processi a rischio reato

Allo stato attuale, l'unico processo astrattamente collegato con i reati in esame potrebbe essere quello relativo all'acquisto o alla vendita di beni sottoposti a diritti doganali o di confine.

Posto che trattasi di situazioni marginali, si ritiene sufficiente richiamare i presidi sopra richiamati in materia di rapporti commerciali e, in particolar modo, quelli previsti anche nell'ambito del sistema qualità in merito alla scelta dei fornitori: in questo caso, rileverà ai fini di contenere eventuali rischi di reato, la scelta di spedizionieri o trasportatori affidabili.